R A G I O N I

Delle Università de' pretesi Casali di Aversa

CONTRA

Le Città di Napoli, e di Aversa.

Attuario D. Michele Guerra,

Is vero, qui agrum in alia Civitate habet, in ea Civitate profiteri debet, in qua ager est. Agri enim tributum in eam Civitatem debet levare, in cujus territorio possidetur (*).

(*) Ulp. l. 4. §. 1. de cens.

DOvendo io scriver per le Università de' pretesi Casali di Aversa in contraddizione della Città capitale di Napoli, e della stessa Città di Aversa, non trovo miglior punto di appoggio, e più analoga sentenza agli articoli in contesa, che un responso semplicissimo del Giureconsulto Ulpiano. Ei definì „ che se alcuno abbia beni in „ un'altra Città, debbe questi professarli in quella Città, ove „ i beni son siti; da che il tributo prediale debbe ognuno pa„ garlo in quella Città, nel di cui territorio il poder si pos„ siede. " Ecco in chiari e brevi sensi decise le due gran liti, che per dodici lustri, e con indicibil dispendio delle Parti contendenti si sono agitate nella Regia Camera della Sommaria. Una, se i beni che posseggono gli Aversani nel territorio de' Casali, debbano accatastarsi in Aversa, o pur ne' Casali, e quivi pagarsi dai lor possessori il tributo prediale, o sia bonatenenza. L'altra, se i Napoletani, che posseggon fondi nel territorio di Aversa, o de' Casali, debbano o non corrisponder bonatenenza; e se questa debbasi ai Casali ed Aversa insieme, o alle sole Università, ove i fondi son situati.

La Città di Napoli, tutto che varia ne' suoi principj, ha costantemente domandato, di esser immuni i suoi Cittadini da qualunque peso di bonatenenza. Aversa contraddicendo a se stessa, nell'atto che chiede di toglier ai Casali la bonatenenza dovuta da' suoi Cittadini, vuol dippiù partecipar di quella che deesi da' Napoletani alli soli Casali, e far coi medesimi

 un

un solo catasto. Questi all'incontro fermi sempre nelle loro posizioni, e sulle massime della giustizia, altro non pretendono, che distribuirsi a ciascuno il suo dritto: e siccome non invidiano ad Aversa la bonatenenza a lei dovuta da' Napoletani; così sostengono, doversi loro la bonatenenza da' Napoletani non meno che dagli Aversani.

Or comechè il Tribunale, sulla norma di Ulpiano, avesse uniformemente deciso negli anni 1755. e 1758., che i Cittadini Napoletani, i quali posseggono beni nel territorio della Città di Aversa, e de' Casali, pagar quivi dovessero la bonatenenza al par di ogni estero possidente; pur questa decisione venne suffogata da altre due contraddittorie provvidenze. La prima dello stess' anno 1755., colla quale decretò, che Aversa, ed i Casali far dovessero un solo catasto. La seconda del 1780., con cui rovesciando il precedente giudicato, sottopose la causa a termine ordinario; e frattanto ordinò, che Aversa, ed i Casali fatto avessero separatamente i loro catasti. La Città intanto di Aversa, che ha sempre ricusato di viver a catasto, siccome non curò di far notificare, e molto men di eseguire il decreto del 1755., che ordinava l'unico catasto; così non fece alcun caso del decreto del 1780.. E sebbene il temporaneo Avvocato Fiscale contra l'ultimo decreto ne avesse prodotto immediatamente il ricorso; Aversa tuttavolta non si mosse a produrne il rimedio della restituzione *in integrum*, che dopo sei anni nel 1786., allorchè venne a lei notificato il decreto per altra estranea contesa. Ma non avendone poi cercato la discussione, e non essendo in istato i Casali, di regger alla potenza combinata di Napoli, ed Aversa; restarono le cause in un profondo obblio.

I Casali adunque, anzichè piatire colle due Città contraddittrici, e cercar nella giustizia della lor causa il più valido e pronto sollievo per la contribuzione de' pubblici pesi; si son contentati, lor mal grado, di rivolger la contumacia de' bonatenenti sugli omeri debolissimi de' propri Cittadini. E mentre i Napoletani, e gli Aversani han goduto nel fasto, e nelle grandezze colle ubertose derrate dei fondi siti nel territorio de' Casali, ignorando il travaglio, e finanche il nome dell' aratro; gli abitanti de' Casali han dovuto coi sudori della fronte, e colla lor parsimonia, supplire alle pubbliche imposte e per se, e per li contumaci bonatenenti.

Ma la Divina Provvidenza, che veglia ugualmente su i poveri, che sopra i ricchi suoi figlì, ha ultimamente inspirato nell' animo clementissimo del Re il più forte impegno per lo distri-

sbrigo delle cause. Poichè avendo S. M. veduto per altro incidente insorto tra 'l Barone e l'Università di Ducenta, che tuttavia pendeano indecise le controversie tralla Città di Napoli, e le Università di Aversa, e de' Casali; ha sovranamente comandato con dispaccio de' 10. Maggio di questo corrente anno, che trattandosi di affare, che interessa moltissimo la pubblica economia, proceder subito si dovesse dalle due Ruote togate con cinque Ministri aggiunti nel termine improrogabile di quattro mesi alla discussione del gravame dell'Università di Aversa e del ricorso Fiscale; che a tal uopo si unisse la Camera cogli Aggiunti in Segreteria, presedendovi il Direttore vigilantissimo di Azienda; e che prima di pubblicarsi il decreto, se ne facesse relazione a S. M., rimettendosi alla M. S. i voti di ciascun Ministro.

Per esecuzione del Sovrano comando, siccome le due Città di Napoli ed Aversa han destinati alla difesa de' rispettivi lor Cittadini bonatenenti i primarj e più dotti Avvocati del Foro; così la Regia Camera si è compiaciuta, di affidare alle tenui mie forze il patrocinio de' Casali. Io tanto più volentieri ho accettato l'onorevole incarico, quanto che dovendo gli zelantissimi Avvocati Fiscali sostenere il ricorso del Fisco, saranno i garanti della ragion de' Casali. Quindi dovendo contender i Casali e contra di Aversa, e contra di Napoli, e vantando per se la prima il decreto del 1755., e la seconda il decreto del 1780.; ho creduto conveniente e regolar cosa, di produrre a nome de' Casali la restituzione *in integrum* avverso il decreto del 1775., e d'inerire al gravame prodotto da Aversa contro al decreto del 1780.. Intanto essendosi riferite, e parlate le cause da tutte e tre le Parti interessate, ed avendo S. M. prorogato il termine anzidetto; si è destinato alla lor decisione il giorno 17. del corrente mese di Dicembre.

Dovendo pertanto ridurre in iscritto la ragion de' Casali; non istimo dipartirmi dal metodo, che si è tenuto e da me, e dai contrarj Avvocati in parlando le cause. Quindi avendo noi prima trattato la causa tra Napoli, e le Università di Aversa e de' Casali, indi quella tra' Casali, ed Aversa, ed avendo ragionato sì nell'una che nell'altra intorno all'ordine, e intorno alla giustizia; convien, che in ambedue le cause separi scrivendo l'ordine dalla giustizia. Sicchè dividendo in due parti la difesa de' Casali, rivolgerò la prima contra di Napoli, e la seconda contra di Aversa: ma sì nell'una che nell'altra tratterò prima dell'ordine, e poi della giustizia.

P A R T E I.

Ragioni de' Casali contro ai bonatenenti Napoletani.

VEnendo a ragionar per li Casali contro ai bonatenenti Napoletani, ed essendo fra loro uniti la Città di Aversa, ed i Casali, non vorrei scrivendo cader nello sconcio, che parlando la causa cercai di evitare. Avendo allora intesa in tutta la sua estensione la giudiziosa aringa dell' Avvocato di Aversa, fu per me facil cosa, di non ripeter gli argomenti già detti per la Città di Aversa. Sicchè mi restrinsi ad esporre o quelle circostanze di fatto, che concorrevano a favor de' soli Casali, o pur talune ricerche, ch' eransi omesse, o appena accennate dal dotto Collega. Ma non essendomi ora permesso di entrar nelle vedute particolari di Aversa, comechè cercherò di astenermi dalle principali ragioni, che indubitatamente saranno allegate in nome di Aversa; pur pazienterà la Regia Camera, se nel dubbio ripeta alcuni fatti, ed argomenti, che crederò necessarj per la causa comune: poichè *non solent, quæ abundant, vitiare scripturas*.

C A P. I.

Eccezioni sull' ordine del giudizio contra di Napoli.

QUando si tolga di mezzo l' ultimo decreto del 1780, dovranno i bonatenenti Napoletani ceder, loro malgrado, alla forza del giudicato del 1755, e 1758, e pagar come ogni estero bonatenente quel tributo prediale, che han negato alle Università di Aversa, e de' Casali per ben sessant' anni. Non è quindi una semplice quistione di rito l' esame dell' ordine serbato in profferirsi il decreto del 1780. Importa tanto la sua nullità, o sussistenza, quanto essersi o non giudicata la causa in grado di tutti i richiami legittimi fin da quarantatre anni indietro. Intendo dire, che laddove si abbia come non fatto il decreto del 1780, i Casali, ed Aversa non solo, non dovranno impegnarsi nelle moltiplici laboriose quistioni, che obbligarono i loro Avvocati a scriver volumi-

nose dissertazioni, e trattati, per fissar la giustizia della causa; ma potranno più sicuramente contar sugli effetti di un antico giudicato.

Per veder ad istante, se sia nullo per ordine il decreto del 1780., basta sol ricordare, di esserli questo profferito contra due diffinitivi, ed uniformi decreti dello stesso Tribunale supremo della Sommaria. Egli era sì persuaso, di non poter più conoscer una causa decisa con due uniformi giudicature, ch' essendosi prodotti a nome della Città di Napoli due cumulativi gravami delle nullità, e della reclamazione; fece estrargli dagli atti, e restituire al Procuratore, che avea osato produrli (1). Su questi principj avea finanche dato varie provvidenze per l'esecuzione del giudicato (2). Ed avendo dippiù pretteso la Città di Napoli, che pendente l'esame dell' articolo rimesso dal Re alla Camera di S. Chiara per l'ammissione di un secondo rimedio contra due uniformi decreti, dovesse intanto sospendersi il giudicato; consultò il Tribunale, di doversi il giudicato totalmente eseguire (3). Se non che dopo venti e più anni d'inazione, e tutto che la M. S. si fosse uniformata al suo parere; sorpresa la Regia Camera da un consenso, che dette in Ruota l'Avvocato di Aversa per l'ammissione de' gravami, venn' ella a profferire l'irregolare e distruttivo decreto del 1780.. Ecco quindi il perchè a nome di Aversa, e de' Casali si è sostenuto, e sostiene, di esser nullo il decreto, non solo per la mancanza di facoltà dell' Avvocato che consentì per la discussione de' gravami, ma anche per difetto di giurisdizione del Tribunale, che gli ammise, e discusse.

Fermandomi intanto su questi due capi di nullità, a me pare, che il difetto di giurisdizione del Tribunale assorbisce qualunque mancanza di facoltà dell' Avvocato. Ma perchè possa maggiormente conoscersi questo giurisdizionale difetto, uopo è, che metta in maggior veduta qualche fatto precedente alla decisione del 1780.

 Li

(1) *Fol. 567. Atti per la Città di Aversa colla fedelissima Città di Napoli.*
(2) *Fol. 587. 591. & 600.*
(3) *Fol. 21. & 97. Atti correnti.*

Difetto di giurisdizione del Tribunale, in ammettere e discuter il gravame contra due uniformi diffinitivi decreti.

LI due decreti uniformi, coi quali fu dichiarato, che sciolta la promiscuità, dovessero i Cittadini Napoletani pagar la bonatenenza a beneficio di Aversa, portano l'epoca, uno de' 18. Agosto del 1755., l'altro de' 7. Gennajo del 1758. (1). Contra questo giudicato avea Napoli prodotto simultaneamente, come accennai dianzi, i rimedj delle nullità, e della reclamazione, Ma fu dal Tribunale restituito alla Parte producente si l'uno, che l'altro gravame, Or tutto che ad istanza della Città di Napoli avesse il Re non guari dopo incaricato la Real Camera di S. Chiara, perchè avesse esaminato, se alle persone privilegiate competer possa il secondo rimedio; pur non prima del 1771. fece saper S. M. alla Camera della Sommaria, di aver dato siffatto incarico alla Camera di S. Chiara (2). Intanto il Tribunale della Regia Camera dopo la restituzione delli due incompetenti gravami, avea spediti varj ordini per l'esecuzione del giudicato: anche perchè nel 1759. venne a dichiarar la M. S., per modo di legge, che avverso due decreti uniformi ammetter non si potesse verun richiamo. Ciò non ostante, per quella secreta magia, che ha tenuto incantati da tempo in tempo gli Agenti di Aversa, a non curar la formazione, ed esecuzione del suo catasto; si restò Aversa per 19., e più anni in una totale inazione fino all'anno 1778.

In quest'anno adunque spinta Aversa non men dalle istanze di taluni Casali, che dalle querele degli stessi suoi Cittadini non possidenti, e sull'esempio ancora di varj giudicati, ch'eransi fatti eseguire dal S. C., e dalla stessa Regia Camera, pendente l'esame dell'articolo generale; venne ella a chieder presso gli atti, ed innanzi al Real Trono l'esecuzione del giudicato. Quindi avendo S. M. incaricata la Regia Camera, a consultar col suo parere, ed avendo questa consultato affermativamente; si degnò il Re di comandar con dispaccio de' 18. Dicembre dello stesso anno 1778., che avesse il Tribunale eseguiti i suoi decreti, malgrado la pendenza dell'articolo generale presso la Real Camera (3).

In vista di tal Sovrana risoluzione avea la Regia Camera ordinato, che si eseguisse il ripartimento fatto dal Segretario della terza Ruota; che l'Attuario del negozio avesse proceduto all'

(1) *Fol.* 509. & 562.
(2) *Fol.* 633. & 634.
(3) *Fol.* 21. *ad* 23. & 25. *a t. ad* 26. *Atti correnti.*

all' esazione della bonatenenza dovuta da' Cittadini Napoletani per lo terzo maturato in quell' anno; e che lo stesso Segretario della terza Ruota avesse fatto il calcolo dell' attrasso decorso dal giorno del decreto della Regia Camera, salva la provvidenza da darsi sul pagamento del decennio decorso prima di detto decreto (1). Allora fu, che vedendo la Città di Napoli, di non poterle più giovar l'eternato esame dell' articolo generale, impiegò tutta la sua potenza, per impedir direttamente l' esecuzione del giudicato. Di fatti dopo esserle riuscito di ottener un biglietto del Marchese della Sambuca in data de' 10. Gennajo del 1779., col quale faceva sapere alla Segreteria d' Azienda; di avere il Re risoluto, che la Regia Camera della Sommaria avesse sospeso, di dar esecuzione alla precedente sua Real determinazione de' 18. Dicembre, e che nel termine di due mesi avesse fatto relazione; ottenne la Città di Napoli altro dispaccio de' 21. dello stesso mese, che nel farsi l' ordinata relazione, trattata si fosse una tal pendenza coll' intervento di cinque Consiglieri aggiunti (2).

Or nell' atto, ch' erasi unito il Tribunale della Camera cogli aggiunti Ministri nel dì 23. Giugno del 1779. per lo disimpegno de' Sovrani comandi, fu scritto il fatale consenso dell' Avvocato di Aversa, col quale permetteva, che si fossero ricevute, e discusse le nullità, e la reclamazione prodotte dalla Città di Napoli (3). Quindi senza parteciparsi a S. M. un tal avvenimento, e senz' attendersi la Sovrana risoluzione, si vennero ad ammettere, e discuter gl' incompetenti gravami della Città di Napoli nel giorno 2. di Maggio del 1780. Onde fu, che rivocati gli antecedenti due decreti, si venne aperto un termine ordinario sopra tutte le cose dedotte, e pretese tanto dalla Città di Napoli, quanto dalla Città di Aversa, e dai Casali, ed anche sulla unità, o separazione del territorio di Aversa, e de' Casali: e intanto fu ordinato, che ciascuna Università e di Aversa, e de' Casali fatto avesse il proprio catasto; ma che questo non si fosse eseguito rispetto ai Cittadini Napoletani, se non visto l' esito del termine (4).

Domando intanto col massimo rispetto: qual era l' incarico dato da S. M. al Tribunale della Camera, ed ai cinque Ministri aggiunti nel presente rincontro? Si è creduto, che un tale incarico fosse lo stesso, che dato si era alla Real Camera di

A 5 S. Chia-

(1) *Fol.* 25. *a t.* & 26.
(2) *Fol.* 27. & 30.
(3) *Fol.* 53.
(4) *Fol.* 102.

S. Chiara, di doversi o non ammettere il secondo rimedio. Or per quanto si leggano, e rileggano e il biglietto sospensivo del Marchese di Sambuca, e li corrispondenti Reali dispacci de' 10., e 21. Gennajo del 1779., altro incarico non avea ricevuto la Regia Camera, che *di far relazione a S. M. sul ricorso della Città di Napoli*. Veggiamo adunque, qual si era la domanda contenuta in tale ricorso, che vedesi fortunatamente rimesso da S. M. al Tribunale della Camera insiem con una memoria della stessa Città.

Nel ricorso, dopo essersi doluta la Città di Napoli dell' ultima risoluzione de' 18. Dicembre, si fece la seguente domanda: „ Che la M. V., sospendendo le sue Sovrane provvidenze sulla consulta della Camera, si compiaccia di ordinare alla Real Camera di S. Chiara, che subito senza altro ritardo coi Ministri aggiunti, che si trovano già dalla M. V. dati, esamini, e decida il suddetto punto generale, per poter poi la M. V., dopo questa decisione, risolvere quello, che stimerà più proprio, e conforme alle leggi (1). "

Nella memoria essendosi dalla Città ripetute le stesse doglianze, si conchiude: „ Potrebbe la Maestà del Re compiacersi sospendere l'esecuzione del dispaccio dato fuori, ed ordinare al Tribunale della Regia Camera, che riferisse, inteso chi convenga, a che ascenda l'importo de' pesi Fiscalarj, che la Città di Aversa esagera unitamente con i Casali, di non poter soddisfare, per indi il Re prender le Sovrane risoluzioni (2). "

Dunque se la Città non avea altro domandato, che di sospendersi gli ordini dati da S. M. per l' esecuzione del giudicato della Regia Camera, e di riferir questa sull' importo de' pesi Fiscali di Aversa, e de' Casali, e che intanto si sollecitasse la Real Camera di S. Chiara per l' esame del punto generale; e se il Re non altro avea comandato alla Sommaria, che di riferire su questo ricorso, e di sospendersi intanto l' esecuzione della Real determinazione de' 18. Dicembre; dov' è, che S. M. avesse incaricato la Camera della Sommaria per l'esame dell'articolo di potersi, o non accordare alla Città di Napoli il secondo rimedio?

Non vorrei pertanto, che si ripetesse in iscritto quel che a voce si assunse per la Città di Napoli: che l' incarico dato al Tribunale della Regia Camera per la competenza del secondo ri-

(1) *Fol.* 30. & *at. Proc. curr.*

(2) *Fol.* 31. *d. Proc.*

rimedio, venne più chiaramente conferito al medesimo con due succesivi dispacci de' 18., e 20. Febbrajo prossimo seguente. Molti equivoci, che prendono i grandi Avvocati in parlar le cause sulle asserzioni, e foliarj de' Procuratori, vengono nobilmente emendati, allorchè seggono al tavolino per concretar l'idee, e darle alle stampe. Ad ogni modo, io stimo d'informar la Regia Camera del vero senso e tenor di questi due rescritti.

Col primo si degnò S. M., di reassumer una rappresentanza degli Eletti della Città di Napoli, che doleansi, di essersi condannati i suoi Cittadini al pagamento della bonatenenza per un sol voto, e di non aver voluto la Regia Camera ammettere il rimedio delle nullità avverso il decreto del 1758., tutto che ammesso lo avesse contra due decreti uniformi nella causa del Monistero de' PP. Verginiani coll' Università di Marigliano. Sicchè avendo fatto istanza essi Eletti „ di ordinarsi „ alla Camera, che unitamente coi Consiglieri aggiunti avesse riferito con distinzione a S. M., in che maniera nell'anno 1758. fu decisa la restituzione *in integrum* da essi prodotta, e per qual motivo le nullità prodotte dal Monistero di Marigliano non si eran restituite, ma eransi discusse, „ e le nullità all' incontro prodotte dalla Città di Napoli si „ erano restituite (1): „ S. M. comandò „ di rimettersi questa „ rappresentanza alla Camera, affinchè assieme colli cinque „ Consiglieri aggiunti nell'eseguire l' informo ordinatole, avesse tenuto presente, e riferito su di quello che per parte „ degli Eletti erasi dedotto (2). „ Col secondo dispaccio fu rimesso alla Regia Camera un ricorso di alcuni Cittadini Napoletani, che doleansi della Città di Aversa, la quale pretendea introdurre dazj sulli beni da esso lor posseduti nel suo territorio, senza badarsi alla promiscuità osservata per lungo corso di anni tralle due Città di Napoli, ed Aversa; *affinchè lo avesse tenuto presente in quel che dovea praticare sull'assunto* (3).

Questi due rescritti, anzichè fermar l' assunto della Città di Napoli, lo distruggono affatto. Non solo il Re non ebbe mai la mente di delegare alla Camera della Sommaria l' incarico dato alla Camera di S. Chiara, e di abilitarla a risolvere, se potea, o non ammettersi il secondo rimedio contro agli uniformi suoi decreti; ma comandò espressamente, di dover la

A 6 Ca-

(1) *Fol.* 35. 42. & 43. (2) *Fol.* 36.
(3) *Fol.* 48.

Camera eseguire l'informo a lei ordinato sull'assunto, tenendo ancor presente, e riferendo sull'esposto. Ma quel che più rileva il difetto di giurisdizione del Tribunale, si è, che nè anche i Ricorrenti sognarono di supplicar S. M., perchè si fosse compiaciuta di delegare alla Sommaria l'incarico dato alla Camera di S. Chiara.

Ma fingasi pure, che avesse il Re comandato, di dover la Camera della Sommaria proceder all'esame, e relazione dell'articolo commesso alla Camera di S. Chiara: potea ella eseguire il suo parere, se prima non venisse approvato da S. M., ed avesse dispensato il Re colla pienezza della sua Potestà alle antiche, e recenti leggi proibitive di qualunque gravame contra due uniformi decreti de' Magistrati supremi? So bene quel che dicesi dalla Città di Napoli per la legittimazione di questo irregolarissimo atto del Tribunale. Il consenso cioè dell'Avvocato di Aversa, e l'approvazione data da S. M. non meno al consenso, che al successivo decreto della Regia Camera. Vedremo di quì a poco, quanto valga il consenso; da che prima conviene discuter la pretesa approvazione di S. M.

Non vi è dubbio, che dopo l'atto del consenso sino al giorno della decisione, cioè dai 23. Giugno del 1779. sino ai 2. di Maggio del 1780., v'intercessero tre rimostranze del Tribunale, e cinque Reali dispacci; e che seguirono alla decisione un'altra relazione della Regia Camera, ed un corrispendente Sovrano rescritto. Ma in questi rescritti e rimostranze non trovo verun indizio dell'ideata Real approvazione.

La prima rimostranza, che porta l'epoca de' 4. Dicembre 1779., vedesi dispacciata nel dì 18. dello stesso mese. La Camera altro non disse a S. M., che comechè la causa si avesse dovuto decider nello scorso mese; pur tuttavolta, attenta l'infermità del fu Consiglier Guidotti, ed essendo stato primo appuntamento, avea differita la decisione dopo le Ferie Natalizie, con rimettere al Sovrano arbitrio la surrogazione di altro Ministro. A ciò rispose il Re *che informata la M. S. del tutto, attenta l'infermità del Guidotti, veniva a surrogar per aggiunto il Consiglier Corradino* (1).

A questo dispaccio ne siegue un altro de' 21 Febbraro del 1780., col quale S. M. rimise alla Regia Camera un memoriale della Città di Napoli, che chiedeva, di tenersi presente nella discussione delle nullità l'esenzione goduta per più secoli dalli suoi

(1) *Fol.* 59.

suoi Cittadini bonatenenti nel territorio Aversano; *affinchè la Camera tenesse il tutto presente per l' uso, che corrispondea nell' esame della dipendenza* (1).

Il terzo dispaccio è in data de' 29. del seguente mese di Marzo. Col medesimo rimettendo S. M. alla Regia Camera una supplica della stessa Città di Napoli, colla quale implorava, che con effetto, e senza ulterior dilazione si fosse decisa la causa nel successivo dì 30., comandò la M. S., *che quando ostra non vi fusse chiara, leggitima, e fondata causa in contrario, con effetto venisse decisa la causa nella giornata appuntata del dì 30 di Marzo* (2).

Nel giorno medesimo de' 30 Marzo fu spedito alla Camera un quarto dispaccio, con cui incaricandosi S. M., di non essersi decisa in quel giorno la causa per lo scrupolo fatto dal Marchese Porcinari, e di dover partire nel dì seguente per accesso il Presidente Torelli; comandò, *che nel giorno immediato al ritorno di detto Presidente Torelli si facesse la causa, e prima che partisse per Palermo il Consultore Asmundo Paternò* (3).

Il quinto dispaccio porta l'epoca de' 27. Aprile. Egli ci fa benanche sapere il tenore dell'altre due rimostranze della Camera. Ma tanto è lontano, di aver potuto S. M. abilitare il Tribunale all' ammissione del secondo rimedio, quantochè vedesi registrato negli atti dopo la decisione della causa nel dì 11 Maggio. Con questo rescrisse S. M., *di rimanere informata di quanto avea la Camera rappresentato con due sue consulte de' 22, e 24 di quel corrente mese, toccanti all' appuntamento già fatto, di trattarsi, e decidersi la causa nel giorno 2 dell' entrante mese di Maggio* (4).

Molto meno può dubitarsi, che decisa la causa nel dì 2. di Maggio, fu nel giorno stesso partecipata la decisione a S. M., e che nel dì 6. venne rescritto alla Regia Camera *di rimanere la M. S. informata della decisione fatta dal Tribunale nella mattina dei 2. dello stesso mese* (5).

Or dopo aver minutamente trascritte le formole delli Reali dispacci, ed additato il tenor delle rimostranze del Tribunale, che succedettero al consenso dell' Avvocato di Aversa, ed alla stessa decisione della causa; non credo, che possa più sostenersi dalla Città di Napoli quel che fu detto francamente in

 par-

(1) *Fol.* 63.
(2) *Fol* 81.
(3) *Fol.* 85.
(4) *Fol.* 103.
(5) *Fol.* 104. *ad* 105.

parlarsi la causa. Che il consenso cioè dell'Avvocato di Aversa venne autorizzato dagl'innumerevoli Sovrani dispacci, coi quali il Re non solo comandò di discutersi le nullità prodotte dalla Città di Napoli, ma venne dippiù ad approvare la seguita decisione. Farei torto non meno alla docilità degli Avvocati, se pur li credessi nel medesimo sentimento, che al retto discernimento della Regia Camera, se mai dubitassi di non averne fin da prima conosciuta la patente fallacia. Quando il Tribunale avesse opinato, ciocchè opinar dovea, di non esser sufficiente il consenso dell'Avvocato per l'ammissione di un gravame riprovato dalle leggi, ch'ei medesimo avea fatto restituire alla Parte producente, e che avea il Re comandato a sua consulta, di non doversi ammettere; dovea farne segnatamente consulta a S. M., ed attender dal Trono un'espressa dispensa alle leggi generali, ed al recente divieto del 1759. (1). Qualunque rescritto, che mai avessero le Parti indirettamente ottenuto, e qualunque generale espressione che usata si fosse dal Re per la discussione delle nullità, senza dispensare nominatamente alla legge, ed incaricarsi della delegazione, e degli ordini dati sull'assunto alle due Camere di S. Chiara, e della Sommaria; anzichè eseguirsi, obbligavan la Regia Camera a riferire per le specifiche Sovrane dichiarazioni (2). Ma avendo io riscontrato le additate rimostranze del Tribunale, e le suppliche stesse della Città di Napoli, su le quali caddero li prelodati Reali dispacci; non solamente ho trovato, di non esersi

(1) *Si quid vero in iisdem legibus latum fortassis obscurius fuerit, oportet id ab Imperatoria interpretatione patefieri, duritiamque legum nostrae humanitati in congruam emendari. L. 9. Cod. de legib. & constit.*

Si enim in praesenti leges condere soli Imperatori concessum est: & leges interpretari solo dignum Imperio esse oportet.... Et quare omnes ambiguitates Judicum, quas ex legibus oriri evenit, aures accipiunt nostras, si non a nobis interpetratio mera procedit? vel quis legum aenigmata solvere, & omnibus aperire idoneus esse videtur, nisi is, cui soli legislatorem esse concessum est? Explosis itaque his ridiculosis ambiguitatibus tam conditor, quam interpres legum solus Imperator jure existimabitur. L. 12. Cod. eod.

(2) *Praescriptione mendaciorum opposita: sive in juris narratione mendacium veperiatur, sive in facti, sive in tacenti fraude pro tenore veritatis non deprecantis affirmatione datum Judicem cognoscere debere, & secundum haec de causa convenit ferre sententiam. L. 2. Cod. Si contra jus.*

Et si non cognitio, sed exsecutio mandatur, de veritate precum inquiri oportet: ut si fraus intervenerit, de omni negotio cognoscatur. L. 4. Cod. eod.

Notam infamiae subituro eo, qui vel astute ea interpretari voluerit, vel impetrato impugnare rescripto, nec habituro fructum per surreptionem eliciti. & Judice, si dissimulaverit, vel ulterius litigantem audierit, vel aliquid allegandum admiserit, & sub quodam ambiguitatis colore ad nos retulerit, triginta librarum auri condemnatione plectendo. L. 2. Cod. de Leg. & const.

ſerſi chieſta la Sovrana approvazione ſul conſenſo dato dall'Avvocato di Averſa; ma ho pur oſſervato, di non eſſerſi affatto manifeſtato a S. M. un tale conſenſo. E ſe mai la Regia Camera non creda alla mia oſſervazione, potrà ella aſſicurarſene dal regiſtro delle ſue conſulte.

Comprendo beniſſimo, che patrocinata la Città di Napoli dai primi Avvocati del Foro, e condotta la cauſa dalla mano maeſtra del più ſagace Dottor de' noſtri tempi, cercava coſtui per vie oblique, e a forza d' induzioni ſanar la nullità inſanabile del decreto Camerale. La ſteſſa affettazione, di far riferire a S. M. gli atti meccanici, ch' eran ſeguiti nel Tribunale per l' appuntamento, e deciſione della cauſa, dimoſtra evidentemente, che eſſendo ben conſcj i Difenſori accortiſſimi della Città di Napoli, di eſſer nullo ed irregolare, quanto operavaſi dal Tribunale della Regia Camera, cercavan di ottenere indirettamente qualche ſanatoria alle nullità commeſſe. A che farſi tali rapporti, ſe ne' riſpettivi appuntamenti della Camera, e nella ſteſſa deciſione de' 2 Maggio non eraſi detto di farſene conſulta a S. M.? Chi non reſterà ammirato, che la Camera della Sommaria, la quale contraddicendo alla precedente ſua conſulta approvata da S. M. per l' eſecuzione del giudicato, e ſapendo di operare in contraddizione delle leggi, e di pender nella Camera di S. Chiara l' eſame dell' articolo generale, avea francamente ammeſſo e deciſo il ſecondo rimedio, ſenza alcuna cognizione ed aſſenſo del Legislatore; abbia poi avuta tanta ſollecitudine, di conſultar ultroneamente ſopra punti indifferenti, ed eſtranei dalla Sovrana intelligenza! Ciò non può altrimenti capirſi, che per la maſſima, *qui deficit in neceſſariis, abundat in ſuperfluis*.

Il Ciel mi guardi dal penſare, che la Regia Camera aveſſe avuto parte in tali baſſezze, ed indecenti manovre. Io ſon perſuaſo, che queſte rimoſtranze ſi fecero in buona fede dal Segretario del Tribunale a ſuggeſtione della Città di Napoli; e che la Regia Camera credette quel che creder non dovea, di eſſer ſufficiente il conſenſo dell' Avvocato di Averſa per l' ammiſſione del riprovato gravame.

Nullità del conſenſo dato dall' Avvocato di Averſa per l' ammiſſione, e diſcuſſione del gravame.

MA baſtava un tal conſenſo, perchè il Tribunale aveſſe uſato di una regalia del Principe, ammettendo un rimedio proſcritto dalle leggi del Regno, e nell' atto che S. M. avea delegata la ſua Camera Collaterale di S. Chiara, perchè aveſſe eſaminato, ſe poteva, o non accordarſi alle perſone privile-

legiate? Io son lontano dal credere, che avesse consentito l' Avvocato o per sola imprudenza, o per fine indiretto, e pensar con equivoco vi un Professore, che portò sempre nel Foro il nome di uomo accorto, ed onesto. Sovente accade ai Condottieri delle cause quel che dicesi de' Generali di armate: che tutto decidendo l'esito felice, o infelice delle grandi azioni, si attribuiscono a virtù loro, o temerità i colpi favorevoli, o avversi della fortuna.

Qualunque non però sia stata la maniera di pensare, e la ragion di consentire di quell' ottimo Avvocato; egli è certo; che non potea dar consenso in pregiudizio della sua Cliente. Nè si dica, che essendo stato presente il Procuratore, e che avendone avuto una sicura scienza i Deputati e Governanti della Città sua principale nell' intervallo di circa un' anno, che passò tra l'epoca di tal consenso, e la decisione della causa; abbian costoro tacitamente consentito. Poichè son di avviso, che lo stesso Procuratore, e li Decurioni medesimi di Aversa dar non potevano sì pregiudizievol consenso, senza un pubblico, e solenne parlamento (1).

Del resto suppongasi ancora, che l'intero Comune di Aversa prefiato avesse il consenso. Poteva egli comunicare al Tribunale quella giurisdizione, che non avea, e sola dipendeva dalla Suprema Potestà? Si può la giurisdizione prorogar col consenso delle Parti, e render competente un Foro, che sarebbe incompetente alle Parti medesime. Ciò però non può verificarsi, che dove il Magistrato abbia insita la giurisdizione *quoad rem*, e manchi in lui *quoad personas litigantium*. Ma quante volte il Giudice non abbia affatto la giurisdizione, o pur non l'abbia, che sopra talune contese, ed objetti, non può in tal caso comunicarsegli dal consenso delle Parti contendenti (2). Questa massi-

(1) Si rivolga contra di Napoli l'avvertimento dato dal di lei dotto Avvocato nella *nuova Difesa* stampata a favor suo nel 1780 pag. 22.
,, E quando anche gli Avvocati della Città di Napoli di proprio moto avesserо asserito quel che dice l'Avversario, neppure può venirle male, perchè il Principale non è risponsabile, riducendosi ad un errore, ed errore di fatto, come sta scritto per la *Leg. 2. de error. Advoc.*
,, Cosicchè gli Autori del Foro hanno stabilito, che l'Università non viene pregiudicata, se non se per gli atti fatti in pubblico Parlamento. *Surd.*.. *Burat.*.. *Mantic.*.. *Feren.*.. *Post.*..

(2) *Voet ad Pand. tit. de jurisd. n. 17.* = *Quin immo Collegiis illis, atque corporibus, quibus certæ tantum causæ juris dicundi gratia sunt demandatæ (qualia apud nos Collegia rei maritimæ præfecta, Ordinum delegati, ut & delegati ab urbis cujusque magistratu ad certas in urbe causas tractandas, veluti pupillares, ma-*

massima legale è tanto più adatta nella specie in quistione, quantochè il Re avea riservato a se, ed alla sua Camera Collaterale la decisione dell'articolo controverso.

Ma io spingo più oltre il difetto della giurisdizione. Fingasi pure, che il consenso della Città di Aversa avesse potuto prorogar la giurisdizione alla Camera della Sommaria, ch'era il Giudice competente del Fisco, e delle Università contendenti. Poteva mai un tal consenso comunicar la stessa giurisdizione ai cinque Ministri aggiunti, ch'erano incompetenti *quoad rem, & quoad personas*? Questi non eransi da S. M. delegati, che per esaminar come sopra il ricorso della Città di Napoli, e consultar la M. S., se dovea o non sospendersi l'esecuzione del giudicato, fino a che la Real Camera di S. Chiara non avesse deciso l'articolo generale del secondo rimedio (1).

Potea quindi stare, che dopochè la Camera avesse consultato in unione de' medesimi sul ricorso della Città di Napoli, e dopochè S.M. si fosse determinata di accordare a costei il controverso rimedio; avesse non dimeno comandato, di discutersi il gravame accordato o dal solo Tribunale della Camera, o con diversi Ministri aggiunti. Ma essendo questo un articolo, che si è validamente promosso, e senza dubbio sostiensi dalla stessa Città di Aversa, io vengo in altro aspetto; ed in nome de' Casali a distrugger il decantato consenso dell' Avvocato di Aversa.

Si abbia dunque per vero, che il consenso della Città di Aversa potea comunicare alla Regia Camera, ed ai Ministri aggiunti quella facoltà di giudicare, che ad essoloro mancava. Domando di grazia: bastava il solo consenso della Città di Aversa, senza accedervi benanche il consenso de' Casali?

Fa-

trimoniales, nauticas, &c.) non recte fit prorogatio illorum negotiorum, quæ mandato publico (instructionem dicunt) non sunt expressa. Eoque facit, quod latrunculator, idest, cui specialiter datum, ut de latronibus cognoscat, ac judicet de causis pecuniariis judicare vetatur. Idemque in Foris privilegiatis statuendum existimo; atque adeo nullam esse prorogationem ab illis factam, qui privilegio fori non sunt donati, si se privilegiato vellent foro subjicere; ne privilegium certarum personarum, causarumque intuitu indultum, ex aliorum quorumcumque prorogare volentium arbitrio in jus comune degeneret.

(1) *Leg. 1. C. Si a non competente judice judicatum esse dicatur.*

Judex ad certam rem datus, si de aliis pronunciavit, quam quod ad eam rem pertinet, nihil agit.

L. 2. eod.

Si militaris judex super ea causa, de qua civilibus actionibus disceptandum fuit, non datus a quo dari poterat, cognovit: etiam remota appellatione, id quod ab eo statutum est, firmitatem judicati non habet.

Farei una jattura nojosissima di tempo, qualor volessi dimostrare, che la gran causa pendente in Regia Camera, se guarda l'interesse della Città di Aversa come dieci, guarda come cento e più l'interesse de' Casali. Tutti i decreti interposti nella causa tra Napoli, ed Aversa, o si consideri la di lor formola, o pure la di loro essenza, si estendono non meno ad Aversa, che ai Casali. Aversa, ed i Casali, tutto che sieno uniti contra di Napoli, sono stati sempre indipendenti e separati fra loro. Avvocati, e Procuratori diversi; istanze, ed allegazioni distinte; principj ancor varj, e particolari ragioni: e nulla mai si è fatto nella causa fra Napoli, ed Aversa fino al 1758., in cui seguì il secondo giudicato contra di Napoli, se non intesi principalmente i Casali.

Non così si è praticato nell'ultimo giudicato tra Napoli, ed Aversa. Quanto vedesi fatto a tal uopo, tutto si è operato senza veruna intelligenza de' Casali. Tanto negli appuntamenti innumerevoli della causa, quanto nelle istanze, nei ricorsi, e nelle notifiche di qualunque atto, e dello stesso diffinitivo decreto, si veggon notificati i soli Avvocati, e Procuratori di Napoli, e di Aversa. Dunque o dee dirsi, di esser nullo ed illegittimo tuttociò, che si è fatto, senza sentirsi i Casali; o quando valer potesse contra di Aversa, non può mai nuocer ai Casali: ed aver si dee per loro, come non fatto; l'ultimo decreto del 1780.. Sicchè avendo costoro per se gli antecedenti due decreti passati in giudicato, coi quali fu deciso di dover li Cittadini Napoletani pagar la bonatenenza per li beni da esso lor posseduti nel territorio di Aversa, e de' Casali; non può il termine dato in contraddizione di Aversa impedir ai Casali l'esecuzione del giudicato, e l'esazione della bonatenenza.

A Me non resta a riflettere altro intorno all'ordine della causa de' Casali, ed Aversa contra di Napoli, che accennar due perentorie eccezioni, le quali impedivan direttamente l'ammissione del secondo rimedio.

La prima, che nella legge recentissima del 1759., rinnovandosi la disposizione delle antiche Prammatiche, fu espressamente deciso l'articolo in quistione. Cioè, che dopo due decreti uniformi, o sentenze profferite dai Tribunali, che hanno nel giudicare le prerogative del Prefetto Pretorio, come sono la Camera di S. Chiara, la Camera della Sommaria, ed il Sacro Consiglio; non debba ammetterfi alcun richia-

mo

mo, ancorchè voglia prodursi da persona privilegiata. Tanto è ciò vero, quanto che si eccettua il caso, *quando dopo il primo decreto, prodottosi il rimedio della restituzione in integrum, siasi deciso, di non aver luogo, o perchè chi l'ha prodotto non sia persona privilegiata, o per lo tempo elasso, o per altro motivo* (1). Dunque essendosi nella causa tra Napoli, Aversa, e li Casali non solo ammesso avverso il primo decreto il rimedio della restituzione *in integrum*, ma anche deciso finodalmente colla formola: *non esse deferendum in integrum restitutioni petitæ pro parte Civitatis Neapolis*; venne con questa formola espressamente esclusa la Città di Napoli dal beneficio del secondo richiamo.

Contra questa Sovrana risoluzione non debbo ometter l'opposizione, di cui la Città di Napoli si ha fatto sempre scudo. Cioè, ch'essendosi promulgata dopo i due decreti uniformi del 1755. e 1758., non potea rivolgersi indietro, ed applicarsi alla causa tra Napoli, Aversa, ed i Casali. Ma io prego il Tribunale a riflettere, che la legge in esame fu declaratoria delle leggi precedenti, anzi un'espressa lor conferma. Per non annojar con autorità legali, o forensi i Senatori gravissimi, che debbon decider l'articolo, presento ai medesimi l'aforismo del saggio Bacon da Verolamio: *Lex declaratoria omnis, licet non habet verba de preterito, tamen ad preterita ipsa vi declarationis omnino trahitur. Non enim tum incipit interpretatio, quum declaratur, sed efficitur tamquam contemporanea ipsi legi* (2). Ma più è da notarsi in questa legge, che non solo comandò S. M., *di osservarsi esattamente il disposto dalle Prammatiche del Regno; ma dichiarò per abuso, da non doversene aver ragione alcuna qualunque esempio, o giudicatura in contrario che si sia fatta, come quella ch'essendo opposta alla chiara disposizione delle leggi, è nulla di sua natura*. Or se il Legislatore dichiarò nulle le giudicature già fatte contra le antiche Prammatiche; qual ragione dovrà tenersi del decreto del 1780., che fu profferito ad onta delle antiche, e della recente Prammatica del 1759.?

La seconda perentoria eccezione si era, che anche nell'ipotesi di potersi accordare alla Città di Napoli, come persona privilegiata, il secondo beneficio; un tal gravame non poteva mai accordarsele contra le Università di Aversa, e de' Casali, che sono persone pri-

(1) *Pragm. XX. de ord. & forma judic.*
(2) *De justitia universali aphor. 51.*

privilegiate piucchè la stessa Città di Napoli. Questa ha più volte dichiarato presso gli atti, che nella presente causa il vero interesse è de' particolari suoi Cittadini bonatenenti, non già di lei (1). All'incontro le Università d'Aversa, e de' Casali sono direttamente, ed universalmente interessate; da che il prodotto delle bonatenenze viene a versarsi nella massa comune, non già nella borsa de' privati. Dippiù siccome le Università di Aversa, e de' Casali trattano nella causa *de damno vitando*; così i bonatenenti Napoletani, e la Città di Napoli non trattano che *de lucro captando*. Poichè pretendendo costoro, di esser immuni dalla bonatenenza, pretendono in conseguenza, che il peso della medesima vada a gravitar sopra le Università contradditrici, e ad alterare in danno dei lor Naturali li rispettivi onciarj. Ma stà scritto in legge, che dove concorrano persone ugualmente privilegiate, cessar debba qualunque beneficio, e privilegio, specialmente per colei, che tratti *de lucro captando*; e che per effetto del pari privilegio, riduconsi i privilegiati al dritto comune (2). Dunque ancorchè deciso si fosse dalla Camera di S. Chiara, di poter le persone privilegiate esperimentar due successivi rimedj; pur la Città di Napoli non avrebbe potuto avvalersene contra le Università di Aversa, e de' Casali.

Comunque in conseguenza si esamini per ordine l'ultimo decreto del 1780., comparirà sempre nullo, irregolare, ed invalido. Ed ecco il perchè vedendo il Regio Fisco una sì evidente nullità, ed il gran sacrifizio, che cercavasi far de' Casali assenti, ne chiese formalmente il ricorso. Vero è, che un tal ricorso non vedesi scritto in dorso del decreto, anzi dicesi nell'immediato Real Dispaccio de' 6. Maggio, di aversi riservato l'Avvocato Fiscale del Real Patrimonio la facoltà di produrlo. Ma io ho rilevato da un antico certificato del Segretario della Regia Camera, *che avverso del decreto, dal fu Avvocato Fiscale D. Perdinando de Leon si domandò il ricorso nell'atto della decisione seguita, che fu notato dallo stesso Segretario nel libro de' notamenti* (3).

Do-

(1) *Fol. 526.*
(2) *L. 11. §. 6. Dig. de minorib. Idem queritur, si minor adversus minorem restitui desiderat, an sit audiendus: & Pomponius simpliciter scripsit, non restituendum.*
(3) *Fol. 155. vol. 4. Atti per l'Università di S. Cipriano.*

Li decreti di termine del 1556., e del 1751. non possono in verun modo influire al decreto del 1780.

DOpo tante riflessioni fatte a nome de' Casali, per mostrar il disordine dell'ultimo decreto del 1780., e far quindi valere il precedente giudicato del 1755. e 1758.; mancherei senza dubbio al dover mio, se omettessi di rispondere a quel decreto di termine del 1556., che si pretende interposto sulla stessa contesa della bonatenenza, e rinnovato nel 1751. Si ricorderà felicemente il Tribunale di quei tratti di eloquenza, coi quali s'impegnò l'Avvocato di Napoli di dar lustro, e vita a questi fatul; e perenti decreti. Ei sostenne francamente, che la causa presente fin da tre secoli indietro fu sottoposta dalla Regia Camera a termine ordinario; e che essendosi questo rinnovato con più decreti del Tribunale medesimo nel prossimo scorso secolo, anzichè dirsi nullo il decreto del 1780., dovean dichiararsi nulli, ed irregolari li due uniformi decreti del 1755., e 1758.. Per la massima a buon conto da me adottata contra di Aversa, *quod quisque juris in alterum statuerit, ut ipse eodem jure utatur*, cercò il valentissimo Avversario, di rivolger contra di Aversa, e de' Casali la stessa formidabil armadura del precedente giudicato, che vien da costoro impugnata contra di Napoli.

Non è nuova per altro questa dilatoria eccezione della Città di Napoli. Così nelle antiche allegazioni, e dissertazioni, che nelle ultime scritture pubblicate in difesa della Città di Napoli, fu posto in veduta questo antico termine ordinario pendente sulla causa. Ma la Regia Camera non l'ha mai valutato, e tuttochè nel 1780. si fosse indotta a dar termine ordinario, pur non sognò di rinnovar quello del 1556.. Ed in qual modo potea il Tribunale insufflar lo spirito ad un giudizio estinto, e tutto diverso dalla causa presente? Io prego il diligentissimo Signor Presidente Commessario, ad assicurar cogli atti alla mano la Regia Camera di quanto avrò l'onor di asserire su questo proposito.

Il decreto del 1556. si ha dalla copia di taluni atti di Regia Camera trasmessi nel S. Consiglio (1). I medesimi cominciano con un' istanza di un cittadino di S. Antimo, e di altri otto forestieri, che dissero, di possedere fondi nel territorio di S. Arpino. Costoro si dolsero, che l'Università di S. Arpino avea spedito provvisioni contra di essi, perchè avessero pagato le ordinarie, e straordinarie funzioni Fiscali sul pretesto di pos-

(1) *Fol. 164. ad 167. Atti per la Città di Aversa colla fedelissima Città di Napoli.*

posseder beni nel di lei territorio, e di essersi quivi accatastati insiem coi beni de' Naturali del luogo. Assunsero pertanto, ch' essendo sito il Casale di S. Arpino nel territorio di Aversa, e non avendo egli alcun territorio separato, non eran tenuti i possidenti forestieri, di pagar come bonatenenti le funzioni Fiscali, tuttochè li di loro beni si trovassero accatastati in alcuno de' Casali Aversani. Quindi chiesero, ch' essendo il territorio di Aversa promiscuo con questo di Napoli, nel quale i bonatenenti non contribuiscono cogli altri Casali, ma ciascun possessore paga nel suo Casale le funzioni Fiscali secondo il numero de' fuochi; non dovessero perciò molestarsi, e che sospender si dovesse l' esecuzione delle provisioni spedite, e restituirsi loro qualunque cosa si trovasse esecuta, o esatta. Secondo questa istanza veggonsi spedite le provisioni *pro notificatione* in data degli 8. Febbrajo 1556.

Siegue l' atto della notifica fatta alla Università di S. Arpino, ed alli di lei Sindacó, ed Eletti, *alta, & intelligibili voce in loco solito, & consueto*, nel dì 13. dello stesso mese. Ed ai 22. di Febbrajo medesimo a relazione del Presidente Magnani venne interposto dalla Regia Camera il seguente decreto: *Quod præstita fidejussoria cautione per dictos bonatenentes de stando juri cum dicta Universitate S. Elpidii, & eidem solvere quidquid per dictam Regiam Cameram fuerit judicatum, executio facta restituatur, & carcerati liberentur, prout præsenti decreto restituuntur, & liberantur; & detur prout præsenti decreto datur terminus juris utrique Parti ad probandum incumbentia in præsenti causa, & intimetur.*

Nello stesso dì 22. vedesi notificato *lo egregio Procuratore* di S. Arpino; ed ai 9. del seguente mese di Marzo fu dato *domi* il termine di dieci giorni *utrique Parti ad probandum &c.*. Ma nel dì 30. di Maggio dello stesso anno 1556. fu profferito dalla Regia Camera il seguente decreto: *Visis actis per magnificum U. J. D. Dominicum Paulum de Magnanis dictæ Regiæ Cameræ Præsidem, & præsentis causæ Commissarium, & de eisdem facta relatione in dicta Regia Camera coram Domino Locumtenenti & aliis magnificis Dominis Præsidibus ipsius Regiæ Cameræ, fuit per eamdem Regiam Cameram consensu provisum pariter & decretum, quod præsens causa remittatur, prout præsenti decreto remittitur ad S. R. C., hoc suum, & intimetur.*

Finiscono gli atti colla seguente istanza: *Vincentius Saja Procurator Universitatis, & Hominum S. Elpidii præsentando præsen-*

tia

ria acta in S. R. C., instat in causa procedi ad ulteriora, & provideri indemnitati ejus Principalium, omni modo meliori &c.

Benchè veggansi descritte le nove persone contendenti coll' Università, pure a riserva del primo bonatenente, che dicesi di Santantimo, degli altri otto non si enuncia la patria, Mabil tenor dell' accennata istanza, e molto più l' epigrafe de' due decreti di termine, e dell' ultimo rimessivo della causa ci assicurano, di non esservi alcun Napoletano: *In causa Universitatis, & Hominum S. Elpidii cum nonnullis particularibus Civitatis Aversae, Casalis S. Antimi, & Pomigliani, bonatenentibus in dicto Casali S. Elpidii &c, & super solutione functionum Fiscalium pro bonis, quae possident in territorio dicti Casalis S. Elpidii, & aliis, ut in actis dictae causae continetur.*

Alla veduta di questi atti, crederei di offendere il discernimento della Regia Camera, se volessi dimostrarle, che quel decreto di termine è tanto applicabile alla causa presente, quanto i geroglifici delle piramidi d' Egitto alla concessione di *Octabo* del Duca Sergio. Ma quando pur vi fosse stata uniformità tra l'uno, e l'altro giudizio; si avrebbe non dimeno dovuto cominciar *ex integro*. Poichè essendosi la stessa Regia Camera dichiarata incompetente nella cognizione dell' antico giudizio, non potrebbe stranamente applicarci quel termine ordinario, che forse fu compilato ne' mesi intermedj di Marzo, ed Aprile del 1556., e svanì totalmente, rimettendosi la causa al S. Consiglio. Potrebbe sibbene informarci la Città di Napoli dell' esito, che ebbe il giudizio nel S. Consiglio, per meglio combinar l' idee tra quello, ed il presente.

Ciò non ostante (replicherà la Città di Napoli) il fu Presidente Vargas di onorata memoria, e lo stesso Tribunale della Regia Camera rinnovarono nel 1751. l' antico termine del 1556. Egli è vero; ed è vero puranche, che dopo essersi ordinata la rinnovazione del termine, furono di mano in mano abilitati con altri decreti *domi*, e anche *per Regiam Cameram*, innumerevoli bonatenenti Napoletani, altri ad obbligarsi presso gli atti di pagar la bonatenenza, visto l' esito del termine, altri a dar intanto idonea cauzione, ed altri a fare l' effettivo deposito. Ma tutte queste provvidenze quanto sono inutili a fermar l' assunto della Città di Napoli, altrettanto giovano ad Aversa, ed ai Casali, per esser efecutivamente soddisfatti di tutte le quantità attrassate, in forza di tali obbligazioni, pleggerie, e depositi fatti *penes acta*. (c)

Nel

Nel 1751. erasi acceso un particolar litigio fra taluni Naturali di S. Arpino, la Università, ed il Duca suo util possessore. Essendosi doluti i Cittadini, che gli amministratori colludendo col Barone non curavan di pubblicare il catasto; furono date dal Presidente Vargas varie provvidenze per la sollecita sua pubblicazione, e per lo pagamento eziandio della bonatenenza (1). Ma essendosene gravato il Duca, e con lui l'Università benanche di Succivo a nome de' suoi Naturali, pretesero amendue, che pendente il giudizio della promiscuità tra Aversa, e li di lei Casali, non doveano astringersi al pagamento della bonatenenza. Contemporaneamente videsi presentata una vaga istanza della Città di Napoli, la quale ricordando al Tribunale, di esser tuttavia pendente l'informo ordinato da S. M. sulla di lei domanda, di non farsi il catasto nè in Napoli, nè in Aversa, nè in altri luoghi promiscui; fece istanza, di non procedersi intanto ad atto alcuno, e di esser in tutto intesa (2). Quindi si fu, che propostosi l'affare in Regia Camera nel dì 22. Maggio dello stesso anno 1751., fu interposto il seguente decreto: *Quod terminus alias datus sub die 22. Februarii anni 1556. fol. 166. a t. curràt, & currere intelligatur ab hodie, auditis in compilatione ipsius Civitatibus Neapolis, & Aversæ, præstita interim cautione per Illustrem Ducem S. Elpidii de solvendo in beneficium ejusdem Universitatis quidquid fuerit per eamdem Regiam Cameram judicatum* (3).

Dopo questo decreto vennero a stuolo presso gli atti li suddetti Cittadini Napoletani, per esser abilitati, come in fatti lo furono a prestar obbligo, o deposito, o cauzione per lo pagamento della bonatenenza. Ma intanto essendosi notificato il decreto al Procuratore della Università di S. Arpino, la medesima non solamente produsse il rimedio della restituzione *in integrum* avverso il decreto anzidetto, e le successive provvidenze date a favor de' Napoletani; ma facendo vedere, che l'antico decreto del 1556. non era caduto sulla promiscuità tra Napoli, Aversa, ed i Casali; domandò, che *quatenus* vi fosse una tal promiscuità, si avesse a sciogliere a tenor del pubblico parlamento fatto a tal uopo (4). Altri consimili par-

(1) *Fol. 1. ad 8. 29., & 41. d. atti &c.*
(2) *Fol. 96. & 97.*
(3) *Fol. 193. & at.*
(4) *Fol. 135. a t. & 267.*

parlamenti furon prodotti dalle Università di Pomigliano di Atella, di Fratta Piccola, di Orta, di Crispano, e della stessa Città di Aversa (1). Sicchè mandatisi gli atti in ispedizione a nome di queste Università (2), per discutersi la restituzione *in integrum*, e propostasi la causa nel dì 18. Agosto del 1755, si profferì il primo sinodal decreto: *Soluta promiscuitate &c.*

A me rincresce estremamente, di dover notare queste minuzie di fatto in una causa sì rilevante. Ma la franchezza, colla quale gli autorevoli Avvocati di Napoli han colle stampe, ed aringando sostenuto, di esser garentito l' ultimo decreto del 1780. dai decreti del 1556., e del 1751., e di aversi questi a reputar, come decreti passati in giudicato; mi ha obbligato a farne minutamente l' analisi. Spetta ora agli avvedutissimi Ministri votanti, di trarne le conseguenze legittime, senza alcun mio commentario. Se, cioè, il termine aperto nel 1556. sulla contesa territoriale tra l' Università di S. Arpino, ed i Naturali di altri Casali di Aversa, potea o non rinnovarsi sul giudizio della promiscuità promosso dopo due secoli dalla Città di Napoli, e suoi Cittadini contra le Università di Aversa, di S. Arpino, e degli altri Casali. Se intanto essendosi gravate giustamente di tal decreto la Università di S. Arpino, e le altre chiamate in giudizio, possa con coraggio sostenersi, di esser passato il decreto in cosa giudicata (3). Se di più avendo le Università medesime dichiarato con pubblici parlamenti, di volere sciolta l' afferta promiscuità, venne a mutar natura, ed aspetto il primiero giudizio, nel quale dispu-

ta-

(1) *Fol. 274. ad 282.*

(2) *Fol. 283.*

(3) Ben mi ricordo di quel che assunse in parlando l' Avvocato accortissimo di Napoli, per debilitar il gravame prodotto dall' Università di S. Arpino: Di essersi cioè prodotto, dopo scorso gran tempo dal dì della notifica fatta al di lei Procuratore. Il diligentissimo Signor Presidente Commessario può assicurare il Tribunale, che il gravame fu prodotto legittimamente, e che a tal uopo, intese le Parti, furon mandati gli atti in ispedizione, senza punto dolersene la Città di Napoli, e gli altri Interessati. Del resto toglierà qualunque ombra la replica fatta dal Procuratore dell' Università, cui fu notificato il decreto: *Doct. Angelus Albano notificatus die 27. mensis Maji currentis anni 1751. dicit non esse amplius Procuratorem Universitatis prædictæ, & dicit quod se latet nomen Procuratoris a sua Principali electi; verum tamen est, quod stat electus, & constitutus ad omnes causas ipsius Universitatis S. Arpini; ac proinde ex officio instat notificari ipsum novum Procuratorem vel Principalem prædictam. Et quod pejus est, quod replicans fuit remotus absque satisfactione integri honorarii, salvis &c.* (a).

(a) *Fol. 295. a t.*

tavasi non tanto della promiscuità de' rispettivi territorj, quanto della loro indipendenza, e pertinenza. E se infine sieno applicabili i termini dell'azion popolare, che dicasi esercitata nel giudizio del 1556. dai nove forestieri bonatenenti contra l'Università di S. Arpino, per obbligar tutte le Università e di Aversa, e de' Casali nella causa contra di Napoli.

Se non m'inganno, ho pienamente soddisfatto al mio primo assunto contra di Napoli. Poichè dopo aver dimostrato, di esser nullo per ordine, e come non fatto il decreto del 1780., ho anche dissipato quei sostegni, che credeansi dare allo stesso decreto sugli antichi decreti del 1556., e del 1751. Passo quindi a mostrarne la nullità, ed esorbitanza ne' termini ancor di giustizia.

C A P. II.

Esame sulla giustizia della causa contra di Napoli.

Idea de' varj sistemi tenuti nella difesa della Città di Napoli.

PRima di entrar nell'esame della giustizia del decreto del 1780., debbo nuovamente protestare, che non intendo trattar la causa in tutta la sua estensione, e rispondere scrupolosamente a tutti gli argomenti, e speculazioni esposte a voce, e colle stampe a nome della Città di Napoli. Essendo io intimamente convinto, di non esservi decreto, perchè nullo per ordine, non debbo profondarmi nelle ingiuste sue vedute. Oltre a ciò gravitando il decreto contra la Città di Aversa, che fu avvinta dal consenso del suo Avvocato, non già contro ai Casali, che non furono affatto intesi nel profferirsi; son sicuro, che l'attentissimo Avvocato di Aversa ne dimostrerà per ogni lato l'ingiustizia. Ed in fine rifletto, che senza necessità non debbo addossarmi un travaglio quanto enorme ed inutile, altrettanto importuno, e nojoso ai degni Senatori votanti.

Il chiarissimo Avvocato D. Carlo Franchi credette esaurita la materia colla sua prima dissertazione di 133. pagine *sull'origine, sito, e territorio di Napoli*. Altra erudita, e quasi gemella allegazione erasi dianzi data alle stampe, e priachè indossasse la toga, da D. Giacomo Castelli per la stessa Città di Napoli. Ma conobbe di poi lo stesso valentuomo de Franchi, di aver aperto un vastissimo campo da disputar *pro & contra* sulle scoverte fatte da lui, e dal suo Collega. Ei fu nell'

nell' obbligo, di dar alle stampe le dissertazioni *istorico-legali* di 235. pagine *su l'antichità, sito, ed ampiezza della Liburia Ducale*, per replicare alle contrarie allegazioni. E comechè avesse protestato, *di rispondere ad una voluminosa, e dotta scrittura, divisa in sei parti, di pagine 202., pubblicata fra tante altre in difesa della Città di Aversa* (1); pur tutta volta cercò di confutare altre due sensatissime, ed ugualmente erudite scritture: una di pagine 160. del fu Caporuota D. Francesco Peccheneda *in difesa dell' originaria esenzione della Cattedral Chiesa di Aversa* (2); l'altra di pagine 84. dell' Avvocato D. Carlo Maglioli *per la difesa della Terra di S. Arpino, e di altri Casali di Atella* (3). Ma non solo fu egli obbligato, a confessar ingenuamente varj abbagli presi da lui nella precedente dissertazione; ma cadde bene spesso in manifeste contraddizioni (4), ed uscì di proposito fuor dello stato di quistione.

Io

(1) *Pag.* 3.
(2) *Pag.* 149. *ad* 175.
(3) *Pag* 175. *ad* 187.
(4) L'articolo più interessante, che venne in discussione tra l'Avvocato Franchi, ed i suoi contemporanei Contraddittori, fu quello, se dopo edificata Aversa, avessero i Successori di Rainulfo estesa la lor Signoria sulle vicine Città Cumane, ed Atellane, e sulla stessa Liburia Ducale, o sia Ducea di Napoli. Impiegò l'Avvocato Franchi ben 17. pagine della sua prima dissertazione (a), per dimostrare „ che dopo la morte del Conte Rainulfo si accrebbe „ il valore, e potenza di que' suoi Normanni; che presso de' medesimi cadde „ poi l'intero Ducato di Napoli (b) . . . . che nel 1058. riuscì a Riccardo I. „ Conte di Aversa, di rendersi Padrone del confinante Principato di Capua; „ che nel 1063. occupò parimente il Ducato di Gaeta: e dopo tai conquiste „ sdegnò Riccardo il titolo di Conte di Aversa, ed assunse quello di Principe „ di Capua, e Duca di Gaeta; che questo Riccardo I., dopo di aver acquistata Capua, passò nella Campagna Felice; facendone fra tre mesi quasi „ interamente l'acquisto, con esserli impadronito di tuttociò, ch' era rimasto „ ai Napoletani nella Liburia dalla parte di Occidente, e di Mezzogiorno; ed „ altro non possedeano i Napoletani, che questa sola Città, con poche Ville, „ e territorj adjacenti, di cui tentò parimente Egli l'acquisto: che gonfio Riccardo di tai conquiste, cominciò ad assumere il titolo glorioso di Conte „ della Liburia e Signore della Campagna (c) . . . . Che fra tanti felici avvenimenti, ed acquisti prevenuto Riccardo I. dalla morte, non gli riuscì di „ occupare la Città di Napoli: sembrava però riserbata questa sorte a Giordano I. suo figliuolo, il quale regnò fino al 1090., cui succedette Riccardo II. „ suo figlio ancora fanciullo. Sicchè dopo il 1050. Riccardo I. figliuolo del „ Conte Rainulfo, Giordano I., e Riccardo II., sciolta ogni subordinazione „ ai nostri Duci, acquistarono un dominio assoluto, ed indipendente di Aversa, „ Capua, e Napoli (d) . . . Ed ecco dunque posta in quella maggior chiarezza, „ che si potea, qual fosse stata la condizione della Città di Aversa dal 1030,

„ in

(a) *Pag.* 89. *ad* 107.
(b) *Dicta pag* 89.
(c) *Pag.* 95 & 96.
(d) *Pag* 98. & 99.

Io non oferei, di notar queste incongruenze nelle ricerche letterarie di sì grand' Uomo, che sono senza dubbio capi d'opera dell'arte, s'ei medesimo non le avesse avvertite. Tanto è ciò vero, che lo stesso Avvocato di Napoli suo successore se ne dolse nella *nuova sua difesa*, rinnovando le proteste del medesimo Avvocato Franchi: *di essersi cioè permesso di spaziare oltre il bisogno della controversia, ripetendo le cose da troppo alti principj, e di avere scritto non già per servire alla causa, ma per vindicare unicamente questa nostra rinomatissima Metropoli dai gravi torti inferiti alle sue pur troppo celebri antichità, e ben rare grandezze* (1). Quindi siccome l'esito contrario della causa dimostrò, di non essersi il Tribunale abbagliato dalla erudizione, ed eloquenza dell'Avvocato Franchi; così il sagacissimo suo Successore

„ in cui fu ella edificata, fino al 1130., che si formò da Ruggiero I. Normanno questo nuovo rispettabilissimo Reame.

All' incontro impiegò lo stesso Avvocato Franchi altre 12. pagine della seconda sua dissertazione (*a*), per provare la verità della seguente epigrafe „ Si dimostra, che non sieno affatto vere le conquiste fatte dai Principi „ di Capua Normanni Successori del Conte Rainulfo fondatore di Aversa su i „ territorj delle Città distrutte di Cuma, Linterno, Miseno, ed Atella, e „ che in conseguente non sia vera l'ampliazione in tal forma seguita del preteso territorio Aversano per la estensione di miglia 45. in pregiudizio de' nostri Napoletani (*b*).

Egli è vero, che l'Autore medesimo fece la seguente ingenua confessione „ di esserci su questo molto ingannati nella nostra prima scrittura: poichè tra l'oscurità di quei tempi non si seppero allora rintracciare da noi tutte le più vere notizie, che ciò concerneano Ora con migliori lumi ci lusinghiamo di porre il tutto in bastante chiarezza (*c*). " Ma dopo questa protesta, non pare, che avesse serbata quella moderazione, che doveasi da lui per i suoi Avversarj „ colla guida (ei doleasi) di tai sinceri monumenti potea il „ riverito Avversario riconoscere il vero stato di questa Ducea di Napoli in „ quella etade prima, e dopo la fondazione di Aversa. Così potea disingannarsi, che i Conti di Aversa successori di Rainulfo non ferono acquisto giammai *di Cuma, Linterno, Miseno, ed Atella*. In questa guisa avrebbe egli „ veduto, che i territorj delle mentovate Città da più secoli prima distrutte „ si erano già uniti, ed incorporati alla Liburia Ducale, o siasi al nostro territorio di Napoli. Che questo era il vero stato delle cose, allorchè Ruggiero nostro primo Re cangiò forma, e governo. Fino a quel tempo non „ si erano certamente tolti alla nostra Liburia Ducale, ed ai nostri Napoletani „ i territorj delle suddette Città distrutte (*d*). Come dunque, ed in qual tempo, i territori delle anzidette Città distrutte si unirono al Contado di Aversa? Da quai nuovi istorici documenti si è ritratta la notizia di tal conquiste, „ per privare la Città di Napoli della parte più bella, ed ubertosa del suo „ antichissimo territorio? Forse cangiatosi già il sistema delle nostre Regioni, „ ed unite in un fioritissimo Regno, abbiamo monumento veruno, onde apparisca di essersi dal nostro primo Regnante Ruggiero mutato il sistema di „ questa Città per pregiudicarla nelle sue antiche ragioni? (*e*). "

(1) *Pag* 5.

(a) *Pag*. 137. *ad* 149.
(b) *Pag*. 137. *ad* 149.
(c) *Pag* 143.
(d) *Dictapag*. 137.
(e) *Pag*. 148.

re stimò più sano consiglio, di tirare un denso velo sulle di lui istorico-legali dissertazioni, e di tener un sistema tutto diverso, e contrario al precedente. E quanto erasi gloriato l' Avvocato Franchi, di aver rinvenuto *ne' secoli favolosi, eroici, ed istorici*, il titolo specifico di tale esenzione; altrettanto affettò il suo Successore, *di aver la vertigine de' secoli dissipata ogni memoria dell' epoca, e dell' origine del libero e franco possesso de' beni siti nel territorio in contrasto*...(1), *e che perciò confondeasi egli ad individuare il numero delle tante, e tante sorgive, che han potuto produrre la libertà di tai beni* (2). Onde riuscì a costui, di far presumere fra le tenebre dell' ignoranza quei titoli, che non era riuscito al suo Predecessore, di persuader coi lumi della storia, e della favola.

Non è mio talento, di veder, chi de' due Valentuomini abbia meglio servito alla causa. Come sopra accennai, le opere degli Avvocati non soglion valutarsi, che dall' esito felice, o infelice delle cause. Ma dove avessi a darne giudizio, non saprei altrimenti profferirlo, che sul paragone de' due sublimi Pittori dell' antichità, Apelle, e Parrasio. Il primo mettendo in mostra tutte le finezze della sua arte, dipinse sì al vivo le uve, che gli uccelli svolazzandovi d' intorno, si slanciaron sul quadro per beccarle. Il secondo fingendo di tener nascoste le pruove dell' arte sua, coprì il suo quadro di un velo sì naturalmente dipinto, che lo stesso Apelle si abbassò a scovrirlo. Sicchè ebbe per vero Apelle, che l' opera del suo competitore era tanto più valutabile della sua, quanto che egli avea illuso gli uccelli, e Parrasio il medesimo Apelle.

Ripeto adunque, che avendo dichiarato la stessa Città di Napoli, di non servire alla controversia quanto erasi scritto su l' origine, sito, e territorio di Napoli, e sulla sua antichità, ed ampiezza; e non convenendo alla gravità del Magistrato, di metter la sua attenzione a capriccio delle Parti, e fuor di quistione: nulla affatto debbon interessarsi i Casali delle istoriche, e favolose notizie, che piacque ai primi Avvocati di ostentare. Ciò tanto più si conviene, quanto che la Città di Napoli non lasciò la mutazione del suo primier sistema alle sole voci, ed allegazioni de' suoi Avvocati, ma lo dichiarò anche presso gli atti con formali istanze, e suppliche date al Real Trono; e quanto che gli attuali suoi Avvocati han tenu-

(1) *Pag.* 13.
(2) *Pag.* 14.

to: aringando il medesimo linguaggio. Imperciocchè abjurando essi concordemente il dritto di promiscuità, ch' erasi prima sostenuto con infinito ardore; tutti si son ristretti sull' asserto possesso di sette, e più secoli.

Quando il novello assunto di Napoli si restringesse nettamente al solo possesso, non dovrebbe ad altro impegnarsi Aversa, ed i Casali, che a toglier di mezzo quest' unica, ed elusoria risorta. Ma come la Città di Napoli era ben conscia della vanità del decantato suo possesso; così si è studiata in allegarlo, di accompagnarci eziandio quei titoli, che ha saputo escogitar la fantasia de' suoi Avvocati. E quasichè si trattasse d' indovinelli, e decider si dovesse per giuoco il gravissimo interesse di trenta e più popolazioni; ne ha lasciato la scelta alla divinazione, ed arbitrio del Magistrato. Mancherei senza dubbio alla difesa de' Casali, se mancassi di sottoporre all' occhio del Tribunale i termini di questa mutazion di scena.

„ Ma S.M. la Città di Napoli (dedusse ella nel ricorso dato al Re, e replicò nell' istanza) ha avuta la sventura, di succumbere in questo giudizio, perchè dal Tribunale si è dato tutta a ciò, che si è asserito per parte di Aversa, dicendo, che tal' esenzione goduta da Napoletani per lo spazio di sette secoli e mezzo derivasse da una promiscuità convenzionale. Quandochè da tempo antichissimo, di cui non vi è memoria di Uomo, mai la Città di Aversa ha riportato alcun vantaggio da questa sognata convenzione; nell' atto che sempre i Cittadini Napoletani sono stati immuni, ed esenti da ogni qualunque peso; circostanza, che siccome da una parte esclude la decantata promiscuità, così fa chiaramente conoscere, che l' esenzione goduta da' Napoletani deve derivare da un principio, e da un titolo diverso: il che non parrebbe inverisimile ripeterlo da una riserva, e da un patto espresso, che nel concedersi dal Duca Sergio il territorio, dove fu edificata Aversa, si fosse apposto, e che da ciò derivasse il beneficio, che han sempre goduto, e che tuttavia godono i Napoletani sul territorio Aversano " (1).

„ *Forse* Sergio (sostenne l' Avvocato di Napoli nella *nuova sua difesa* (2)) ricuperato Console di Napoli, e di tutto il territorio Napoletano, quando nel 1030 prodigò a Rainulfo la parte di questo territorio colla facoltà di ergervi Aversa, l' impose questa legge per raddolcire a' Napoletani il dispiacere „ dell'

(1) *Fol.* 64. & 65.
(2) *Pag.* 14

„ dell' occupamento di parte del proprio terreno .
„ *Forse* o l'isteſſo Sergio, o gli altri ſucceſſivi Sovrani han conceduta *de plenitudine poteſtatis* queſta eſenzione .
„ *Forſe* quando Averſa nel 1136. ſi richiamò lo ſdegno di Ruggiero I. Re di Sicilia, per eſſer condiſceſa a Roberto Principe di Capua; per cui ne reſtò diſtrutta, e al dir dell'appuratiſſimo Iſtorico Capecelatro, *la maggior parte degli Averſani inſieme col Conte fuggirono in Napoli*: *forſe* allora i Napoletani attenta tal diſtruzione ripigliarono l'antico nazio dritto, o pure per averli liberati dalle perſecuzioni acquiſtarono i Napoletani queſto jus, e ſervitù per lo accoglimento ad eſſi uſato.
„ *Forſe* nel 1628. quando dopo la battaglia di Tagliacozzo fu dal Re Carlo I. d'Angiò diſtrutta, e bruciata, per aver aderito al dolore del disgraziato Corradino, *forſe* allora ò per ripopolazione di origine Napoletana, o per altro ha potuto naſcere su indelebile baſe la noſtra immunità. Ed oh quanti, e quanti altri eventi han potuto dar cauſa alla preſente eſenzione! E ſenza tanti *forſe*, *e forſe*; allega in generale *Napoli* il miglior titolo del Mondo, che le ſomminiſtra la legge per lo poſſeſſo di ſette ſecoli, e più.
„ Che ſe queſti miei *forſe*, e cento, e mille altri titoli, che per legge ne avrei potuto figurare, non piacciono all'Avvocato dottiſſimo di *Averſa*, produca egli il documento della vera forgiva di quella libertà, che attacca, perchè in quanto a me, ho il poſſeſſo immemorabile, che mi fa ſcudo in *poſſeſſorio*, ed anche in *petitorio*.

Se queſte *forſennataggini* e galanterie convengano in una cauſa di tanta ſerietà, e ſe a forza d'ingegnoſe figure ſi debba ſoſtenere, ed autorizzar un profitto di centinaja di migliaja, che dal giorno della conteſtazion della lite han fatto i bonatenenti Napoletani a danno degl'infelici Naturali di Averſa, e de' Caſali; lo vedrà il Tribunale coll'inalterabil ſua giuſtizia. Io ſon talmente perſuaſo della impertinenza di queſte *forſennate* preſunzioni, che anche col ſilenzio crederei ben difeſa la cauſa. Ma perchè tolgaſi qualunque equivoco, e non laſci alla ſola Città di Averſa lo ſcioglimento di tanti ſpiritoſi eventi, farò anch'io a nome de'Caſali qualche ſeria rifleſſione non meno ſul millenario poſſeſſo, che ſulli titoli oſtentati dalla Città di Napoli.

Si esaminano i varj titoli allegati dalla Città di Napoli. I. titolo della Promiscuità.

ENtrando pertanto in materia, domando in grazia due rischiaramenti. Il primo, se giovar possa un tal possesso, allorchè la Parte posseditrice viene ad allegar contemporaneamente il titolo del suo possesso. Il secondo, se sia lecito ad alcuno, di variare in giudizio, ed a suo talento, il titolo del possesso.

Io trovo, di esser un canone inconcusso, e costante nel Foro, che dove col possesso si allega dal Possessore il titolo di possedere, tanto riputar si debba il possesso, quanto vale il titolo medesimo (1). Trovo dippiù scritto ne' libri della legge, che niuno mutar possa la causa, ed il titolo del suo possesso (2). Quando in conseguenza venga alcuno a negare il primo titolo, ed allegarne un nuovo, e diverso dal precedente; sì siccome distrugge da se stesso il primo titolo, così rende il secondo titolo inefficace, e sospetto. Ciò tanto più si verifica nella causa presente, quanto che il titolo della promiscuità è diametralmente opposto ai titoli dalla concessione di Sergio, e di qualunque siasi privilegio. Poichè dove fosse vero, di esser immuni i Napoletani dalla contribuzione della bonatenenza per effetto della promiscuità; questa importerebbe un' uguaglianza di dritto, ch' esclude qualunque privilegio, e prerogativa de' Cittadini Napoletani.

Or malgrado i replicati *forse* della *nuova difesa della Città di Napoli*, io non debbo incaricarmi, che di quel che leggo negli atti; da che vivo nella massima antica de' Dottori, che ciocchè non esiste nel processo, debba considerarsi come non esistente, e fuori del mondo. Tre pertanto sono i titoli, che veggo di tempo in tempo allegati del possesso anzidetto. Dal 1750., in cui nacque la controversia tra la Città di Napoli e suoi particolari Cittadini colle Università di taluni Casali, fino al 1780. o sia fin alla vigilia dell' ultima decisione, non allegarono i Napoletani e la Città altro titolo, che la promiscuità dei due territorj di Napoli, ed Aversa, o pure il general privilegio di Cittadini Napoletani (3). Tanto è ciò vero

(1) *Sorge Iurisprud. Forens. T. 3 tit. de acquirenda possessione n. 148.* = *Et per ostensionem tituli invalidi sive, qui potius sit possessioni contrarias, destrui possessionem immemorabilem, omnemque tolli efficaciam praescriptionis, etiamsi possessio excederet spatium mille annorum, communis est DD. sententia, ut late post Mascard., Mastrill., Molin., Gratian., Fachin., de Curte, & Castill.* &c.

(2) *L. 3. ff. de acquir., vel amitten. possess. §. 19* = *Illud quoque a veteribus praeceptum est, neminem sibi ipsi causam possessionis mutare posse.*

(3) *Fol. 206. ad 313., 223. ad 241., 240. ad 248., 255. ad 269., 283. ad 309. 408. ad 475,* &c.

vero, che alcuni di essi esibirono presso gli atti i rispettivi privilegj della Cittadinanza, spediti a lor favore dalla Regia Camera della Sommaria. Ma nel 1780., biasimando la Città di Napoli, e quasi deridendo il titolo della promiscuità, che avea fino allor sostenuto; ricorse come sopra al terzo titolo della riserva contenuta nella concessione del Duca Sergio fatta al Conte Rainulfo del territorio Aversano.

Fa per altro meraviglia la maniera non degna della Città di Napoli, colla quale allegando il nuovo titolo, cercò di cancellar quello della promiscuità: cioè, *che per parte di Aversa erasi assunto, che l'esenzione godutasi da' Napoletani derivasse da una convenzionale promiscuità*. Ma sarà mai vera questa puerile imputazione, che si fa da Napoli alla Città di Aversa? Gli antichi atti di un giudizio di bonatenenza tra' Napoletani ed alcuni Casali, gli Arresti di Regia Camera, le autorità di taluni Consuetudinisti, ed una delle Grazie, che allega in varj modi la stessa Città di Napoli, e che dovrò a suo luogo confutare, non sono appoggiati, che al titolo della promiscuità. Le prelodate dissertazioni dell'Avvocato de Franchi furono tutte dirette, a dimostrar la promiscuità del territorio tra Napoli, ed Aversa. Ma non dovendosi fermar l'attenzione del Tribunale, che sulle carte esistenti negli atti: io prego l'esattissimo Signor Presidente Commessario, a riscontrar le innumerevoli istanze, e ricorsi de' Napoletani, che son tuttavia ne' processi.

Lo stesso linguaggio tenne la Città di Napoli ne' ricorsi dati a S. M. (1), e nelle istanze (2) fatte negli atti. Quindi essen-

(1) Con rimostranza de' 31. Agosto del 1748. ricordò ella a S. M. „ che „ appena pubblicate le Reali determinazioni per la formazione del general Catasto, avea ella domandato al Real Trono, che esclusi si fossero dalla comune legge le Università di Aversa, Somma, Acerra, e di altri luoghi, e suoi „ Casali promiscui con lei. Che essendosi rimessa tal domanda alla Regia Camera per esame, e parere, si era proposta, e per replicate giornate esaminata. Che conosciutasi evidentissima la giustizia del ricorso, fu intrattenuto „ ogni passo, e più di Catasto non si parlò ne' Casali, e luoghi promiscui, godendo ciascuno la sua pace. E che dopo il corso di sei anni, essendosi improvisamente rinnovati gli ordini per la formazione del Catasto così in Aversa, „ e negli altri luoghi promiscui, degnata si fosse S.M. di ordinare con altro „ Real Comandamento la sospensione di ogni passo, e di non procedersi più „ innanzi (a).

(2) Non altrimenti si espresse colla prima sua istanza presentata in Febbrajo del 1750., colla quale cercò d'impedir la confezione del Catasto per gli stessi motivi della promiscuità, che disse „ di avere ne' Casali della „ medesima fedelissima Città, e ne' luoghi promiscui Aversa, Caivano, Santan-

(a) *Fol.* 85. & 86.

essendosi successivamente notificati al suo Procuratore due decreti *domi* relativi alla causa, e l'istanza col parlamento della Città di Aversa per lo scioglimento della promiscuità; replicò costui costantemente, di doversi osservare, nè potersi sciogliere una tale promiscuità (1).

Tanto è vero, di aver fondata la Città di Napoli la sua esenzione sulla promiscuità del territorio; quanto che dopo il primo decreto a se contrario del 1755., avendo la Città di Somma ottenuta a suo favore la stessa giudicatura, pretese la Città di Napoli, ch' essendo dipendenti dallo stesso principio della promiscuità ambedue le cause, trattar si dovessero li rispettivi richiami da lei prodotti della restituzione *in integrum*, e della riclamazione nel tempo medesimo, e coll' intervento degli stessi Ministri aggiunti (2). Ma tutto che avesse ottenuto la chiesta grazia con dispaccio de' 26. Novembre dello stesso anno 1755.; pure a suppliche della Città di Aversa venne rivocato il rescritto con altra Sovrana risoluzione (3).

Quando il Tribunale sofferir non voglia la pena di riscontrar le additate dichiarazioni, e proteste della Città di Napoli, e de' suoi Cittadini, potrà dare uno sguardo sulle nullità prodotte dalla Città di Napoli nel 1758., e discusse nel 1780. (4). Vedrà egli costantemente, che tutti e quattro i capi del gravame furono appoggiati sopra questa decantata promiscuità. Oltrechè la stessa formola de' decreti della Regia Camera *soluta promiscuitate*, *Cives Neapolitani solvant bonatenentiam* (5). fa vedere, che tutto l'assunto della Città di Napoli erasi fondato sulla promiscuità del suo territorio con quello di Aversa.

Or

„ tantimo, Giugliano, S. Elpidio, ed altri Casali di detta Città di Aversa,
„ come anche nella Città di Somma, e suoi Casali (a).

(1) *Doctor Januarius de Angelis, Procurator Illustris Fidelissimæ Civitatis Neapolis instat pro observantia promiscuitatis, & in omnibus audiri, alias de nullitate protestatur non solum isto, sed o m m salvis &c fol. 194. at.*

Doctor Januarius de Angelis Procurator Illustris Fidelissimæ Civitatis Neapolis, dicit, non esse locum petitis per Gubernatores Civitatis Aversæ, quibus non licuit solvere jura promiscuitatis pro eorum arbitrio, & voluntate; imo res ipsa, & ipse modus procedendi ex abrupto satis ostendit, id quod agitur, & pretenditur, esse attentatum; ideo opponit omnes exceptiones, & reciprocas actiones, protestaturque de omnibus legitime protestandis, & præcipue de irregulari ordine agendi; instatque in omnibus audiri; salvis &c fol. 503.

(2) *Fol.* 531.

(3) *Fol.* 527. *ad* 532.

(4) *Fol.* 54 *ad* 58 *dict. Proc.*

(5) *Fol* 509.

(a) *Fol.* 194. *a t.* & 504.

Or qualunque sia stato l'oggetto, e la ragion di questa contraddizione, e varietà di titoli, resta sempre fermo, che avendo la Città di Napoli rifiutato solennemente il titolo della promiscuità, non debba di questa tenersene veron conto. E quanto in consegoenza si è scritto e dedotto, per sostener questa promiscuità, e le sue consegnenze ed effetti, non può ad altro valere, che a render, come dissi, inefficace, e sospetto il titolo novello della immunità nascente dalla concessione di Sergio. Non dovendo adunque più parlarsi del titolo della promiscuità, perchè negato dalla stessa Città di Napoli, passo a ragionar celeremente dell'altro negletto titolo della Cittadinanza Napoletana.

II. titolo della Cittadinanza Napoletana.

DI questo titolo tanto più credo di aversene a parlare, quanto che questo solameote si è prodotto negli atti; questo solo dovrà decider la causa; ed a questo principalmente son ricorsi colle loro istanze i possideoti Napoletani, che a sentimento della Città di Napoli sono i veri interessati nel giudizio. Oltrechè vedrà da qui a poco il Tribonale, che i diversi documenti esibiti dalla Città di Napoli, per provar il possesso della immunità de' suoi Cittadini, non posson riferirsi, che all'esenzioni nascenti da tal privilegio. Ed io credo fermamente, che dalla immunità, che han godnto generalmente i privilegiati Cittadini Napoletani, sia venuto loro in mente, di esser anche immoni dal pagamento della bonateneoza.

Oltre al fatto parlante, che dianzi ho ravvisato nell'istanze, e nelle carte esibite dai possidenti Napoletani, di aver cioè pretesò l'immunità della bonatenenza in virtù del semplice privilegio della Cittadinanza Napoletaoa; io trovo di aver, essi domandato, come sopra, la stessa immunità reale per li fondi posseduti nel territorio di Somma, Acerra, e Pozzuoli. I degni Ministri specialmente Camerali, che debbono votar nella causa, potran pure ricordarsi, che i Cittadini Napoletani, e sopratutti i Baroni, non per altra ragione han preteso innumerevoli volte, di esser esenti dalla bonateneoza in altri luoghi del Regno, che per effetto del privilegio della Cittadinanza Napoletana. La lite per altro contra di Somma, e suoi Casali fu principalmente appoggiata sull'asserta promiscuità del territorio: e durò quindi più lungo tempo. Ma per Acerra, Pozzuoli, e per gli altri luoghi del Regno, come i Napoletani non anno avuto alcun appoggio da sostener la promiscuità di territorio; così non avendo potuto colorir lungameote la loro contraddizione, si son più facilmente piegati alla corrisponsione delle rispettive bonatenenze.

B 4 Ma

Ma uscendo per poco dal processo, io trovo il fondamento di mia credenza ne' medesimi testimonj citati in buona fede dai primi Avvocati della Città di Napoli. Il Rovito (1), ed altri nostri Dottori ci assicurano, che un tempo i Napoletani in forza dei loro privilegj erano immuni dal peso di bonatenenza per tutto il Regno. Or quando il Tribunale si compiaccia di combinar queste autorità colle nozioni di fatto, che gli ho rammentate nel precedente periodo; e colle ultime catastali istruzioni, vedrà egli nettamente colla sua penetrazione il principio, il progresso, ed il fine della privilegiata immunità della bonatenenza.

Arricchiti di mano in mano i Baroni, ed i Cittadini Napoletani dai serenissimi nostri Sovrani di grazie, e privilegj per guiderdone del sangue sparso da tutti i fedeli sudditi della Monarchia, ed in compenso delle sovvenzioni e donativi raccolti in tutte le Provincie del Regno; cominciarono ad esercitare un' illimitata immunità non solo dalle gabelle e dazj personali, ma anche da' tributi ed imposte reali. Questo abuso fu tanto più facile ad introdursi, quanto che i più potenti Baroni vantavan quasi tutti il carattere della Cittadinanza Napoletana; e quanto che prima del Re Alfonso, le collette ed esazioni prediali faceansi per conto della Regia Corte: onde niun danno in quei tempi risentivano le Università dalla esenzione de' privilegiati Napoletani (2).

Non così facilmente riuscì a costoro, di far valere l'immunità dai pesi prediali dopo il 1442., in cui venne addossata alle stesse Università l'esazione de' tributi secondo il numero de' Fuochi. Gravitando allora l'esenzione di qualunque privilegiato sulli rimanenti possessori di ciascun Comune, cominciarono i risentimenti e le liti, affinchè i Baroni, ed altri possiden-

(1) *Prag. 4. de immunit. Neap.*

(2) Non mancarono i Napoletani, di chieder prima nel 1503. dal Gran Capitano, e di poi nel 1505. dal Re Cattolico una generale immunità dai pesi reali. Ma siccome il primo rispose: *placet juxta solitum, & consuetum* (a); così vi aggiunse l'altro: *sicut melius fuit assuetum tempore Regum Aragoniae* (b). Fa quindi meraviglia, come il Rovito abbia scritto di essersi nettamente accordata la chiesta grazia: *Quod est notandum ad confutandam erroneam opinionem illorum, qui asserunt, per hanc Pragmaticam etiam Cives Neapolitanos teneri ad contribuendum tanquam bonatenentes in functionibus fiscalibus pro bonis, quae possident extra hanc Civitatem, nam hoc assertum est de directo contra privilegium Neapolitanis concessum, ut sint immunes a quibusvis functionibus fiscalibus, & collectis pro quibusvis bonis, etiam accatastatis in omnibus locis hujus Regni, ut in cap. 33. de gratiis concessis per Regem Catholicum in anno 1505. fol. mihi 44.* (c).

(a) *Capit. 18.*

(b) *Capit. 30. & 31.*

(c) *Ad 4. Pragm. num. 3.*

fidenti Napoletani non andassero immuni dalla contribuzione della bonatenenza . Di fatti ci assicura lo stesso Rovito, che come si adiva il Tribunale della Regia Camera contro ai Napoletani oriundi , così spedivansi gli ordini , perchè avessero costoro contribuito al chiesto peso della bonatenenza. Ei dice dippiù, di aver osservato un processo in Banca di Gio: Vincenzo Coppola, ove eransi unite molte antiche, e recenti provisioni spedite contra molti particolari Napoletani. Se non che essendo subentrata nella causa la Città di Napoli , ed avendo ella ottenuto dal Collareral Consiglio , che la Regia Camera provvedesse di giustizia , e che intanto i Napoletani non fossero molestati ; ne avvenne di poi , che sebbene i Napoletani si mantenessero immuni da bonatenenza per l'annue entrade, e rendite censuali , pur rispetto ai beni immobili pagaron sempre come bonatenenti (1).

Or comechè i primi Avvocati della Città di Napoli avessero dedotto, che i Napoletani goder doveano in tutto il Regno l'immunità della bonatenenza , in virtù delle grazie, e privilegj anzidetti ; pur si dolevano , di non esserne da per tutto in possesso (2) . Chi può dunque negare , che da questi torbidi fonti sia veramente derivata l' antica pretensione de' Napoletani, di rendersi immuni dal peso della bonatenenza nel territorio di Aversa , e de' Casali ? Non vi è dubbio pertanto , che nel privilegio della Cittadinanza Napoletana si accorda ai privilegiati Cittadini un' amplissima esenzione dal pagamento di qualunque dogana , passo , scafa , ponte , dazio, gabella , e vettigale . Ma tanto ne' privilegj , quanto nelle grazie che in essi trascrivonsi , non parlasi affatto di esenzione dai pesi reali . Sicchè tai privilegj nulla affatto influiscono all' immunità della bonatenenza in contesa .

Del resto senza perder più tempo in raziocinj , abbiam noi la legge catasiale , che non solo toglie qualunque dubbio sul vigore del privilegio in esame ; ma decide nettamente la causa presente . Ed io richiamo alla memoria degli attentissimi Ministri votanti , di aver formalmente dichiarato il degno Avvocato di Napoli, di voler decisa la causa colle istruzioni catastali . Per non equivocar nella loro intelligenza , vengo fedelmente a trascriverne il corrispondente periodo.

„ I Napoletani anche godono di alcune esenzioni : questi sono
„ di diversa specie: alcuni sono Napoletani per nascita, o per
B 5 „ ori-

(1) *Loc. cit.*
(2) *Franchi diss. 1. pag. 128 & 129. Majelli. §. VI.*

„ origine, cioè figli de' Napoletani nativi; altri acquistano la
„ cittadinanza per l'abitazione, che facciano nella Città con
„ casa propria, e con moglie Napoletana. I primi godono il
„ privilegio de' Napoletani o abitino, o non abitino in Na-
„ poli: gli ultimi non godono del privilegio, abitando altro-
„ ve: e perciò di necessità debbono coloro, che pretendono
„ esenzione, come Napoletani esibire il privilegio spedito dal-
„ la Regia Camera, ed i Napoletani della terza specie deb-
„ bono anche esibire documento valido per pruova della loro
„ abitazione in Napoli. Si avverte però, che siccome i Na-
„ poletani godono dell'esenzione della bonatenenza per le an-
„ nue rendite, che posseggono eziandio sopra le Università
„ del Regno, così non sono immuni dal pagamento della bo-
„ natenenza per gli stabili, cha posseggono altrove, e se fa-
„ cessero abitazione in qualche Università del Regno, debbo-
„ no anche contribuire alla rata delle spese, e pesi universa-
„ li, de' quali sentono il comodo. Per li animali, i Napole-
„ tani anche debbono contribuire la bonatenenza a quella
„ Università dove gli animali dimorano. E' però in loro ele-
„ zione o di pagare per essi la bonatenenza, o la fida per
„ l'erbe, che pascolano (1).

A questa chiarissima determinazione catastale si unisca pure un articolo del prossimo precedente concordato, stabilito per la pubblica economia, e buon ordine del Regno fra Carlo III. di gloriosa memoria, e la Corte di Roma. Or perchè si serbasse un giusto equilibrio tralli due ceti Laico, ed Ecclesiastico, si dichiarò abolita qualunque immunità reale pretesa da' Laici (2). „ E come gravandosi in questa forma tutti i
„ beni più privilegiati delle Chiese, non è dovere, che a
„ confronto di ciò goda nessun Laico alcuna esenzione, la
„ quale venga poi ad accrescere il peso degli Ecclesiastici:
„ perciò il ripartimento de' pubblici pesi dovrà farsi a propor-
„ zione di tutti i beni di qualunque sorta, come si è detto
„ di sopra, realmente posseduto da ogni Laico, tanto Citta-
„ dino, quanto forastiere, e de' beni burgensatici, posseduti
„ da' Baroni, e di tutti quei, che sono, e saranno descritti
„ nel catasto di ciascuna Comunità. "

Io non so, se all'incontro di queste letterali ed espresse determinazioni l'ingenuo Avvocato della Città di Napoli voglia più decisa la causa colle istruzioni catastali! So bene, che *in judicio* con-

(1) *Part. I. §. XVII.*
(2) *Cap. 1. § 3.*

contrahitur. Ma o che il voglia, o pur nol voglia; la legge catastale è superiore a qualunque consenso, ed opinion delle Parti. Vero è, che il diligente Avversario, cercando nelle istruzioni l'articolo di coloro, che non debbon pagar bonatenenza, non si avvide de' Napoletani, che son condannati a pagarla: *Cæci sunt oculi, quum animus alias res agit*. Ei lesse in buona fede il periodo precedente, ed i tre prossimi seguenti, coi quali vengono esentati i Padri onusti, li Cittadini della Cava, e le Vedove de' Privilegiati; e promettonsi far buoni i privilegj conceduti o a comunità, o a ceti di persone, o a particolari famiglie. Ma queste generali, e particolari eccezioni, in che modo, e con quali argani posson trarsi al privilegio de' Napoletani; se costoro vengono espressamente obbligati, a pagar la bonatenenza? Il titolo adunque, o sia privilegio della cittadinanza Napoletana, anzichè giustificar la pretesa immunità, condanna i possessori a pagare il tributo prediale come ogni estero bonatenente. Resta ora a vedersi l'ultimo titolo della concessione del Duca Sergio, che *per verbum credo*, venne allegato nel 1780. dalla Città di Napoli, e che scosse il Tribunale dal suo giudicato.

Si confuta il II. titolo della immunità contenuto nella concessione fatta dal Duca Sergio al Conte Rainulfo.

IL Duca Sergio a buon conto, come vuolsi dalla Città di Napoli, avendo conceduto al Normanno Rainulfo il territorio di Aversa, si riserbò per patto espresso l'immunità del dazio reale, o sia bonatenenza, che avrebber dovuto subire i Napoletani possessori di beni nel territorio conceduto. Domando primieramente: dov'è il diploma di questa primordiale concessione di Sergio? L'Avvocato di Aversa mostrò chiaramente nella prima sua aringa, e molto più lo mostrerà nella sua allegazione, di esser il fatto inverisimile, e non avvertito dalli sincroni Scrittori. Ma quando star si dovesse alle croniche, ed ai racconti, che alleganssi per questa concessione nelle nullità prodotte dalla Città di Napoli; dovrebbe ancor riflettersi, che siffatte memorie non parlan per ombra della supposta riserva. Nell'ipotesi adunque di esser vera la donazione del territorio Aversano, sia per premio de' servigi resi da Rainulfo al Duca Sergio, sia per timore delle armi Normanne, sia anche per liberalità ed amicizia del Concedente; dovrebbe dimostrar la Città di Napoli, di essersi fatta la concessione con espresso patto, di non dovers sul territorio conceduto pagar bonatenenza dai Cittadini Napoletani. E pur dove Napoli esibir potesse questo prezioso documento; oh quali, e quanti dubbj distruggereb-

rebbero la supposta riserva della immunità de' possessori Napoletani, e renderebbero il diploma apocrifo, ed inverisimile.

Se il territorio fu donato a Rainulfo, ed ai suoi Commilitoni, per edificarci una nuova Città, e stazionarsi nella medesima; come poteano i Cittadini Napoletani rimaner nel dominio, e possesso di parte del territorio conceduto, e rendersi bonatenenti della nascente Città di Aversa? Noi parliamo di donazione e concession di territorio materiale, il di cui dominio, e possesso non potean trasferirsi ai Normanni, e rimaner nel tempo stesso ai Napoletani. Se mai si trattasse di territorio giurisdizionale, si avrebbe allor potuto senza contraddizione concedere a Rainulfo, restando il dominio prediale presso i Napoletani. Più, se in quel tempo il Ducato di Napoli, e la nuova Contea di Aversa formar doveano fra loro due sovrane ed indipendenti Signorie; qual principio, ed antevedimento de' secoli futuri potea muover Sergio, e Rainulfo a stabilire un' immunità prediale, che valer dovesse colla caduta, ed annichilamento delle stesse lor Signorie? Quando cioè ambedue le Dinastie, e tutte le altre che possedeano nelle nostre Provincie i Greci, ed i Longobardi, si fossero erette in una sol Monarchia, cui l'una e l'altra Città avesser dovuto inchinarsi, e soccorrer con dazj, ed imposte reali? Qual idea in quei tempi, ed espressi patti, e riserve potean concepirsi sopra dritti, e servitù totalmente ignote a' Contraenti, ed al secolo in cui viveano?

Si rifletta di grazia, che il dritto di bonatenenza non è un dritto dominicale, che possa esercitarsi dal Concedente contro al Concessionario sul territorio concesso, e di cui potrebbe il Concedente farne riserva a suo favore. Egli è un peso reale, che dee corrispondersi dal possessore del fondo al comune Imperante per mantenimento dello Stato comune. E come l'esazione del dazio vien presso noi caricata all' Università, nel di cui territorio esiste il fondo; così la prestazion del forastiere, che si fa al comun Imperante per le mani dell' Università, vien denominata bonatenenza. Non può dunque concepirsi, non che riservarsi l'immunità della bonatenenza, se non quando l'estero possidente, e l'Università esattrice sieno dipendenti dalla stessa Potestà suprema, e debbano alla medesima prestar soccorso, e tributo. Ma io non voglio prevenire ulteriormente quei dubbj, che nasceranno per se stessi nell' animo de' Senatori, che debbon giudicar la presente causa.

Del

Del resto abbia per se la Città di Napoli in questa fantastica concessione del Duca Sergio la riserva, ed il patto espresso della immunità, che allega. Questa non potrebbe esercitarsi, che nel solo territorio conceduto a Rainulfo, o sia nel recinto solamente di Aversa. Qual mai riserva, e patto espresso d'immunità potea Sergio stipulare a favor de' Napoletani sopra i paesi, e territorj Atellani, e Cumani, che formavano un tempo la massima parte della Liburia, e che dopo essersi edificata Aversa, e questa eretta in Contea e Metropoli, si dissero tutti Casali di Aversa? L'immunità dal peso della bonatenenza sarebbe stato un male assai grave per Aversa, e per li di lei abitanti. Ma non è finalmente un morbo contagioso, che avesse potuto contaminar col contatto anche le Università convicine, che niente avean ricevuto da Sergio; e che piacque successivamente ai capi dell'Impero, e della Chiesa di unire ad Aversa nell'ordine Politico, e Chiesastico.

La Città di Napoli assunse nelle sue nullità sulla fede del Cronico Cavense, che il territorio conceduto da Sergio a Rainulfo, in cui Aversa fu edificata, era quello sito in *Octabo*. Or dovrebbe ella dimostrar due estremi. Il primo, che a Sergio non solo appartenevasi il territorio in *Octabo*; ma che fosse a lui appartenuto egualmente il territorio delle Città, Ville, e Castelli sì Cumani, che Atellani. Il secondo, che tutti questi Paesi conceduti si fossero con *Octabo* al medesimo Rainulfo. Ma come dimostrarlo, se la medesima Città di Napoli, e i suoi Apologisti, Istorici, e Cronisti non parlano, che della sola concessione di *Octabo*, e di un territorio campestre, in cui Rainulfo avesse potuto edificare un nuovo Castello, e Città per li suoi Normanni? Il titolo adunque della immunità nascente dalla concessione fatta da Sergio a Rainulfo, quando attender si potesse contra la Città di Aversa, non potrebbe mai valere contra i Casali di Aversa.

Dietro al titolo nascente dalla concessione Sergiana, par che dovessi incaricarmi della grazia del Demanio, che nel 1643. ottennero i Napoletani per la Città di Aversa dal Re Filippo IV.. Questo benefizio, che si è sempre esagerato nelle precedenti allegazioni (1), venne elegantemente ripetuto nell'aringa fatta per Napoli. Se ciò siasi detto, per rimproverar Aversa di sua ingratitudine verso la *benefica Madre, che piegò le ginocchia innanzi a Filippo IV.* (2), non credo, che in pena del-

(1) *Nuova difesa pag.* 53.
(2) *Detta pag.* 53.

della medesima, voglian privarsi e lei, ed i Casali della dovuta bonatenenza. Ma se voglia prodursi, come un titolo della pretesa immunità, dirò ben tosto, che nulla avendo i Casali partecipato di tal grazia, debban essi rigidamente esiger la bonatenenza, ed irritarsi contra di Napoli, che potendoli salvare, gli abbandonò miseramente al servaggio Baronale.

Ma che inezie son queste, da metterfi a calcolo in una causa di tanto rimarco! Toglierà il Magistrato a trentadue Popolazioni in forza di visioni, di sottigliezze, e di ciarle il più sacro e giusto sollievo, che nelle comuni calamità posson ricevere dai proprj territorj: e ne caricherà dippiù la mancanza sulle meschine ossa degli altri Naturali compossessori? Il Demanio fu chiesto da Napoli a favore di Aversa, *per tener famiglie nobili Napoletane parentado con quella Nobiltà, come ancoro per la promiscuità del territorio, e per somministrarle grano dolce per molta parte dell'anno*. L'amor dunque proprio, e del pan bianco, non già degli Aversani, ed il vantaggio del promiscuo territorio, indusser Napoli a chieder la grazia. *Hinc illæ lacrumæ: hæc illa misericordia!* E dove questa supplica avesse meritato l'immunità della bonatenenza, avrebber dovuto i Napoletani acquistarla ugualmente sopra tutte le Città, alle quali implorarono la stessa grazia: e sopra Pozzuoli, che anche si allegò *di overvi territorio promiscuo*, e sopra Nola, Sorrento, Salerno, e Cosenza (1).

Si dimostra, che i titoli della pretesa immunità dal peso di bonatenenza non posson presumersi.

Dopo aver confutati i tre titoli, che allegati si sono espressamente dalla Città di Napoli, e da' suoi Cittadini bonatenenti, uopo è, che risponda a quei titoli speciosi, che pretendono i Napoletani, di aversi a presumere nell'ideato possesso di sette secoli e mezzo. Ma senza che io venga ad espugnar castelli in aria, vediamo, se questi possibili titoli sien presumibili nella specie in contesa. A me pare, che voglian costoro gioir colle larve, ed abbracciar, come Issione, le nubi per Giunone.

Primieramente io ripeto, e ripeterò sempre che occorra, il canone legale, che di sopra accennai: che dove col possesso allegasi il titolo vano, o vizioso, cessa qualunque presunzione di titolo legittimo; e tanto valer debbe il possesso, quanto vale il titolo allegato. Dunque se la Città di Napoli, ed [illegible] i suoi

(1) Si leggano i Capitoli 33. a 37. delle grazie chieste a S. M., ed il Capitolo 14. dell'intercessione ottenuta a tal uopo dal Duca Medina de las Torres.

i suoi possidenti Cittadini, come ho finora osservato; prima allegarono i due titoli della promiscuità, e della Cittadinanza Napoletana, e poi ricorsero alla concessione di Sergio; non si può più presumere un titolo diverso.

Ma fingasi pure, che allegando Napoli un possesso millenario, possa tuttavia presumersi quel titolo, che fosse il più legittimo, ed efficace a sostener la pretesa immunità: siam noi in materia, che ammetta presunzione di titoli? Un titolo, che dia un'immunità dai pesi reali in detrimento di trentadue Popolazioni, quante sono le Università di Aversa, e de' Casali, e che rovesci il peso della bonatenenza de' Napoletani sopra i possessori naturali di tanti Paesi, non è mai presomibile. Chi non sà, che i privilegj li più ampli, ed autentici, se tornino in danno del terzo, non debbano dal Magistrato eseguirsi (1)? Più, stà scritto ne' libri del Codice, di esser nullo, e di niun vigore qualunque privilegio, che mai si ottenga dal Principe per l'esenzione dai vettigali (2). Or se il Principe non è tenu-

(1) *L. 4. Cod. de emancip. lib.*
In cujusquam injuriam beneficia tribuere moris nostri non est.
Adde L. 15 princip. ff. de testam. Milit.
Privilegia omnia paucis concessa personis in perniciem plurimorum, in irritum devocentur, omnesque hujusmodi immunitates, quacumque ambitione meruerunt, ad aequale Provincialium ceterorum consortium reducantur. L. unica lib. XI. tit. XIII. si per obrept. Cod. Theod.
Circa imponenda autem tributa, & alia onera id maxime cavendum, ne subditis justa querelarum causa oriatur. Id quod primo fit, si onera Civitatis civibus inaequaliter imponantur. Nam uti recte Hobbesius de Cive cap. 13. §. 10. quod omnibus simul leve onus est, si multi se subtrahunt, ceteris grave, immo intolerabile erit: Sam. Puffend. lib. VIII. cap. V. de potest. sum. Imp. §. 6.
(2) *L. 12. Cod. de Vectigal., & Commissis.*
Quicquid contra Vectigales largitionalium titulorum, vel Pragmaticis, vel sacris adnotationibus fuerit elicitum, effectu, & viribus carere censemus.
L. 1. C. de immunitate nemini concedenda. = His nostrae serenitatis edictis Civitatum tabulariis erit flamma supplicium, si cujusquam fraude, ambitu, potestate, injustam cujuspiam profiteantur immunitatem: ac non secundum praecedentem definitionem omnes omnino, abolita specialium immunitatum gratia, necessitas tributariae functionis, firmata censitorum, peraequatorumque provincialium Judicum peraequatione constrinxerit.
L. 9. C. de Agric. & Censit. = Immunitates specialiter datae, & jugatio, & capitatio libris publicis, & civitatum, ac provinciarum encautariis sine aliqua probatione factae, penes fruentes ereptae, in functionem pristinam redeant.
L. 5. Cod. de Annonis, & tributis.
Omnes omnino ad oblationem functionum publicarum oportet urgeri.
L. 7 Cod. eod.
Circa omnes igitur par, atque aequalis illationis forma teneatur.
Cap. In singulis Regis Caroli II. = Singuli de Civitatibus, Terris, & locis ipsis, et alii in eis, vel eorum territoria burgensaticas res tenentes, licet ali-

nuto per dritto comune a sostenere, i privilegj, e l'esenzioni, che abbia egli accordato per li vettigali e dazj Fiscali; potrà mai presumersi, e sostenersi un privilegio, ed immunità dalle contribuzioni prediali, che si appartengono alle Università, ed alleviano il peso delli rispettivi Cittadini possidenti?

Non ignoro quel, che che altra volta hanno scritto gli Avvocati di Napoli, per sostener la presunzione de' titoli, che nasce da un possesso immemorabile, in materia finanche, di pubblici tributi e vettigali. Sublimando essi generosamente la ragion dell'Università agli stessi privilegj Fiscali, son ricorsi alla costituzione dell'Imperador Anastasio, ed alla grazia del Re Carlo VI., mercè le quali credonsi garentiti nel supposto immemorabil possesso anche senza titolo, o con titolo vizioso. Non vi è dubbio, che Anastasio prescrisse, che dove per lo spazio di 40 anni non si fosse corrisposto il canone dovuto per li fondi Patrimoniali, o de' Tempj, o di altra qualunque pertinenza, si dovessero mantenere i Possessori nello stato medesimo, in cui per sì lungo tempo siensi mantenuti (1). E molto meno può dubitarsi, che Carlo VI. dichiarò di valere contra del Fisco il possesso immemorabile, o centenario, e di render questo sicuri i possessori de' beni e dritti Feudali, o Regali da qualunque molestia del Regio Fisco, *etiamsi constaret de titulo vitioso, infecto, vel invalido* (2). Ma niuna delle due costituzioni è per avventura applicabile alla specie in contesa.

Non la legge di Anastasio: Poichè in quella non parlasi di pubblici tributi, e molto meno si tratta d'immunità, che lederebbe il dritto del terzo, ma sibbene di annue prestazioni dovute in ricognizione del dominio diretto di qualche fondo sia patrimoniale del Principe, sia anche di Privati. E chi mai ha negato, di potersi presumere un' immunità da qualsivoglia prestazione dominicale, che potrebbe concedere al suo enfiteota qualunque padron diretto, sia egli un privato, e [illegible] un

bi habeant incolatum, in generalibus subventionibus, aliisque servitiis publicis, vel aliquando eorum propriis conferant, vel alter alterius onera non reportet.

(1) *L. ult. de Fund. patrimonial. & saltuens. & emphyteut.* = *Hoc etiam adiiciendo, ut illi quoque, qui adempto canone hujusmodi fundos ab initio principali jussione datos sibi fuisse confirmant, si per quadraginta annos adempti canonis beneficium jugiter possiderunt, nec canonem, cujus ademptionem quadraginta, sicut dictum est, annorum possessio testatur, possint penitus profligari: Eo quod nostrae pietati placuit in utroque casu, idest tam fisco, quam adempto canone, possessorum nostrorum jura in eo statu, in quo per quadraginta annos jugiter manserunt, absque ulla innovatione durare.*

(2) *Pragm 36. de Feud.*

un Principe! Molto meno può adattarsi la grazia di Carlo VI., da che non solo non parla di possesso, ed esenzione, che lederebbe l'altrui dritto; ma porta seco un'amara condizione *dummodo tamen titulus prædictus non sit exhibitus ab eisdem possessoribus*.

Ma chieggo scusa alla memoria di Avvocati, che illustrarono il Foro, se oso dire, di aver eglino scritto a sorprendere, non già per istruire il Magistrato. Il medesimo Imperador Anastasio avendo premesso, che taluni pretendevano di estender la sua Costituzione anche ai pubblici tributi, dichiarò sovranamente di doversi espellere siffatta intelligenza (1).

Questa dichiarazione di Anastasio combina mirabilmente coll'eccezione, che fece l'Imperador Frederico II. nella celebre sua Constituzione *Consuetudinem pravam*. Nega egli espressamente qualunque prescrizione, che facesse pregiudizio allo Stato, ed a' servigj e prestazioni annesse ai fondi posseduti (2).

Oh quanto dir potrei su questo importantissimo subietto! Ma senza più fermarmi in sì delicate vedute innanzi ad un Tribunale Fiscale, e a un Direttore oculatissimo delle Reali Finanze, si contenterà la Città di Napoli, che io ne deduca la semplice, ed unica conseguenza, che fa al mio proposito. Cioè, che trattandosi di esenzioni prediali, ed immunità di bonatenenza, ...

(1) *L. 6. de præscript. triginta vel quadragin. annor.* = *Comperit nostra serenitas, quosdam sacratissimam nostræ pietatis constitutionem, quæ de annorum quadraginta loquitur præscriptione, ad præjudicium etiam publicarum functionum solutionis trahere conatos, et si quid per tanti vel amplioris temporis lapsum minimum vel minus, quam oportuerat tributorum nomine solutum est, non posse requiri, seu profligari contendere. Cum hujusmodi conamen manifestissime sensui, propositoque nostræ legis obviare noscatur: Ideoque jubemus eos, qui rem aliquam per continuum annorum quadraginta curriculum sine quadam legitima interpellatione possiderint, de possessione quidem rei, seu dominio nequaquam removeri.* FUNCTIONES AUTEM, SEU CIVILEM CANONEM, VEL ALIAM QUAMPIAM PUBLICAM COLLATIONEM EIS IMPOSITAM DEPENDERE COMPELLI, NEC HUIC PARTI CUJUSCUMQUE TEMPORIS PRÆSCRIPTIONEM OPPOSITAM ADMITTI.

(2) *Præfata autem omnia ita sane accipi volumus, ut triennalis præscriptio in feudis integris, & eorum quotis partibus locum habeat, ex quibus* PRÆSCRIPTIS NULLUM POTEST REIPUBLICÆ PRÆJUDICIUM ERROGARI, *cum apud quemcumque resistat servitium designatum, & debitum, quod non tam personæ, quam rei ipsi ascriptum esse dignoscitur, minime amitti poterit, vel in aliquo minorari. Cæterum si super aliquo prædio, vel prædiis ad feudum, seu partem feudi certam pertinentibus, quæ velut libera a servitio, vel qualitercumque aliter quis præscribat, de quibus nullum est certum servitium prætaxatum,* PRÆSCRIPTIONEM QUANTICUMQUE TEMPORIS IN NULLO PRODESSE SIBI CENSEMUS, *cum his de feudo subtractis de necessitate per consequens ipsum servitium minoretur.*

tenenza, le quali lederebbero direttamente il dritto del terzo, e delle Università contendenti, se non possono sostenersi gl' indubitati titoli, e gli espressi privilegj, molto meno si posson questi presumere in forza di qualunque centenario, e millenario possesso.

Il possesso, che vanta Napoli di sette secoli, e mezzo, è tutto fantastico, anzi impossibile di esservi stato.

DA quanto ho finora disputato intorno agli effetti dell'opposto possesso di sette secoli, e mezzo, crederà la Regia Camera, di esser certo, e dimostrato un tal possesso. Ma rimarrà ben tosto sorpresa or che sente, di non esser vero, anzi non potersi verificare l' asserto possesso nè per secoli, nè per momenti.

Su questo proposito io prego la Regia Camera, a ricordarsi della gran circostanza di fatto, che ho di sopra avvertito. Che le prime domande fatte dalla Città di Napoli presso il Real Trono, e nella stessa Regia Camera, non furono di farsi immuni, come erano stati fino a quel tempo li suoi Cittadini dal peso della bonatenenza; ma di non doversi obbligare le Università di Aversa, e de'Casali alla confezione de'catasti, per esser luoghi promiscui con lei, e non soggetti alla legge generale delle altre Università del Regno. Napoli a buon conto non venne a domandar la manutenzione nel possesso dell'immunità della bonatenenza, che di poi ha preteso di aver goduta per sette secoli e mezzo; ma domandò al contrario, di esser mantenute sì lei, che le Università di Aversa, Somma, Acerra, e loro Casali nell' immemorabil possesso dell' immunità de' catasti.

Questa posizione, che sostenne vigorosamente la Città di Napoli dal 1742. fino al 1754., epoca in cui dichiarò Aversa di volere sciolta qualunque promiscuità se mai vi fosse stata tra lei, e la Città di Napoli, non solo dimostra direttamente falso, e contraddittorio il possesso della immunità della bonatenenza di sette secoli e mezzo; ma convince dippiù la Città di Napoli, di non aver alcun titolo, e privilegio da chiedere, e goder una tale immunità. Poichè ebbe per vero, che laddove le Università di Aversa, e de' Casali avesser dovuto fare i loro Catasti, non poteano i Napoletani non pagar la bonatenenza per tutti quei fondi, che possedeano nel territorio de' Casali, e di Aversa.

Molto più vien escluso il preteso millenario possesso dell' immunità dal primo titolo della promiscuità, che si allegò dalla Cit-

Città di Napoli. Tosto che assunse costei, di non dover pagar la bonatenza, perchè, ella, Aversa, ed i Casali erano stati per secoli, e secoli in una perfetta promiscuità: venne direttamente a dichiarare, che, siccome i suoi Cittadini non avean pagato bonatenenza a benefizio dell' Università di Aversa, e de' Casali per li beni, che possedeano nel di loro territorio; così del pari i Naturali di Aversa, e de' Casali erano stati immuni dal peso della bonatenenza per li fondi da esso lor posseduti nell' agro Napoletano. Questa illazione viene maggiormente rischiarata dalle giudicature, ed arresti Camerali, che chiamansi a suo favore dalla Città di Napoli nelle prime sue petizioni, e nelle stesse sue nullità, e da taluni antichi atti giudiziarj, che dovrò or ora analizzare nell' esame degli atti possessivi. Osserverà nettamente la Regia Camera, che non altrimenti si è preteso da Napoletani, di esser immuni dal pagamento della bonatenenza per li beni siti nel territorio di Aversa, e de' Casali, che per esser egualmente immuni da tal peso i Naturali di Aversa, e de' Casali per li beni siti nel territorio di Napoli. Io non intendo canonizzar questo titolo della promiscuità. Ma credo sibbene di poter conchiudere in buona logica, e per fatto della stessa Città di Napoli, che il titolo della promiscuità esclude qualunque possesso d' immunità, che vorrebbero sostenere i Bonatenenti Napoletani.

Ma oltre agli argomenti particolari, ch' escludono il quasi millenario possesso della immunità, soffrirà la Regia Camera, che io rischiari maggiormente quest' articolo colla Storia economica del Regno. I sette secoli e mezzo di tal possesso si sono naturalmente calcolati dall' anno 1030., in cui fu edificata Aversa, sino al 1741., che fu l' epoca del generale editto de' Catasti. Io dividerò questo spazio lunghissimo di tempo in tre diverse epoche.

Dal 1030. sino al 1129, in cui surse la nostra Monarchia, non potea certamente esser Napoli nel possesso dell' immunità. Poichè, come altrove ho notato, formando allora Napoli, ed Aversa due indipendenti e sovrane Signorie, non potea concepirsi, non che corrispondersi vicendevolmente, o ad una delle due la contribuzione della bonatenenza. Fa quindi meraviglia, che il dottissimo Autore della dissertazione pubblicata *sull' origine, sito, e territorio di Napoli*, spinse tanto oltre la sua fantasia, che non solo sostenne *che i Napoletani sin dalla* pri-

prima fondazione di Aversa sono stati trattati come franchi , ed immuni , nè hanno pagata bonatenenza per li beni da essi posseduti in quel tenimento : ma però il possesso dell' immunità de' Napoletani sul territorio Atellano fino a dodici secoli prima di edificarsi Aversa (1).

Dall' anno 1129. fino ad Alfonso di Aragona nè anche potea aver luogo la pretesa immunità della bonatenenza . Sappiam noi dalla Storia, e dai monumenti esistenti nel grande Archivio, di non esservi stato in sì lungo intervallo alcun regolare , e continuato sistema delle generali imposte . Durante il Governo de' serenissimi Re Normanni, Svevi , ed Angioini non vi fu esazione fissa , e costante de' tributi . Tutte le rendite , e risorte dello Stato consistevano ne' vettigali , e nelle adoe de' Baroni : e quando sorgevan delle straordinarie urgenze, s'imponevan le collette , denominate perciò *sovvenzioni* , o *adjutorj*. Egli è vero , che queste collette si esigevano a tenor delle rendite di ciascun fondo , e fino a sei in taluni anni ; e che a tal uopo fu introdotto in tempo degli Angioini l' apprezzo annuale de' fondi del Regno . Ma l' esazione non era a carico delle Università , e l' immunità in conseguenza di taluni possessori non veniva a gravitare sugli altri compossessori dello stesso Comune . Questa faceasi *ostiatim* , e per appalto da' Regj Esattori : e dove alcuno non avesse pagato per qualche privilegio , la mancanza della sua quota andava a danno del Regio Erario , non già della Università del luogo (2).

In queste sovvenzioni , e collette è altresì d' avvertirsi , che non erano affatto esenti i Cittadini Napoletani . Il Presidente de Franchis ne fa fede (3) , ed il Capecelatro ci assicura , di aver egli osservato da documenti esistenti ne' Regj Archivj, che ciascuna Piazza eleggeva un Collettore per riscuoterle (4). E dall' Archivio della Zecca si rileva una colletta esatta nel 1240. : e che in tempo di Carlo II. pagava Napoli fino ad once 692 tarì otto , e grana quattro . I Napoletani, per attestato del Summonte (5) , e di Antonio Ca-

pe-

(1) *Pag.* . . . . *&* 116.

(2) Le notizie di questo periodo l' ho specialmente raccolte dalla *descrizione Geografica , e politica delle Sicilie tom. II cap.* 2. §. 1. *&* 2. , dalle *instituzioni del dritto Civile nel Regno* del nostro chiarissimo Giureconsulto Gioseffo Maffei *lib. III. cap. VI.* §. 3. *ad* 7. , e dalla stessa allegazione contraria del Majelli §. VI.

(3) *Decis.* 56. *n.* 26.

(4) *Decis.* 116. *n.* 3.

(5) *Tom. II. n.* 3. *pag* 360.

pace (1) non vennero esentati dalla contribuzion delle collette, che nel tempo del Re Carlo II. d' Angiò, in cui venne surrogata la gabella del buon denaro. Or se i Napoletani pagavan questo peso prediale per li fondi, che possedeano nel proprio territorio, non è mai da presumersi, che avesser goduta l'immunità per li beni che possedeano nel territorio altrui, non che nel promiscuo. Oltre che ho dianzi avvertito, che laddove i Napoletani avesser goduta nel territorio alieno quella immunità, che non godeano nel proprio territorio, avrebbe questa gravitato sul Regio Erario, non già sull' Università, ove i beni eran siti.

Alfonso adunque fu quello, che nel 1442. mutò il meccanismo de' tributi. Imperciocchè avendo stimato di caricar il peso allo Università a proporzione de' Fuochi, che le componevano, restò in libertà di ciascuna di esse di fare il pieno della sua quota, o colla tassa delle rendite ed industrie comprese nel proprio territorio, o pur imponendo a se stessa delle civiche gabelle. Quindi siccome nacquero i diversi sistemi di viver ciascuna Università a catasto, o a gabella; così le immunità, che avesser mai godute taluni possessori, sarebbero gravitate sulle rispettive Università, e sugli altri compossessori de' beni. Questa dunque sarebbe l'epoca, in cui avrebbe potuto cominciar l'esercizio, e possesso di quella immunità, che ha preteso in ultima analisi, la Città di Napoli, di aver goduta per sette secoli e mezzo.

Quanto però sia men antico il tempo, in cui si avrebbe potuto esercitare una tale immunità, tanto più cresce il dubbio del suo possesso. Dai libri, ch' esistono nell'archivio di Aversa dopo l'incendio accadutovi nel 1712, i quali portan l'epoca dal 1611. in poi, si rileva, di essersi sempre in quella Città, e certamente da due secoli in quà vissuto a gabella (2). Tanto è ciò vero, quanto che pubblicatisi nel 1741. gli ordini generali per la formazione de' nuovi catasti, si trovò, che niuna delle Università di Aversa, e de' Casali avea in quel tempo il suo catasto, e che tutte viveano a gabella. Non sembra quindi verisimile, ch' essendosi senza dubbio vivuto a gabella in questi ultimi due secoli, si fosse poi vivuto a catasto ne' due secoli prossimi precedenti. Ma che che sia di questa verisimiglianza di possesso, egli è certo, che ancorchè dopo il novel- lo

(1) *Invest. Feud. col.* 123.

(2) *Fol.* 97. *atti correnti.*

lo sistema di Alfonso avesse adottato Aversa di vivere a catasto, e fosse così vivuta per due secoli continui; pure essendole poi piaciuto di vivere a gabella per altri due secoli, si sarebbe interrotta la catena degli atti possessivi. Ed attento un vuoto sì lungo, e coincidente coll'epoca della lite, non mai può Napoli asserire, di trovarsi nel possesso della immunità, allorchè nacque il giudizio.

Dopo queste particolari, e generali ricerche, parmi, se non m'inganno, di aver finanche esclusa la possibilità, e verisimiglianza del clamoroso possesso di sette secoli e mezzo. Ma già mi avveggo, di esser trascorso oltra i limiti del bisogno. Qual uopo ho io di provare, che non possa verificarsi l' immaginato possesso, se nascendo questo dagli atti positivi di fatto, debb'egli assolutamente provarsi? Non dipende il possesso più o meno lungo dalla maggiore, o minor eloquenza, ed autorità di coloro, che l'allegano, ma dalla progressione più o meno estesa degli attti possessivi. Lasciando dunque gli argomenti negativi, ed astratti, vengo ad analizzare di proposito i documenti, o sien gli atti possessivi allegati finora dalla Città di Napoli, per provar il possesso millenario dell' immunità de' suoi Cittadini.

Si confutano gli atti possessivi, che allega Napoli di sua immunità.

Tutte le pruove, che alleganfi di questo possesso, posson restringersi alle cinque seguenti. Consiste la prima in un certificato estratto dal Regio Archivio, ove trovansi registrati tre antichi catasti fatti in Aversa; uno nel 1582, l'altro nel 1641., ed il terzo *fine die*, *&* *Consule* (1). La seconda si deduce da taluni certificati delli Gabellieri di Aversa, che contestano l'immunità de' Cittadini Napoletani (2). La terza si fa nascere da' frammenti esistenti nello stesso archivio di taluni articoli, e deposizioni seguito nel 1541. intorno alla pretesa immunità della bonatenenza (3). La quarta si appoggia alla testimonianza dei due Consuetudinisti Pellieccia, e de Rosa, che parlano de' Bonatenenti. La quinta si fonda sopra due Arresti della Regia Camera, che furon profferiti per l'esenzione di alcuni Napoletani dal peso della bonatenenza.

Or

(1) *Fol 67. a t.*
(2) *Fol. 73. ad 79.*
(3) *Fol. 98.*

Or per quanto si appartiene ai tre catastuoli esistenti nel Grande Archivio, io non trovo, che alcuno di essi possa contestare il decantato possesso della immunità Napoletana. Tutti e tre i catastuoli non sono altro, che disordinati materiali preparati alla confezione di un catasto generale. Dai medesimi non costa, di essersi finalizzati, ed eseguiti. Io debbo credere, che no, vedendoli dispersi, tuttavia incompleti, e fuori del proprio archivio senza veruna regolarità, ed occasione. Ma per farsene più chiara idea, li metterò in veduta colle parole medesime del Razionale Archivario.

Il primo di essi porta l'epoca del 1582. Ma l'Archivario nell'atto stesso, che attesta, *di non esservi nel medesimo veruna descrizione de' beni*, asserisce con manifesta contradizione, *di esservi numerate le partite de' Cittadini di Aversa, delle Vedove Cittadine, e de' Forastieri abitanti*. Vuole quindi dedurne la Città di Napoli, che non trovandosi numerare nel medesimo le partite de' Forestieri non abitanti, come sarebbero stati i bonatenenti Napolitani; siensi costoro esclusi, e fatti immuni dalla contribuzione della bonatenenza. Ma se nel catasto non vi è descrizione de' beni, come può distinguersi, di non essersi accatastati i fondi de' Forestieri non abitanti, e sopratutti de' Napoletani? Di questo adunque non dee tenersene verun conto; da che non essendovi descrizione de' beni, non può distinguersi, se esentati si fossero i beni de' Cittadini Napoletani.

Il secondo porta l'epoca del 1641. Vero è, che attesta l'Archivario, *di esservi la descrizione de' beni de' Cittadini, delle Vedove, e de' Forastieri abitanti*. Ma non costando primieramente, se esentati si fossero i Forestieri non abitanti, non può in conseguenza rilevarsi direttamente il possesso dell'esenzione de' Napoletani. Più, non dicendosi accatastati i beni de' Forastieri non abitanti, e potendo questi possedersi e da Napoletani, e da altri privati padroni di Acerra, Capua, Pozzuoli, e di altri vicini luoghi, e lontani paesi; non può certamente dedursi una privativa, e sicura immunità de' Napoletani. Potrebbe essere stata un' incuria, ed anche un' ignoranza della Città di Aversa, onde astenuta si fosse di accatastare i pochi beni posseduti nel suo picciol territorio dai Forestieri non abitanti. Oltracciò ha mai dimostrato la Città di Napoli, che in quei tempi i Cittadini Napoletani avessero posseduti beni nel ristretto angustissimo di Aversa, senza esserne abitanti, o

pure

pure oriundi? Io prego la Regia Camera a riflettere, che Aversa ha un territorio angustissimo; che le nobili e ricche Famiglie Aversane poco, o niente han permesso ai Forestieri di acquistar beni nel tenimento della lor Padria; e che anche oggi i Napoletani bonatenenti non posseggono beni, che quasi tutti nel territorio de' Casali.

Il terzo dicesi *un quinternuolo di Catasto senza anno, che comincia dal foglio 711., e termina al foglio 762., in cui si descrivono i beni de' Cittadini, delle Vedove, e di qualche Forastiere abitante.* Non è dunque da mettersi in esame nè punto, nè poco.

Qualunque però siasi il valore di questi dimezzati catasti, io non lascio di ricordare alla Regia Camera il principio da me stabilito sul possesso in esame. Cioè, che non essendo seguiti tali catastuoli dalla continuata osservanza delli due prossimi seguenti secoli, non posson mettere i Napoletani in istato di possesso nel tempo, che fu pubblicata la legge generale per la confezione de' catasti, e nacque la gran lite fra Napoli, Aversa, ed i Casali.

Molto meno posson provare verun possesso i documenti estratti dall'affitto di talune gabelle della Città di Aversa. Questi sono un bando pubblicato dalla Città nell' anno 1767 della gabella del tarì a botte di vino; un certificato fatto nel 1772. dal precedente Affittatore di detta gabella; un consenso del temporaneo Appaltatore della stessa gabella dell' anno medesimo 1772.; ed un' istanza protestativa presentata in detto anno dalla Città di Aversa nella Regia Camera della Sommaria. In tutte queste carte si veggono uniformemente esentati da tal dazio tanto gli Ecclesiastici, e Luoghi Pii, quanto i Cittadini privilegiati Napoletani per li vini pervenuti dai loro proprj territorj. Ma perchè uccellar cartole, ed atti, che scompariscono al lume della verità!

Questa è l' immunità, che godono i privilegiati Napoletani in forza del privilegio, che a favor loro si spedisce dalla Regia Camera, e per effetto delle grazie trascritte negli stessi privilegj, di cui feci menzione. Tanto è ciò vero, quanto che costa da' certificati estratti dall' affitto di taluni dazj della Città di Napoli, di esser esenti da questi i Cittadini Napoletani, muniti di privilegio della Regia Camera (1). Ma tai privile-

(1) *Fol.95. & 96.*

vilegj, come ho notato di sopra, non importano immunità dai pesi reali, e da quello sopratutti dalla bonatenenza. Oltre che ha potuto eziandio avvenire questa particolar esenzione dalla gabella civica del vino, per la rimarcabil circostanza, che dovendosi trasportar generalmente in Napoli, e pagar quivi la gabella del ducato a botte, o del vino a minuto; non conveniva caricar lo stesso prodotto con doppia gravezza.

Ugualmente non sono da valutarsi nè punto nè poco gli atti possessivi della immunità reale, che si voglion dedurre da' frammenti delle deposizioni, ed articoli, che veggonsi fatti in Regia Camera nel 1541. da taluni Cittadini Napoletani. Non vi è dubbio, di aver costoro articolato, e deposto, che per antica, ed immemorabil convenzione, essendo tra loro promiscui i territorj di Napoli, ed Aversa, tanto i Napoletani, quanto gli Aversani erano esenti, e non facevano alcun pagamento Fiscale per li beni stabili, che possedevano ne' vicendevoli territorj di Napoli, ed Aversa. Quando un tal documento giovar potesse all' intenzione di Napoli, io chiederei l'esibizione del decreto fatto dal Tribunale sulle deposizioni, ed articoli in contesa. Ma questo documento non solo non giova ai Napoletani, dacchè dimostra di non esser in quel tempo gli Attori nel possesso della immunità, che chiedevano; ma distrugge tutto l'edificio e sistema novello della Città di Napoli.

Primieramente non si capisce, quale esser possa questa vicendevole immunità, non essendosi mai in Napoli vissuto a catasto. Intanto la Città di Napoli, come sopra notai, ha solennemente abjurato presso gli atti l'immunità nascente dalla promiscuità convenzionale delli due agri Napoletano, ed Aversano; ed ha voluto sostener piuttosto un' immunità dominicale, che riservossi il Duca Sergio nella concessione fatta a Rainulfo. Or questi articoli, e deposizioni nell' atto stesso che stabiliscono la promiscuità convenzionale, escludono qualunque immunità dominicale. Poichè dicendosi di esser reciproca, ed uguale tra' Napoletani, ed Aversani l'esenzione dai pagamenti Fiscali, cessa qualunque ragion di dominio e superiorità di Napoli contra di Aversa. Ma vi ha dippiù:

Si avverte dall' Archivario, che la causa dell' immunità de' pagamenti Fiscali per la promiscuità de' territorj si agitava tra' Cittadini Napoletani colle Università della Terra di Caivano, ed altri luoghi, Somma, Acerra, Pomigliano d'Arco, Pozzuoli, ed Aversa. Or come contra di queste altre Città, e

Pae-

Paesi è andata in fumo qualunque immunità de' Napoletani ; e questi , anzichè esser nel possesso dell'esenzione dal peso di bonatenenza, sono in possesso di pagarla : ne siegue per legittima conseguenza , di essersi decisa la causa contro ai bonatenenti Napoletani , e condannati i medesimi a pagar la bonatenenza in tutti gli additati luoghi . Ma poichè in Aversa , e suoi Casali viveasi a gabella ; così tutto che la condanna si fosse eseguita presso quelle Università, che viveano a catasto, pur non venne eseguita in Aversa , e ne' Casali . E' chiaro dunque, che gli enunciati antichi atti Camerali, anzichè giovare ai bonatenenti Napoletani , distruggono non meno il titolo, che il possesso decantato dalla Città di Napoli.

Forse le autorità del Pelliccia , e de Rosa non più piaceranno agli attuali Avvocati della Città di Napoli , che si sono allontanati , come l' ultimo lor Predecessore , dall' assunto primiero della promiscuità . Ma trovandole rapportate non solo nelle antiche allegazioni, e dissertazioni stampate per la Città di Napoli (1), che nelle di lei ragionate nullità; mancherei certamente di rispetto agli Autori delle medesime , se omettessi di risponderci . Commentando adunque Nunzio Pelliccia le consuetudini di Aversa (2), e ragionando de' dritti della promiscuità , si spiega a tal modo : *Conferunt præmissa ad possessores bonorum, qui sunt immunes a functionibus fiscalibus, seu collectis, si possident ea in territorio Neapolitano: sed si extra territorium Neapolitanum, tunc pro illis tenentur. Non sic, si possideant in territorio Aversano, quod est promiscuum, quoniam non tenebuntur, ut possessores, & bonatenentes, prout sic semper fuit observatum, & decisum denique in Regia Camera Summariæ.* Questo sentimento è alquanto oscuro . Ma Carlantonio de Rosa si spiega con più chiarezza (3): *Prout nec ligatur, si haberet bona antiqua in territorio forsan promiscuo cum Neapoli; puta Aversæ, Puteoli, Summæ, quia verum est, esse districtum reipsa, & ex jurisdictione, & vocari territorium Aversanum, Puteolanum. Et illa promiscuitas esset respectu exemptionis bonorum a collectis, non quod illa bona sint in territorio Neapolitano.*

Qua-

(1) *Majelli* §. 1., *Franchi dissert.* 1. *pag.* 113.
(2) *Tit. de promisc. us. territ.* n. 22. & 23.
(3) *Num.* 13. & 14. *præfat. ad Consuet. Neap.*

Qualunque però sia l'occasione, ed il modo di spiegarsi de' prelodati Autori; egli è certo, che sono due pomi preziosi, raccolti da mano maestra nelle opere di un testimone Aversano, e del principe de' Consuetudinisti. Ma contengono amendue il fracido della promiscuità, che amareggia il gusto moderno de' bonatenenti Napoletani. Oltrechè avendo opinato de Rosa, di esser uguale ai bonatenenti Napoletani la condizione del territorio di Aversa, Pozzuoli, e Somma; sarebbe un' ingiustizia, e contraddizione manifesta, se pagar non dovessero ad Aversa, e suoi Casali quella stessa bonatenenza, che pagan di buon grado a Somma, e Pozzuoli.

Gli Arresti finalmente che citansi, neanche so, se piaccian come prima ai bonatenenti Napoletani. Io ne veggo citati tre a nome della Città di Napoli sì nelle nullità (1), che nelle prime allegazioni, e dissertazioni stampate (2); uno degli 11. Marzo 1531.; l'altro de' 3. Luglio del 1540.; ed il terzo de' 4. Giugno del 1553.. Ma tutti e tre gli Arresti parlano di promiscuità, ed esenzione dalle Fiscali funzioni nel solo territorio di Caivano. Quì non voglio, nè debbo vedere, se Caivano sia Casale di Napoli, o pure di Aversa. O che appartengasi all'una, o all'altra Città, non può fare stato nè contra di Aversa, nè contro agli altri Casali. Del rimanente essendosi poggiati gli Arresti sulla supposta promiscuità del territorio, non posson mai provare il possesso di quella immunità, che pretende oggi Napoli di godere, non per uguaglianza di dritto, ma come preeminenza e privativa sul territorio di Aversa, e de' Casali. Perchè intanto non creda il Tribunale, che io ragioni fuori del fatto, ho stimato trascriver gli Arrresti, come portansi estesi nelle contrarie scritture (3).

Non

(1) *Prima nullità fol. 54. a t.*

(2) *Majelli §. I. & VII. Franchi dissertaz 1. pag. 115. & 116.*

(3) *In facto de Terra Caivani emptores bonorum, si sunt Neapolitani, non solvant, quia de territorio promiscuo, & non tenentur; venditores autem pro tempore, quo possiderunt, solvant; pro tempore, quo non possiderunt, neque possident, non solvant.*

Stante promiscuitate, veros Cives Neapolitanos non teneri uti bonatenentes ad solutionem & contributionem aliquam.

Visis actis, & decreto alias lato per dictam Regiam Cameram olim die 11. Martii 1531. in actis producto, per quod fuit declaratum dictam Terram Caivani esse de territorio promiscuo ejusdem Civitatis Neapolis, per magnificum Dominum Petrum Nasturtium Regiæ Cameræ Præsidem & presentis causæ Commis-

sa-

Non ho ſtimato incaricarmi dell'altra pruova poſſeſſiva, che per parte della Città di Napoli ſi è preteſo dedurre dagli atti ſopraccennati del 1556. tra l'Univerſità di S. Arpino, ed i bonatenenti di S. Antimo, ed altri luoghi. Poichè ſebbene gli Attori aveſſer menzionata la promiſcuità dei due territorj Averſano, e Napoletano; por nulla vedeſi provato, e molto men deciſo su queſta aſſerzione. Che anzi contien ſiffatta pruova una vera petizion di principio; da che in quel giudizio era appunto in quiſtione, se il territorio del Caſale di S. Arpino foſſe altresì promiſcuo cogli altri Caſali come quelli di Napoli ed Averſa.

Ma diaſi per poco a queſte prove poſſeſſive quel valore, che vuolſi dalla Città di Napoli. Le medeſime non potranno mai giovare ai Napoletani contro ai Caſali. Non gli antichi tre cataſtuoli; da che queſti non ſi eſtendono alli Caſali, ma al ſolo privativo territorio di Averſa. Non l'immunità del dazio del vino; perchè queſta gabella è riſtretta alla ſola Città di Averſa. Non i frammenti delle antiche depoſizioni, ed articoli de' privilegiati Napoletani; mentre in quelle non parlaſi affatto de' Caſali. Non le autorità del Pelliccia, e de Roſa; perchè parlano del territorio ſoltanto di Averſa. E non in fine gli Arreſti Camerali; perchè trattando del ſolo territorio di Caivano, non ſono applicabili a quello di Averſa, e molto men de' Caſali. Dunque contro ai Caſali non vi ſono nè veri, nè apparenti atti poſſeſſivi della preteſa immunità.

Conſeguenze dai principj ed argomenti finora diſcuſſi contra di Napoli.

DOpo queſte ricerche, ed argomenti, io credo di aver pienamente dimoſtrato, che per giuſtizia manca ai Napoletani non ſolo il titolo ſia eſpreſſo, ſia preſunto; ma anche il poſſeſſo della preteſa immunità per li beni, che poſſeggono nel territorio di Averſa, e de' Caſali. Ceſſa quindi il duro argine, che nel 1780. ſi oppoſe, e che oggi tuttavia ſi oppone all'eſecutivo pagamento della bonatenenza. Cioè, che trovandoſi i Napo-

ſarium, de quibus facta per eundem relatione in dicta Regia Camera Excellenti Domino Locumtenenti, & aliis magnificis Dominis Præſidentibus ipſius, fuit per dictam Regiam Cameram conſenſu proviſum & decretum, prout preſenti decreto decernitur, & declaratur, prædictam Magdalenam Francone fore, & eſſe ortam in dicta Civitate Neapolis, ac proinde ſtante promiſcuitate dicti territorii, ac etiam, quod non reperitur principaliter numerata in hac nova numeratione dictæ Terræ Caivani, Magdalenam ipſam, ut Civem Neapolitanam debere tractari immunem, & exemptam a dictis functionibus Fiſcalibus pro bonis; quæ poſſidet in diſtrictu dictæ Terræ.

poletani nel possesso dell'immunità per sette secoli e mezzo, e facendo sì lungo intervallo presumere i più validi, e speciosi titoli di tale immunità; non potea, nè possa esecutivamente decidersi una causa di tanta serietà ed importanza, e darsi la via esecutiva all'azion d'Aversa, e de'Casali.

Per toglier non dimeno qualunque dubbio su questo esecutivo giudicato, dovrei metter maggiormente in veduta, che l'attual giudizio sia di sua natura esecutivo, e che il termine ordinario dato sul medesimo nel 1780. resiste alle leggi non meno civili, che municipali, ed all'autorità delle cose giudicate. Dippiù dovrei dimostrare anche di proposito, che l'esecutivo pagamento della bonatenenza debb'estendersi a tutte le quantità finora attrassate, e ciò anche a tenor de' decreti altra volta interposti per esecuzione del giudicato, ed in forza degli obblighi fatti *penes acta* negli anni 1751. in 1755. dai bonatenenti Napoletani. Ma debbo pur ricordarmi, di non esser solo nella difesa della causa. I Casali nella causa contra di Napoli son validamente sostenuti da due solide colonne. Dall'Avvocato valentissimo di Aversa, che ha contra Napoli lo stesso interesse, e dai due zelantissimi Avvocati Fiscali. Sarà dunque lor cura, di estender l'esame di questi punti di dritto sulle stesse riflessioni di fatto, che ho debolmente rassegnato alla cognizione del Tribunale.

Ma sarà finalmente vero, che Aversa, ed i Casali sieno gli attori, e che essi pretendano, di decidersi esecutivamente la loro azione? A me pare il contrario: cioè, che la Città di Napoli, ed i suoi Cittadini bonatenenti sieno gli attori, e che costoro pretendano, di esecutivamente ammettersi la di loro pretensione. Or perchè non giuochi più un equivoco, che gli Avvocati acutissimi della Città di Napoli fecero felicemente giocare nel 1780., io prego gli attuali oculatissimi Ministri votanti a diffinire in ultima analisi, quale sia la Parte attrice, e quale la rea convenuta in questo giudizio.

Con legge generale emanata nel 1741. comandò S. M. Cattolica, che tutte le Università del Regno avessero fatto i loro rispettivi catasti, in cui distribuiti si fossero gli ordinarj pesi Fiscali sopra tutti i beni fondi, ed industrie esistenti nel rispettivi lor teritorj, tanto de' Forestieri, quanto de' Cittadini. E perchè non cadesse alcun equivoco, e ritardo nell'esecuzione della legge, dichiarò sovranamente la M. S., che fie-

co-

come in forza del recente concordato conchiuso colla S. Sede cessar doveano, o pur minorarsi le franchigie, ed immunità reali, e personali degli Ecclesiastici, e luoghi Pii; così per la pubblica economia del Regno rimanessero altresì tolte, e dimezzate l'esenzioni di varie persone, e ceti privilegiati. Fra questi privilegiati essendosi fatta espressa menzione de' Cittadini Napoletani per li beni posseduti da' medesimi fuori il distretto, fu come sopra dichiarato per modo di regola, *che sebbene i Napoletani godono l'esenzione della bonatenenza per le annue rendite, che possegono sopra le Università del Regno, pur non sono immuni dal pagamento della bonatenenza per li stabili, ed animali, che possegono altrove.*

Per osservanza di tal legge la Città d'Aversa, ed i Casali vennero a formare i rispettivi catasti. Da questa legge, e contribuzione generale pretesero la Città di Napoli, e suoi Cittadini bonatenenti, di esser immuni i loro beni per tutte quelle vie indirette, e titoli fallaci, che ho finora analizzato. Cioè prima sostenendo, di non doversi far catasto nè in Aversa, e suoi Casali, nè in altri luoghi promiscui con lei; di poi chiedendo, che per effetto della promiscuità, e del privilegio di lor Cittadinanza descriver non si dovessero ne' catasti i loro fondi, e di farsi questi immuni da qualunque peso di bonatenenza; indi di doversene esimere in forza della concessione di Sergio, e degli altri presunti titoli del possesso millenario.

Or dimando rispettosamente: quale delle due Parti è l'attrice, e quale di esse vuole esecutivamente sperimentar la sua azione? La Città di Aversa, e li Casali, che vengono ad eseguir ciecamente la legge generale, sottoponendo al tributo catastale tutti i fondi contenuti nei lor territorj; o pur la Città di Napoli ed i suoi Cittadini, i quali, contro alla dichiarazione fatta da S. M. intorno ai privilegiati Napoletani, pretendono di esercitare un privilegio, che non sanno additare, ed una mostruosa esenzione dal peso comune della bonatenenza? Ma più, quali sono gli attori: i Naturali possidenti di Aversa, e de' Casali, che sostengono, di non caricarsi i loro beni di quel tributto prediale, che debbon pagare i bonatenenti Napoletani; o pur son costoro, che voglion rovesciare il peso tributario de' loro fondi sugli omeri gravatissimi de' Cittadini di Aversa, e de' Casali? Io credo, e creder credo il

il vero, che gli attori in questa causa sieno i possidenti Napoletani, ed il Regio Senato che li garentisce; e che essi stranamente vogliono sperimentar un'azione esecutiva contra di Aversa, e de' Casali.

Quando questa sia la vera definizione, ed il vero stato di contesa, sembra, se non m'inganno, che per legittima, e necessaria conseguenza de' miei argomenti debba negarsi qualunque adito alla domanda di esenzione fatta da' Napoletani, e dalla Città lor protettrice: sì perchè osta loro l'ordine del giudicato, sì anche perchè vengono esclusi dai principj li più sacrosanti della giustizia. Ma dove per disgrazia si volesse dar corpo alle ombre, e contro al giudicato si stimasse di sottoporre qualche dubbio di fatto, o di legge al sospirato termine ordinario; questo non dovrebbe impartirsi, che sulle pretensioni degli stessi Napoletani, e farsi intanto eseguire il pagamento della bonatenenza dal giorno della confezione de' rispettivi catasti, o almeno secondo decretò il Tribunale nel 1779., dal giorno del primo decreto, riservandosi la provvidenza per lo decennio decorso prima di detto decreto. Ma questa contribuzione, sia per l'attrasso, sia per lo corrente, dovrà corrispondersi a sollievo delle rispettive Università, nel di cui territorio sono siti i beni de' Napoletani, non già in confuso, come Aversa pretende a benefizio suo, e de' Casali. Ed eccomi entrato nella seconda parte delle mie ricerche, che riguarda l'esame della causa tra la Città di Aversa, e li pretesi Casali.

Prima non però di occuparmi in questo secondo esame, siami ancor lecito, di esternar la smania, che sento in parlarsi di termine ordinario sulla causa presente. L'importanza del suo interesse, un articolo di pubblica economia, la sublimità ed il numero de' Ministri votanti, l'intervento di un Direttore zelantissimo delle Reali Finanze, e lo stesso Augusto luogo, ov'ella decidesi, han meritamente chiamato l' attenzione della Capitale, e del Regno, e forse ancora degli Esteri. Qual pertanto saria lo scandalo, se dopo sessant'anni di fiera lite, dopo essersi sfiorate le Biblioteche, e gli Archivj sì pubblici, che privati, dopo essersi consultate le più recondite memorie de' tempi favolosi, eroici, ed istorici, dopo essersi impiegati allo sviluppo degli articoli, e de' fatti conducenti alla causa i primi uomini del Foro, e dopo esersi formate a tal uopo, e date alle

stam-

ſtampe innumerevoli allegazioni, diſſertazioni, e memorie; si ſentiſse tuttavia diſputar tra' Giudici, se alla deciſion della cauſa, debbano o non premettere un termine ordinario! Un bizzarro Filoſofo credea, che ſi offenda meno la Divinità in negarla totalmente, che attribuendole delle proprietà indegne di lei. Ed io crederei più leſa ed oppreſsa la giuſtizia, se veniſse conſermato ſulla cauſa il decreto di termine, che se diffinitivamente ſi negaſse ad Averſa, ed ai Caſali la bonatenenza dovuta dai Cittadini Napoletani.

PARTE II.

PARTE II.

Ragioni de' Casali contra di Aversa.

PEr questa seconda causa saranno le mie ricerche molto più brevi, che per la prima. Non tanto perchè la maggior parte degli argomenti, che ho raffegnati contra di Napoli, sono anche applicabili contra di Aversa; quanto perchè i principj adottati dalla Città di Aversa contra di Napoli, debbonsi nella sua causa riputar per cosa giudicata a favor de' Casali. Poichè in legge stà scritto: *quod quisque juris in alteram statuerit, ut ipse eodem jure utatur*. Seguendo adunque il sistema stabilito di sopra, tratterò in primo luogo dell'ordine del giudizio, ed in secondo luogo della giustizia della causa.

C A P. I.

Si dimostra la nullità dell'ordine del giudicato, che vanta Aversa contro ai Casali.

PEr ordine sostiene Aversa, di ostare ai Casali il decreto del 1755, il quale passò in pieno giudicato, e fu anzi accettato dai Procuratori della maggior parte de' Casali. Ma io dimostrerò fino all'evidenza, di non esservi altro giudicato, che quello finora esaminato tra Napoli, Aversa, ed i Casali; e che non debba tenersi verun conto del decreto del 1755, che vuolsi profferito nella causa fra li Casali, ed Aversa. Basta narrar semplicemente la storia di questa causa, perchè resti il mio assunto pienamente dimostrato.

Fatti principali occorsi nella causa.

Nacque la lite tra la Città di Aversa, e li pretesi Casali un anno dopo di essersi emanati gli ordini generali per la formazione de' catasti di tutte le Università del Regno. Pretese adunque nel 1742 la Città di Aversa prima con suoi ordini circolari, indi con provvisioni volanti della Regia Camera della Sommaria, che dovendo ella formare il general catasto, e non avendo i Casali verun territorio al di là delle Croci delle loro abitazioni; avesser costoro prodotto presso di lei le rivele de' proprj beni, ed avessero nel tempo stesso destinato e Deputati, ed Esperti per la confezione di un solo catasto (1). Le Uni-

C ver-

(1) *Fol. 1 & 155 ad 157 prim. vol.*

versità replicarono uniformemente in piedi degli additati ordini circolari di Aversa, e delle stesse provvisioni Camerali, di aver ciascuno il suo territorio separato, ed indipendente da quello di Aversa, e di doversi perciò formare da ciascuna Università il suo distinto e particolar catasto (1). Or come i Governanti della Città di Aversa, che sono sempre i cittadini più cospicui, e benestanti del Paese, non anno avuto mai impegno di vivere a catasto, tornando lor conto di vivere a gabella, perciò la Città di Aversa non parlò di catasto, che dopo nove anni. Quando cioè nel 1751 li di lei particolari Cittadini non possidenti, manifestando al Re, ed al Tribunale la cabala de' Governanti, e massimamente de' maspoderosi di Aversa, chiesero, ed ottennero pressantissimi ordini per la sollecita formazione del catasto (2).

Tutto che la Regia Camera avesse ordinato con suo decreto l'elezione de' nuovi Deputati per la chiesta formazione del catasto; pure venne ciò impedito dalla Città di Aversa con istanza di contrario impero, sullo specioso pretesto di pender la causa fra Napoli, ed Aversa (3). Se non che dopo nuove doglianze umiliate a S. M. dai bracciali Cittadini di Aversa, e dopo nuovo dispaccio eccitativo di giustizia (4); a' 28. Settembre 1753 dalla terza Ruota, o sia dalla Giunta de' catasti fu profferito il seguente decreto.

Quod moneantur Partes ad audiendam provisionem faciendam per Regiam Cameram super omnibus deductis in memoriali Universitatis Civitatis Aversæ; & interim citra præjudicium quorumcumque jurium Partium, Cives Civitatis Aversæ, Loca pia, Monasteria, Ecclesiæ, & omnes Ecclesiastici ejusdem Civitatis faciant eorum revelationes in Civitate prædicta pro omnibus bonis per eos possessis in toto territorio Aversæ, & Casalium; & pariter liceat eidem Civitati appretiare bona prædicta, & procedere ad ea, quæ incumbunt pro ultimatione catasti ad normam Instructionum Regiæ Cameræ, hoc suum &c. (5).

Senza che si vedesse notificato un tal decreto, venne successivamente ordinato, ad istanza di Aversa, dalla stessa terza Ruota a' 2. Dicembre dello stesso anno 1753, che con effetto si eseguisse l'antecedente decreto. Ma poichè taluni Casali, usando del

(1) *Fol.* 26 *ad* 29 *&* 159 *ad* 165 *dict. vol.*
(2) *Fol.* 168. *ad* 175. *&* 180 *ad* 182 *dict. vol.*
(3) *Fol.* 178. *dict. vol.*
(4) *Fol.* 180 *ad* 182 *dict. vol.*
(5) *Fol.* 211 *dict. vol.*

del lor dritto, avean proceduto alla pubblicazione de' loro catasti, ed aveano allibrati ne' medesimi i beni ancor degli Aversani; soggiunse perciò il Tribunale: *Omnia innovata reducantur ad pristinum. Verum, ad servandam aequalitatem, Cives Casalium, & loca pia, & omnes Ecclesiastici Casalium praedictorum solvant tantum Catasti pro omnibus bonis per eos possessis in territorio Civitatis Aversae, & Casalium in eodem Casali, ubi incolatum faciant, & loca pia praedicta sint sita* (1).

Avverso questi decreti furon prodotti dalla maggior parte de' Casali degli uniformi, e separati richiami di restituzione *in integrum* (2). Sicchè furon mandati gli atti in espedizione per la discussione di tali gravami (3).

In questo frattempo, e propriamente nel 1750 venne la Città di Napoli a garantire con sua formale istanza la causa, che pendeva in altra Banca tra l' Università di S. Arpino, e l' illustre suo Possessore, qual cittadino Napoletano. Ella altro non oppose, che la sua promiscuità tanto con Aversa, e suoi Casali, quanto con la Città di Somma e li di lei Casali; onde chiese di non procedersi ad atto alcuno per la confezione de' pretesi catasti (4). Indi fattosi concorso presso questi atti di varj Cittadini Napoletani, che pretendeano di non pagar bonatenenza per li beni, che possedeano ne' rispettivi territorj di Aversa, e de' Casali; venne altresì la Città di Aversa, a proteggere la ragion de' Casali contra la Città di Napoli. Sicchè producendo ella un parlamento fatto nel 1754, col quale erasi dichiarata sciolta qualunque promiscuità, se mai vi fosse stata tra Napoli, ed Aversa (5), chiese con ragionata istanza, di dichiararsi sciolta *la pretesa promiscuità, o sia società, e comunione, come gravosa, ingiusta, e nociva* (6).

Stando in questo stato le due diverse, e separate cause, furono profferiti nel dì 18 Agosto del 1755 due diversi, e separati decreti. Il primo, solenne e diffinitivo nella causa tra Napoli, Aversa, e suoi Casali, col quale si disse: *Soluta promiscuitate, Cives Neapolitani bonatenentes in territorio Civitatis Aversae, & Casalium, solvant bonatenentiam, uti caeteri Exteri bonatenentes*. Il secondo, nella causa tra Aversa, e li Casali di un

C 2

(1) *Fol.* 225 *dict. vol.*
(2) *Fol.* 233. *ad* 240 & 279 *dict. vol.*
(3) *Fol.* 269 *ad* 272 *dict. vol.*
(4) *Fol.* & 97 *secundi volum.*
(5) *Fol.* 499 *dict. vol.*
(6) *Fol.* 501 *dict. vol.*

un conio tutto nuovo, e del tenor seguente, *Citra prajudicium decretorum, & Instructionum Regiæ Cameræ, Universitas Civitatis Aversæ, & Universitates Casalium, ex caussis in Regia Camera discussis, conficiant unicum catastum juxta Instructiones; in quo catasto describantur, & taxentur tam bona civium dictæ Civitatis, & Casalium, quam exterorum possidentium bona in toto territorio dictæ Civitatis, & Casalium; Et unciæ liquidandæ repartiantur inter prædictam Civitatem, & Casalia pro numero Focularioriorum respective: & hoc intelligatur pro oneribus Regiæ Curiæ debitis, tam ordinariis, quam extraordinariis. Respectu vero onerum particularium cujuslibet Civitatis, qualibet Universitas conficiat taxam particularem juxta status respective discussos in tertia Aula: & circa modum exactionis faciendæ, magnificus a secretis dictæ Aulæ, perfecto Catasto prædicto, conficiat repartimentum* (1).

Questo decreto siccome vedesi accettato dal Procuratore della Città di Aversa, da un Dottore dello Jacono Procuratore de'Casali di Succivo, Cesa, e Gricignano, anche a nome dell'Avvocato D. Carlo Maglioli, e da un tal Dottor Fracasso Procuratore di altri Casali; e vedesi di poi notificato a taluni Procuratori di altri Casali; così non fu mai notificato ai Procuratori della maggior parte de'Casali, ed a quello specialmente di Giugliano. Avendo io comparato il numero de'Procuratori, ai quali erasi notificato l'*ssportet acta*, e dei Procuratori cui venne notificato il decreto; ho ritrovato, che il decreto mancò di notificarsi a sedici Procuratori costituiti negli atti, e cerziorati per la spedizione della causa (2). Buon per li Casali, che la Città di Aversa, non avendo avuto, come dissi, veruna premura per la confezione del catasto, non curò mai di spingere un sì pernicioso decreto. Sicchè ora, che si è svegliata per altro accidente la sepolta causa; ne han già prodotto i Casali il rimedio legittimo della restituzione *in integrum*. E comechè Aversa avesse preteso, di non doversi ammetter alcun richiamo avverso un decreto passato in giudicato; si è non di meno accordato dallo spettabile Marchese Luogotenente, e successivamente dalla Regia Camera a tutte le Università, alle quali non trovasi notificato il decreto (3).

Tan-

(1) *Fol. 318 primi vol.*
(2) *Fol. 269. ad 272., 318. & seqq.*
(3) Per la regolarità di questo gravame, debbo informare i religiosissimi Ministri Aggiunti di un fatto, che si è liquidato in esaminar il gravame prodotto a no-

Tanto basta: perchè essendo individuo il decreto, e non trovandosi notificato a tutte le Parti interessate, non potrà mai dirsi passato in cosa giudicata. Quindi essendosi prodotto, ed ammesso il gravame per talune Università consorti della lite, vien questo ad estendersi per ministero della legge anche alle altre Università contendenti (1). Ma qual bisogno vi è di appello formale, *quando provocare non est necesse* (2): e quando il Pretore può da se restituire *in integrum* le Università pupille, *si qua sibi justa causa videbitur?* (3) Veggiamo adunque, se questo decreto meriti il nome di giudicato, se vi era necessità di appellarne, e se al Tribunale protettore delle Università si presenti qualche giusta causa, per restituire i Casali ne' loro primitivi, ed inviolabili dritti.

Vizj esterni del decreto del 1755.

Io leggo con sorpresa nel primordio del decreto due sanatorie riserbe: *citra præjudicium decretorum, & Instructionum Regiæ Cameræ*. Domando in primo luogo: quali eran questi decreti della Regia Camera? Non altri, che i due da me additati del 1753, avverso de' quali eransi prodotti da' Casali i complicati gravami della restituzione *in integrum*, e per la di cui discussione eransi mandati gli atti in espedizione. Non capisco in conseguenza, come dovendosi discuter tai gravami; si avesse potuto fare un decreto: *citra præjudicium* di quei decreti, che venivano in discussione. I gravami a buon conto non furon discussi: e la Regia Camera in conseguenza è in grado, di esaminare e discuter non meno il rimedio della restituzione *in integrum*

nome di Aversa contra la decretazione del Luogotenente. Essendo ricorsa la Città di Aversa agli atti della tassa che domandarono li defunti Avvocato Villani, e Procurator Fracassi per fatighe, e palmario, contro a tutti i Casali; si è rilevato da questo processo, che tre Università con tre diverse istanze dedussero, di non doversi palmario, per aver le medesime, ed anche altre Università prodotto il rimedio della restituzione *in integrum* avverso il decreto del 1755., e di penderne tuttavia la discussione (a). Or tuttochè tai gravami non si rinvenissero nel processo, pure il Tribunale per gl' indizj, che porge la foliazione degli atti, e per altre gravi conghietture ha avuto per vera l'asserzione fatta in tempo non sospetto dai Procuratori di dette Università.

(1) *Si in una eademque caussa unus appellaverit, ejusque justa appellatio pronunciata est: ei quoque prodest, qui non appellaverit L. 2 Cod. si unus ex plurib. appell., adde L. 1 Cod. eod., L. 1 Cod. de divers. rescript.: ubi Goth. num. 18. Beneficium collatum uni consortium ad alium etiam pertinet.*

(2) *Tot. tit. Cod. quando provoc. &c.*

(3) *L. 1 §. 1 Dig. de dolo m.*

(a) *Fol. 17. 29. &...*

gram prodotta ultimamente avverso il decreto del 1755., ma anche quella pendente contro ai due trascritti decreti del 1753.

Qualunque però sia stato l'oggetto della riserva, non potrà mai dirsi, che questo condizionale decreto stato fosse un decreto diffinitivo, e che avesse quindi acquistata la forza di giudicato. E come dirsi decreto diffinitivo, se gli antecedenti decreti, ai quali egli riferivasi, erano ambidue decreti interlocutorj, coi quali erasi rimessa la provvidenza sulle cose dedotte alla Regia Camera, e dippiù eran muniti colla clausola: *& interim citra præjudicium jurium Partium quorumcumque?* Quando il Tribunale avesse voluto simultaneamente discuter li gravami delle restituzioni *in integrum*, e decider la causa principale, avrebbe dovuto dire: *non esse deferendum petitis in integrum restitutionibus, & explicando provisionem reservatam in decretis fol. 101. &c.*

Ma molto più assurda della prima io trovo la seconda clausola sanatoria: *citra præjudicium Instructionum Regiæ Cameræ*. Oh Dio, e quali eran queste Istruzioni? Quelle, ch'eransi fatte dalla Regia Camera, per norma di tutte le Università, e Popolazioni del Regno nella confezione de' catasti, che fissavano la pubblica economia dello Stato, e che essendosi autorizzate dalla Potestà suprema, formavano la legislazione censuale. E dove mai si è inteso, o letto un decreto: *citra præjudicium legis?* Io cerco in grazia al Tribunale, di non obbligarmi a rifletter di vantaggio sopra questa irregolarissima parte del decreto in esame.

E pure vi è di più strano, ed irregolare nella tecnica ragione, cui si appoggia il decreto: *in caussis in Regia Camera discussis*. Sa ognuno, di essersi questa formola proscritta dalle nostre Prammatiche. Ma quali saranno queste cause, che indussero il Tribunale ad ordinar l'unico catasto tra la Città di Aversa, e li Casali, e ad introdurre esecutivamente fra loro quella promiscuità ed unione di territorio, che non mai vi era stata, e che nello stesso momento il Tribunale medesimo avea sciolta, e condannata tra Napoli, Aversa, e li Casali? Chi potrà mai capire, che avendo i Casali dichiarato coi loro parlamenti, di volere sciolta qualunque promiscuità, che mai vi fosse stata e con Napoli, e con Aversa; nell'atto che scioglievasi con una, si stringa con l'altra in forza de' medesimi parlamenti? Il rispetto che debbo a sì rispettabil Magistrato, non mi permette d'inquirere, che sulle cause manifestate presso gli atti dai Difensori medesimi, che più signrarono nella difesa de' Casali.

In

Tanto basta: perchè essendo individuo il decreto, e non trovandosi notificato a tutte le Parti interessate, non potrà mai dirsi passato in cosa giudicata. Quindi essendosi prodotto, ed ammesso il gravame per talune Università consorti della lite, vien questo ad estendersi per ministero della legge anche alle altre Università contendenti (1). Ma qual bisogno vi è di appello formale, *quando provocare non est necesse* (2): e quando il Pretore può da se restituire *in integrum* le Università pupille, *si qua sibi justa causa videbitur?* (3) Veggiamo adunque, se questo decreto meriti il nome di giudicato, se vi era necessità di appellarne, e se al Tribunale protettore delle Università si presenti qualche giusta causa, per restituire i Casali ne' loro primitivi, ed inviolabili dritti.

Vizj esterni del decreto del 1755.

IO leggo con sorpresa nel primordio del decreto due sanatorie riserbe: *citra præjudicium decretorum, & Instructionum Regiæ Cameræ*. Domando in primo luogo: quali eran questi decreti della Regia Camera? Non altri, che i due da me additati del 1753, avverso de' quali eransi prodotti da' Casali i complicati gravami della restituzione *in integrum*, e per la di cui discussione eransi mandati gli atti in espedizione. Non capisco in conseguenza, come dovendosi discuter tai gravami, si avesse potuto fare un decreto *citra præjudicium* di quei decreti, che venivano in discussione. I gravami a buon conto non furon discussi: e la Regia Camera in conseguenza è in grado, di esaminare e discuter non meno il rimedio della restituzione *in integrum*

nome di Aversa contra la decretazione del Luogotenente. Essendo ricorsa la Città di Aversa agli atti della tassa che domandarono li defunti Avvocato Villani, e Procurator Fracassi per fatighe, e palmario, contro a tutti i Casali; si è rilevato da questo processo, che tre Università con tre diverse istanze dedussero, di non doversi palmario, per aver le medesime, ed anche altre Università prodotto il rimedio della restituzione *in integrum* avverso il decreto del 1755., e di penderne tuttavia la discussione (a). Or tuttochè tai gravami non si rinvenissero nel processo, pure il Tribunale per gl' indizj, che porge la foliazione degli atti, e per altre gravi conghietture ha avuto per vera l'asserzione fatta in tempo non sospetto dai Procuratori di dette Università.

(1) *Si in una eademque caussa unus appellaverit, ejusque justa appellatio pronunciata est: ei quoque prodest, qui non appellaverit L. 2 Cod. si unus ex plurib. appell.*, adde *L. 1 Cod. eod.*, *L. 1 Cod. de diversf. rescript.*: *ubi Goth. num.* 18. *Beneficium collatum uni consortium ad alium etiam pertinet.*

(2) *Tot. tit. Cod. quando provoc. &c.*

(3) *L. 1 §. 1 Dig. de dolo m.*

(a) *Fol. 17. 29. &...*

grum prodotta ultimamente avverso il decreto del 1755., ma anche quella pendente contro ai due trascritti decreti del 1759.

Qualunque però sia stato l'oggetto della riserva, non potrà mai dirsi, che questo condizionale decreto stato fosse un decreto diffinitivo, e che avesse quindi acquistata la forza di giudicato. E come dirsi decreto diffinitivo, se gli antecedenti decreti, ai quali egli si riferivasi, erano ambidue decreti interlocutorj, coi quali erasi intermessa la provvidenza sulle cose dedotte alla Regia Camera, e di più eran muniti colla clausola: *& interim citra prejudicium jurium Partium quorumcumque*? Quando il Tribunale avesse voluto simultaneamente discuter li gravami delle restituzioni *in integrum*, e decider la causa principale, avrebbe dovuto dire: *non esse deferendum petitis in integrum restitutionibus, & explicando provisionem reservatam in decretis fol. tot. &c.*

Ma molto più assurda della prima io trovo la seconda clausola sanatoria: *citra prejudicium Instructionum Regiæ Cameræ*. Oh Dio, e quali eran queste Istruzioni? Quelle, ch'erasi fatte dalla Regia Camera, per norma di tutte le Università, e Popolazioni del Regno nella confezione de' catasti, che fissavano la pubblica economia dello Stato, e che essendosi autorizzate dalla Potestà suprema, formavano la legislazione censuale. E dove mai si è inteso, o letto un decreto: *citra prejudicium legis*? Io certo in grazia al Tribunale, di non obbligarmi a riflettere di vantaggio sopra questa irregolarissima parte del decreto in esame.

E pure vi è di più strano, ed irregolare nella tecnica ragione, cui si appoggia il decreto: *in caussis in Regia Camera discussis*. Sa ognuno, di essersi questa formola proscritta dalle nostre Prammatiche. Ma quali saranno queste cause, che indussero il Tribunale ad ordinar l'unico catasto tra la Città di Aversa, e li Casali, e ad introdurre esecutivamente fra loro quella promiscuità ed unione di territorio, che non mai vi era stata, e che nello stesso momento il Tribunale medesimo avea sciolta, e condannata tra Napoli, Aversa, e li Casali? Chi potrà mai capire, che avendo i Casali dichiarato col loro parlamenti, di volere sciolta qualunque promiscuità, che mai vi fosse stata e con Napoli, e con Aversa; nell'atto che sciogliesi con una, si stringa con l'altra in forza de' medesimi parlamenti? Il rispetto che debbo a sì rispettabil Magistrato, non mi permette d'inquirere, che sulle cause manifestate presso gli atti dai Difensori medesimi, che più figurarono nella difesa de' Casali.

In

In dorso dello stesso decreto io leggo due sacrileghe dichiarazioni de' Dottori dello Jacono, e Fracassi. Costoro innalzando alle stelle, e al di sopra dell'erudite, dissertazioni del chiarissimo Avvocato D. Carlo Franchi, le rispettive allegazioni degli Avvocati de' Casali D. Carlo Maglioli, e D. Fortunato Villani, danno ad essoloro la gloria, di aver proposto un tal decreto, e si fanno reciprocamente strada al palmario (1). Più gl' istessi Procuratori dichiararono successivamente in un pieno ricorso fatto a nome de' Casali loro principali, che l' anzidetto decreto erasi fatto di consenso di essi Procuratori (2). Anche la Città di Napoli contestò in un' istanza, di essersi fatto un tal decreto di consenso delle Parti. Ma ciò che mette il suggello a questa prevaricazione, sono due istanze dell'Avvocato Maglioli, il quale opponendosi successivamente alla tassa domandata dall' Avvocato Villani, e dal Procuratore Fracassi, chiamò in contesto, ed a nome i temporanei Ministri della Regia Camera, „ che la lite tra li Casali, e la Città di Aversa, appena nata „ andò a finirsi, nè per quella vi fu fatto decreto per giusti„ zia. . . . . ma fu un espediente proposto dal solo Compa„ rente, che solo lo discifrò in Ruota, senza saputa, nè in„ tervento, nè opera alcuna di detti Villani, e Fracassi; onde „ egli chiamato solo in Ruota, dove essendosi discifrate, e „ sciolte le difficoltà proposte, fu finalmente approvato il sud„ detto espediente, con essersi fatto il decreto: *citra prejudi*„ *cium Instructionum &c. Universitas Aversa &c.* (3).

Quando non mi ostasse la mia educazione, potrei metter in veduta le occulte molli, che mossero cotesti famosi Difensori a consentire, non che a procurare, ed accettar questo lesivissimo decreto. Ma senza più alterar l' animo mio, e de' Senatori votanti, io chiamo a favor de' Casali tutte quelle massime legali, e morali, che addotte si sono dalla Città di Aversa, per annullar giustamente e distrugger il consenso dato dal suo degno Predecessore nel 1780 per l' ammissione del secondo gravame proposto dalla Città di Napoli. Queste massime saranno tanto più efficaci contra la sua Principale, quanto che il consenso dato dal fu Avvocato di Aversa riguardava un punto di ordine, e nulla toccava la giustizia competente alla Città di

Aver-

(1) *Fol.* 318 *a t. Primi vol.*
(2) *Fol.* 610 *ad* 618.
(3) *Fol.* 68, *ad* 71. *atti corr.*

Aversa. All'incontro il consenso, l'opera, e l'accettazione de' Dottori Maglioli, dello Jaconò, e Fracassi nell'atto stesso, che rovesciarono l'ordine del giudizio, produssero un decreto distruttivo della ragion de' Casali, e contrario diametralmente alle istanze di essi Casali, ed alle facoltà loro date coi rispettivi mandati di procura. Si leggano di grazia le prime repliche, e le istanze, e ricorsi de' Casali, li mandati stessi di procura, accettati dalli Dottori dello Jaconò, e Fracassi, e i pubblici parlamenti da essoloro prodotti. In tutti questi atti i Casali avean dichiarato uniformemente, di non esservi tra loro, ed Aversa veruna promiscuità ed unione di territorio, e di voler ciascun Casale formare il suo particolare, e indipendente catasto.

Nè si dica quel che si asserì dall'Avvocato di Aversa sull'asserzione fatta dal fu Avvocato Villani nella sua allegazione stampata: ché egli il Villani, il Dottor Maglioli, e li rispettivi Procuratori Jaconò, e Fracassi erano stati incaricati dal Tribunale della Regia Camera per la difesa di tutti i Casali; e che in conseguenza il di loro consenso fu valido, ed efficace ad obbligar li Casali. Negli atti *nec vola, nec vestigium* di questa destinazione. Che anzi venendo notificato a tutti i Procuratori de' Casali *l'asportet acta*, ed a molti di essi il successivo decreto, vien esclusa una tal cura, e patrocinio generale. Ma come può mai combinar la vantata asserzione dell'Avvocato Villani colle citate istanze del Dottor Maglioli, che come sopra notai, chiamò in testimonio i Ministri tutti della Regia Camera, di aver *ei sostenuto i Casali, e di aver egli proposto, ed ottenuto il decreto contra di Aversa, senza saputa, nè intervento, nè opera alcuna di detti Villani, e Fracassi?*

A ciò si aggiunga, che la stessa Regia Camera col decreto del 1780, ebbe come non fatto contro ai Casali il decreto del 1755. Poichè malgrado, di aver ordinato nel 1755. un solo catasto tralli Casali, ed Aversa; pur senza usare alcuna formola rivocatoria, ordinò nel 1780, che ciascun Casale si avesse fatto il suo separato catasto.

Del resto tornando io alla prima clausola del decreto: *citra praejudicium decretorum, & Instructionum Regiae Camerae &c.*, e non vedendo notificato il decreto a tutti li Casali contendenti; l'avrò sempre per un decreto interino, inane, e rivocabile ad ogni istanza delle Parti interessate. Ed intanto avendo esaminato abbastanza l'ordine della causa de' Casali contra di Aversa, passo a ragionare della sua ingiustizia.

CAP.

In dorso dello stesso decreto io leggo due sacrileghe dichiarazioni de' Dottori dello Jacono, e Fracassi. Costoro innalzando alle stelle, e al di sopra dell' erudite dissertazioni del chiarissimo Avvocato D. Carlo Franchi, le rispettive allegazioni degli Avvocati de' Casali D. Carlo Maglioli, e D. Fortunato Villani si danno ad essoloro la gloria, di aver proposto un tal decreto, e si fanno reciprocamente strada al palmario (1). Più gl' istessi Procuratori dichiararono successivamente in un pieno ricorso fatto a nome de' Casali loro principali, che l' anzidetto decreto erasi fatto di consenso di essi Procuratori (2). Anche la Città di Napoli contestò in un' istanza, di essersi fatto un tal decreto di consenso delle Parti. Ma ciò che mette il suggello a questa prevaricazione, sono due istanze dell' Avvocato Maglioli, il quale opponendosi successivamente alla tassa domandata dall' Avvocato Villani, e dal Procuratore Fracassi, chiamò in contesto, ed a nome i temporanei Ministri della Regia Camera, „ che la lite tra li Casali, e la Città di Aversa, appena stata „ andò a finirsi, nè per quella vi fu fatto decreto per giusti„ zia, ma fu un espediente proposto dal solo Compa„ rente, che solo lo discifrò in Ruota, senza saputa, nè in„ tervento, nè opera alcuna di detti Villani, e Fracassi; onde „ egli chiamato solo in Ruota, dove essendosi discifrate, e „ sciolte le difficoltà proposte, fu finalmente approvato il sud„ detto espediente, con essersi fatto il decreto: *citra prejudi„ cium Instructionum &c. Universitas Aversa &c.* (3).

Quando non mi ostasse la mia educazione, potrei metter in veduta le occulte molle, che mossero cotesti famosi Difensori a consentire, non che a procurare, ed accettar questo lesivissimo decreto. Ma senza più alterar l' animo mio, e de' Senatori votanti, io chiamo a favor de' Casali tutte quelle massime legali, e morali, che addotte si sono dalla Città di Aversa, per annullar giustamente e distrugger il consenso dato dal suo degno Predecessore nel 1780 per l' ammissione del secondo gravame proposto dalla Città di Napoli. Queste massime saranno tanto più efficaci contra la sua Principale, quanto che il consenso dato dal fu Avvocato di Aversa riguardava un punto di ordine, e nulla toccava la giustizia competente alla Città di Aver-

(1) *Fol. 318 a t. Primi vol.*
(2) *Fol. 610 ad 618.*
(3) *Fol. 68, ad 72. atti corr.*

Aversa. All'incontro il consenso, l'opera, e l'accettazione de' Dottori Maglioli, dello Jacono, e Fracassi nell'atto stesso, che rovesciarono l'ordine del giudizio, produssero un decreto distruttivo della ragion de' Casali, e contrarlo diametralmente alle istanze di essi Casali, ed alle facoltà loro date coi rispettivi mandati di procura. Si leggano di grazia le prime repliche, e le istanze, e ricorsi de' Casali, li mandati stessi di procura accettati dalli Dottori dello Jacono, e Fracassi, e i pubblici parlamenti da essoloro prodotti. In tutti questi atti i Casali avean dichiarato uniformemente, di non esservi tra loro, ed Aversa veruna promiscuità ed unione di territorio, e di voler ciascun Casale formare il suo particolare, e indipendente catasto.

Nè si dica quel che si asserì dall'Avvocato di Aversa sull'asserzione fatta dal fu Avvocato Villani nella sua allegazione stampata: che egli il Villani, il Dottor Maglioli, e li rispettivi Procuratori Jacono, e Fracassi erano stati incaricati dal Tribunale della Regia Camera per la difesa di tutti i Casali; e che in conseguenza il di loro consenso fu valido, ed efficace ad obbligar li Casali. Negli atti *nec vola*, *nec vestigium* di questa destinazione. Che anzi, venendo notificato a tutti i Procuratori de' Casali *l'asportes acta*, ed a molti di essi il successivo decreto, vien esclusa una tal cura, e patrocinio generale. Ma come può mai combinar la vantata asserzione dell'Avvocato Villani colle citate istanze del Dottor Maglioli, che come sopra notai, chiamò in testimonio i Ministri tutti della Regia Camera, *di aver ei sostenuto i Casali, e di aver egli proposto, ed ottenuto il decreto contra di Aversa, senza saputa, nè intervento, nè opera alcuna di detti Villani, e Fracassi?*

A ciò si aggiunga, che la stessa Regia Camera col decreto del 1780, ebbe come non fatto contro ai Casali il decreto del 1755. Poichè malgrado, di aver ordinato nel 1755. un solo catasto tralli Casali, ed Aversa; pur senza usare alcuna formola rivocatoria, ordinò nel 1780, che ciascun Casale si avesse fatto il suo separato catasto.

Del resto tornando io alla prima clausola del decreto: *citra praejudicium decretorum, & Instructionum Regiae Camerae &c.*, e non vedendo notificato il decreto a tutti li Casali contendenti; l'avrò sempre per un decreto interino, inane, e rivocabile ad ogni istanza delle Parti interessate. Ed intanto avendo esaminato abbastanza l'ordine della causa de' Casali contra di Aversa, passo a ragionare della sua ingiustizia.

CAP.

C A P. II.

Si dimostra l'ingiustizia del decreto del 1755, che oppone Aversa contro ai Casali.

Esaminando in giustizia la causa de' Casali contra di Aversa, io prego la Regia Camera a definire innanzi a tutt' altro il carattere non meno della Parte attrice, che dell' azione in esame. Questa definizione è assolutamente necessaria, non solo per conoscere, se il decreto del 1755. sia giusto, o ingiusto, ma per vedere benanche, qual sentenza possa corrispondere alle istanze ed intenzione delle Parti contendenti. Oltrechè non vorrei, che in questa causa avessero a giocar gli stessi equivoci, che ho dovuto dileguar nella causa contra di Napoli.

Si dimostra, che Aversa sia l'attrice nel presente giudizio, e che anch' ella abbia variato nelle sue azioni.

Non vi è dubbio, che Aversa sia l'attrice nella causa presente. Tutte le riflessioni da me rassegnate al Tribunale in definir la natura del giudizio della bonatenenza tra Napoli, Aversa, ed i Casali, tutte sono *ad unguem* applicabili nel presente giudizio contra di Aversa. Qualunque sia il torno, che abbia dato Aversa alle sue istanze, tutte non però le sue mire an due lucrativi oggetti: uno, di rovesciar ugualmente che Napoli sopra dei Naturali de' Casali quel peso prediale, che debbon subire i possidenti Aversani; l' altro, di appropriarsi la bonatenenza dovuta alle Università de' Casali dai Napoletani, ed altri Esteri possidenti. Ma oltre a queste intrinseche proprietà della contesa, concorre contra di Aversa la forma esterna, e materiale del giudizio.

Il giudizio fu introdotto dalla stessa Città di Aversa, perchè si fosse impedito ai Casali di fare i rispettivi catasti. E senza ripeter le diverse istanze, che dissi fatte da lei nel progresso della causa, tutte furon dirette ad impedir la formazion del catasto, o farne un solo per se e i Casali.

Non è così facile a definir la natura dell' azion promossa. Nelle prime istanze dedusse Aversa, d' esser tutto suo il territorio, che circonda i Casali fino alla Città di Napoli, Pozzuoli, Capua, ed altri luoghi; e di dover ella fare il generale catasto (1). Nelle successive istanze, e ricorsi fatti al Real Trono sostenne, che essendo tra loro promiscui il territorio Aversano, ed il Napoletano, dovea, come Napoli, dispensarsi anch' ella dal

(1) *Fol. 1 & 155 & 167.*

dalla confezione del catasto (1). Ma in fine vedendo, di non poter reggere agli urti de' suoi Cittadini bracciali, e delle Università de' Casali, che far volevano i rispettivi catasti; domandò, ch' essendo comune ed indiviso il territorio tra lei, ed i Casali, formar si dovesse un solo catasto, e ripartirsi tra loro secondo il numero de' Fuochi la bonatenenza de' Forestieri possidenti. E a tenor di questa istanza fu profferito il famoso decreto de' 18. Agosto 1755.

Da queste varie scene, che ha fatto Aversa nel presente giudizio, vede bene la Regia Camera, di esser tra loro diametralmente contrarie le diverse azioni da lei dedotte. Se a tenor delle sue prime istanze tutto il territorio era suo fino alle Croci, ed abitazioni de' Casali, com' esser potea comune ed indiviso coi Casali secondo l' ultime sue istanze, e distribuirsi con costoro a proporzione de' Fuochi la bonatenenza de' Forestieri? Segno evidente, che non avendo Aversa, ugualmente che Napoli, veruna ragione da negar la bonatenenza alle Università de' Casali, ha ella variato al par di Napoli nelle azioni, e ne' titoli della sua pretensione. Ed oh quanto è vero, che posti gli Uomini nelle stesse occasioni, e circostanze, pensan presso a poco nella stessa maniera!

Avendo intanto dimostrato, d' esser Aversa l' attrice nel presente giudizio, e di aver ella variato nelle sue azioni, io prego il Tribunale giustissimo della Regia Camera, di chiamar contra di lei tutte quelle illazioni, che da tali circostanze ebbi l' onor di dedurre contra di Napoli. Potrei quindi conchiuder legittimamente, ch' essendo Aversa l' attrice, e non avendo ella neppur fissata la sua intenzione, non debba io impegnarmi in ulteriori ricerche. Poichè prescrivon le leggi, che variando l' Attore dalle prime azioni, cade pur dalla causa: e fino a quando non fissi la sua azione, non deve ascoltarsi dal Giudice (2); e molto meno può impedire al reo convenuto l' esercizio de' suoi dritti, non che l' esecuzione della legge che ingiunge a ciascuna Università la formazione del proprio catasto. Ma perchè alcun non creda, che io voglia sfuggir l' esame delle contraddittorie posizioni di Aversa per mancanza di ragione, verrò direttamente a confutarle.

Tre

(1) *Fol. 167.*

(2) *Donell. in comment. ad L. 3. C. de edendo n.16., Huber. in prælect. Instit. ad tit. de action. n. 27. in fin., Gerard Noodt de jurisdict. et imp. lib. 1, cap. 13., & 15., Heinecc. Antiq. Rom. lib. IV, tit. de act. §.19.*

TRe sono le posizioni fatte dalla Città di Aversa. La prima, che i Casali non abbiano affatto territorio campestre, e non sieno quindi suscettibili di particolar catasto. La seconda, che l'Agro Aversano sia promiscuo col Napoletano, e non soggetto a catasto. La terza, che sia comune ed indiviso il territorio di Aversa e de' Casali, e debba perciò farsi un solo catasto. Or quando sia vero il canone da me adottato: *quod quisque juris in alterum statuerit, ut ipse eodem jure utatur*; mi resta niente o poco da dire sulla seconda, e terza posizione. Perchè dove queste reggessero per fatto, non potrebbero impedir l'esecutivo scioglimento della pretesa promiscuità e comunion di territorio: e ciò per gli stessi principj e ragioni, che trovansi dedotte contra di Napoli, non tanto da me, quanto a nome della Città di Aversa. Non dovrò dunque fermarmi di proposito, che sulla prima posizione.

Si confutano le posizioni della Città di Aversa, e specialmente quella della promiscuità ed unità di territorio.

Sarebbe veramente nojoso e stomachevol discorso, se Aversa continuasse a dire, di non dover vivere a catasto, e pagar bonatenenza ai Casali, sol perchè sia promiscuo il suo territorio con quello di Napoli. Quando ha poi sostenuto nella causa contra di Napoli, di non averci verona promiscuità, e che dove l'avesse avuta per l'addietro, siasi sciolta fin dal 1754, in cui dichiarò solennemente di volerne lo scioglimento; qual ragione può mai trarre dalla promiscuità di Napoli? *Quæ eidem sunt æqualia, inter se sunt æqualia.*

Molto meno può valersi la Città di Aversa della pretesa promiscuità e comunione di territorio tra lei e i Casali. Tutto quel, che risponder potrei a nome dei Casali, per sostenerne lo scioglimento esecutivo, tutto si è sostenuto, e sostiensi dalla stessa Città di Aversa contra di Napoli. Il di lei Avvocato dimostrò aringando fin alla convizione, di non potersi impedire in verun modo, e tempo la dissoluzione esecutiva di qualunque promiscuità ed unione, sia convenzionale, sia filiale, sia pur dominicale. Quanto adunque diss' egli in forza del capitolo *Pondus æquum* per lo scioglimento della promiscuità de' territorj di più Università; quanto ei rilevò dalle leggi comuni, che danno la libertà ai socj, e condomini di partire sempre che vogliano dalla società, e comunione de' beni, e di non attendersi qualunque patto in contrario; e quanto in fine dedusse dalle decisioni antiche, e recenti de' nostri supremi Tribunali: tutto mirabilmente conferisce a favor de' Casali contra di Aversa. Son quindi sicuro, che dovendo egli sviluppar maggiormente sì giusti e sodi principj, or che scrive per la sua Principa-

le

le contra di Napoli; sarà il suo travaglio molto più applicabile contra se stesso, ed a prò de' Casali. Ed intanto ripeto quel, che non mai cesserò di ridire, che sebbene tali massime, e dottrine non posson valere contra di Napoli, che in forza di autorità, e ragioni; pur contra di Aversa debbon valere come sentenze passate in giudicato.

Altro adunque non mi convien rimarcare su questo articolo, che qualche circostanza, la quale rende migliore la condizione de' Casali di Aversa, e che concorrer non può a favor di costei contra di Napoli. Intendo dire, che siccome la Città di Napoli, oltre alla promiscuità convenzionale, ha cercato di allegare, e far presumere una promiscuità filiale, o dominicale contra di Aversa; così questa filiale, o dominicale promiscuità non può mai allegarsi, o presumersi dalla Città di Aversa contro ai Casali.

Promiscuità filiale! E qual mai potestà materna poteva nascere in Aversa sopra i Casali, se questi esistevano da secoli e secoli, allorchè venne alla luce la pretesa lor madre Aversa? Quando non voglia dirsi, *antequam Abraham generet, ego eram*, non potrà mai verificarsi questo paradosso, ed anacronismo degli annali Aversani. Quì potrei metter agevolmente in mostra tutte le rimote, ed erudite notizie che piacque ai primieri Avvocati di pubblicar sull' origine, e progresso di tante cospicue Città e Villaggi, ch'eran sorte dalle trasmigrazioni, e dalle ceneri stesse dell' antiche Città di Cuma, ed Atella, le quali diceansi nel tempo natalizio di Aversa, e tuttavia si dicono Casali Cumani, ed Atellani. Ma sarebbe assai pericolosa ed assurda cosa, se gl' interessi d' innumerevoli Privati, e Popolazioni decider si dovessero o sulla fede de' visionarj Filologi ed Antiquarj, o secondo la fantasia e le adulazioni de' Poeti, o colla passione degli Apologisti delle proprie Patrie, o dietro le romanzesche leggende de' tempi barbari ed ignoranti. Basta soltanto sapersi, che preesistendo i Casali molti secoli prima di nascer Aversa, non poteva costei acquistar sopra i Casali quella filiale promiscuità, che si è studiata la Città di Napoli di far presumere sopra di Aversa.

Assai meno può Aversa ricorrere a quella promiscuità dominicale, che la Città di Napoli ha preteso di vantar sopra di Aversa per la supposta concessione e donazion di territorio fatta dal Duca Sergio al Conte Rainulfo; da che manca l'oggetto, e la causa di simil promiscuità. Qual dominio, e dritto prediale potevan mai riservarsi i Fondatori e Conti di Aversa sul territorio

torio de' Popoli vicini, se costoro ne aveano un sì antico, e pieno possesso, quanto antiche furon Cuma, ed Atella; e se essi nulla mai riceverono, nè ricever poteano dalla mano de' venturieri Normanni? *Nemo dat, quod non habet.*

Non vorrei pertanto, che si confondessero tra loro la promiscuità, ed estensione di territorio colla unità, ed ampiezza di potestà e Signoria. Ben mi ricordo, quanto assunse nell'ultimo suo discorso l'Avvocato di Aversa, e scrisse l'Avvocato Franchi nella sua prima dissertazione: che dopo sorta la nuova Città, Rainulfo, e i suoi Successori conquistarono colla forza delle armi, e resero a se uniti, e soggetti tutti i paesi delle distrutte, o spiranti Città di Cuma, ed Atella. Io non nego, che divenuti di mano in mano Rainulfo, e i suoi Successori assoluti padroni, e di Capua e di Gaeta, e di tutta l'antica Liburia, si resero eziandio Signori di tutte le Città, e Castelli Cumani, ed Atellani. E molto meno può dubitarsi, che divenuta Aversa una conspicua Metropoli, ed unitesi alla sua Chiesa le Chiese ancora di Atella, e Cuma, vennero a formare una sola Signoria, e Diocesi. Ma in questa unità, anzichè riconoscere la pretesa filiale, e dominicale promiscuità ed unione di territorio, o acquistar Aversa alcun dritto e servitù sopra queste Popolazioni, trovo piuttosto la ragione di essersi tanti antichi Paesi denominati Casali di Aversa.

Su questo proposito io prego la Regia Camera a ricordarsi di quel, che stà scritto nella legge emanata per la Città di Tiro dagl'Imperadori Teodosio e Valentiniano, e che in altro senso fu intesa ed allegata dall'Avvocato di Napoli. Avendo questo Principe sublimata la Città di Barito alla dignità di Metropoli, rivolger volea costei la Sovrana munificenza in pregiudizio di Tiro. Ma gl'Imperadori decisero in contrario (1). *Propter multas, justasque causas Metropolitano nomine, ac dignitate civitatem Berytum decernimus exornandam, jam suis virtutibus coronatam. Igitur hæc quoque Metropolitanam habeat dignitatem. Tyro nihil de jure suo derogetur. Sit illa Mater provinciæ majorum nostrorum beneficio: hæc nostro: & utraque, dignitate simili perfruatur.*

Quando l'unità di Signoria, o Diocesi indur potesse la pretesa promiscuità, ed unione di territorio, dir dovremmo, che tutte le Città, e paesi aggregati alla Contea di Aversa, e le stesse Città di Capua, Gaeta, e Napoli, abbiano formato tra

D loro

(1) *L. unic. de Metropol. Ber.*

loro unico, e promiscuo territorio; che un solo promiscuo territorio avessero formato tutt' insieme i Paesi, e le Città contenute nel Ducato di Benevento, nel Principato di Salerno, e nelle diverse Baronie, che tuttora fra noi esistono; e che indiviso e promiscuo territorio riputar si dovessero le Città, e Paesi compresi nelle rispettive Diocesi del Regno. Egli è un incoocusso assioma del dritto Civile, Canonico, e Municipale, e del dritto ancor delle Genti, che siccome la mutazione della forma politica dello Stato non debbe alterar la gerarchia, ed economia Chiesastica, nè questa la politica; così nè l'una, nè l'altra debban confondere, e disordinar le linee territoriali di ciascuno Stato, e Paese (1). Muteranno a vicenda, *& donec homines*, l'estensione politica, le frontiere, e le denominazioni benanche di qualunque Stato, Signoria, e Governo; ma resterà sempremai fisso, e separato il territorio materiale, e natio di ciascun Popolo, e Nazione. *Quia non ut hominum vultus, ita locorum facies mutantur* (2).

Ma senza uscir dalla Contea e Signoria di Aversa, qual mai promiscuità dominicale può presumersi tra la Città, e li Casali; se dopo essersi sublimate in una sola Monarchia la Città di Aversa, i Casali, e le altre Dinastie del Regno, divennero tutte della stessa condizione, e natura? E qual mai unità di territorio può più considerarsi tra Aversa, ed i Casali, se è piaciuto ai nostri serenissimi Sovrani, di scioder dalla Metropoli di Aversa tutti i Paesi del Contado, ed infeudarli ai diversi Baroni, che ora li posseggono, concedendo a ciascuno la giu-

(1) Fu questa una dottrina insegnata da Bartolo (*a*), e seguita da tutti i Dottori, e specialmente dal Cardinal de Luca (*b*), e dal Reggente Rovito (*c*). Ma la seguente Glossa sembrami spiegar la teoria in più semplici parole (*d*): *Quia per mutationes factas jurisdictionum, vel per mutationes per novos Principes non fit præjudicium antiquis juribus in illo territoria competentibus; nec territorium mutatur, nec recipit mutationem, vel alterationem, sed idem semper judicatur*. Se non che avverte il Wan-Espen (*e*). *Notatum fuit, primitus Metropoles Ecclesiasticas pene ad normam civilium Metropoleon fuisse ordinetas, ut si civitas erecta in Metropolim civilem, una quasi transeet in Metropolim Ecclesiasticam. At labentibus sæculis hanc dependentiam a Metropoli civili desiisse, ac sensim cæpisse independentes a jure Metropolis civilis quasdam civitates, vel sedes Episcopales in Metropoles auctoritate Ecclesiastica erigi: hoc jus sibi cœpisse vindicare Pontifices circa sæculum X.*

(a) *Ad L. si convenerit § nuda Dig. de pign.*
(b) *Disc. 165. de Regal.*
(c) *Ad Pragm, I. de tit. num. 99. & seq.*
(d) *In Clement. Ne Romani V. Diœcesis de Elect.*
(e) *P. I. tit. 19. cap. I. §. 8. & seq.*
(2) *Tacit. lib. XIV. annal.*

giurisdizione e sulle persone, e sopra i beni contenuti ne' rispettivi territorj? E' quindi inutile e fuor di proposito qualunque carta e diploma, che parli di unità ed ampiezza di giurisdizione e territorio che avesse avuto Aversa sopra tutti i Casali, prima di scindersi da lei, ed infeudarsi. Negheremo forse al Re Ferdinando I., ed alli serenissimi suoi Predecessori quella potestà e dritto eminente, che pretende Aversa, di aver esercitato sopra di lei, e de' Casali Cumani, ed Atellani il Conte Rainulfo ed i suoi successori Dinasti? Se costoro ne avean fatta l'unione in un sol Contado; non potean forse i legittimi ed assoluti Sovrani, come or ora vedremo in un diploma del prelodato Monarca, farne la dismembrazione e separazione *ex plenitudine potestatis*? Sa ogn'uno, che come si unisconο le Baronie, e le Provincie; così posson legittimamente separarsi (1). Malgrado queste politiche, e legali verità, mancherei di riguardo al dotto Avvocato di Aversa, se non corrispondessi a tutto intero il suo argomento: cioè, che avendo i Conti di Aversa conquistato i Paesi Atellani, e Cumani, poteano dare ai Vinti quella legge, che fosse piaciuto ai loro Vincitori, e stabilire in conseguenza qualunque promiscuità tanto convenzionale, quanto dominicale. Ma io credo, di essersi abbastanza confutata questa illazione e da me, e da lui stesso in rispondendo agli assunti della Città di Napoli. Una delle due: o vogliam presumere, che i Conti di Aversa dopo aver uniti in una sola Contea e Signoria la Città principale, ed i Paesi Atellani, e Cumani, stabilirono tra loro una promiscuità convenzionale, ed uguale all'una, e alle altre Popolazioni sì ne' comodi, che negl'incomodi: e questa tal promiscuità, secondo i principj stessi di Aversa, restò sciolta, subito che è piaciuto di scioglierla ai Casali di Aversa. O voglia farsi presumere una promiscuità dominicale, e che ai Cittadini Aversani siasi riservata una immunità prediale per li beni, che posseggono nel territorio de' Casali, senza che questi vantar la possono per li beni da essoloro posseduti nel territorio di Aversa: ed in questa posizione non solo ostano ad Aversa tutti quei principj legali, che ho avuto l'onore di opporre alla Città di Napoli sulla presunta

 sua

(1) *Peret. ad Cod. tit. de Metrop. Beryto num. 3.*
Itaque auctoritate Principis, ex justis causis dividi potest Provincia, & una, aut altera Civitas constitui Metropolitana, cui unus præsit, non duo; quia portentum foret, ut in uno corpore essent duo capita, l. 38. ff. de verb. sign. At sub uno capite, & Præside duæ esse possunt Provinciæ, & ut dividi, ita & uniri commodioris administrationis gratia.

sua immunità, ma le ostano molto più le sue istanze prodotte negli atti, colle quali ha sostenuto, di esser vicendevole la promiscuità fra lei ed i Casali, e di dover anzi formare un solo catasto.

Mancano adunque alla Città di Aversa amendue le basi dell' asserta promiscuità e comunione di territorio, non men con Napoli, che coi pretesi suoi Casali: e ciò non solo per dritto, e per la verità delle cose, che per proprio suo fatto. Or veggiamo, se regga almeno la terza posizione, di esser tutto suo il territorio di Aversa, e de'Casali.

Si dimostra di non esser vera l' ampiezza di giurisdizione e territorio ch'estende Aversa sopra gli asserti suoi Casali.

Dedusse adunque Aversa colle sue prime istanze, di esser nell'immemorabile, e pacifico possesso, di esercitar giurisdizione fino ai tetti, ed alle Croci de'Casali medesimi; di procedere i suoi Regj Governadori sopra tutto questo territorio in tutte le cause civili, criminali, e miste; e di esercitarci per mezzo de' suoi Eletti non solo i dritti di Portolania, Pesi, Misure, e Catapania; ma anche i dritti proibitivi de' Forni, Chianche, Taverne, e Botteghe. Mi ricordo pure degli atti giudiziarj, e possessivi, che allegò, come in esempio degli altri Casali, il dotto Avvocato di Aversa, di aver questa esercitato sopra di Patria, del Gaudo, e di altri locali di Giugliano. Ma tutte queste ampollose, ed esagerate asserzioni, quando fossero vere nel fatto, non indurrebbero per dritto quella pertinenza di territorio, che vuolsi dedurre. Accennerò prima il dritto; risponderò poi al fatto.

Per dritto, ripeto in concreto quel, che dianzi marcai in astratto: cioè, che altra è la separazione delle Università, e Popolazioni *quoad jurisdictionem*; altra è la distinzione tra loro *quoad territorium*. E sebbene sogliano spesso combinare queste due circostanze, pure non di rado accade, che l'una sia diversa dall' altra. Conviene quindi, che la Regia Camera, per rimuover qualunque equivoco, si compiaccia di avvertire, che siccome l'unità di territorio può dentro di se ammettere più, e distinte giurisdizioni; così l'unità di giurisdizione può darsi sopra più, e distinti terrirorj (1). Che cne dicasi in contrario a nome di

(1) *Cardinal de Luca disc. 165. de Regal. Idque verum non obstante, quod singula Castra, seu Villæ, & Loca intra ambitum Districtus, seu Comitatus habeant inter se fines distinctos, & quamdam speciem territorii contradistincti etiam ab illo Civitatis, & cum distinctione propriarum subalternarum Communitatum; quoniam id non tollit unitatem territorii, seu corporis in universum, sed solum continet quamdam divisionem subalternam respectu usus, & commoditatis, ad tollen-*

di Aversa, e di un antico Avvocato Fiscale, che vuolsi di aver per lei perorato nel 1755, la Città stessa di Napoli nelle sue stesse mura, non che nel distretto e territorio suo, e de' Casali autorizza abbastanza e nel dritto, e nel fatto una tal verità. E farei certamente un torto all' erudizione, e scienza legale della Regia Camera, se volessi aggrumolar dottrine, ed esempj su queste nozioni.

Ciò posto, vede bene il Tribunale, che quando fossero veri tutti gli atti possessivi giurisdizionali, che allegati si sono da Aversa, e dal suo Avvocato, a nulla gioverebbero alla Città di Aversa, per dimostrar l' estensione del preteso suo territorio. Ma per non mancare alle mie premesse, dimostrerò pure, che non reggono nel fatto gli asserti atti possessivi. Distinguiamone pertanto le specie diverse.

Primieramente si asserisca dalla Città di Aversa nella prima, e seconda sua istanza: *che il di lei Regio Governadore, e Corte viene la facoltà di procedere in tutte le cause civili, e criminali, e miste contro li Cittadini de' medesimi Casali.* Quando fossero veri tutti gli esempj, che diconsi estratti dagli antichi, e recenti suoi processi; e quando esistessero tutti li privilegj, e le giudicature, che accenna nelle istanze medesime di avere a suo favore: direi non di meno con franchezza, di esser abusivi, e criminosi gli esempj, e di esser apocrifi i privilegj, e nulle le giudicature. Se per fatto indubitato, e per confessione fatta dalla Città d' Aversa nelle medesime sue istanze, tutti i Casali si sono distaccati dalla Metropoli, ed infeudati a diversi Baroni; e se tutti questi vi anno esercitato, e vi esercitano una piena giurisdizione civile, criminale, e mista, come possono giustificarsi in contrario i privilegj, e gli atti possessivi di Aversa? *Crimine ab uno disce omnes!*

Si soggiugne da Aversa nella seconda istanza quel, che non erasi pensato nella prima: „ Che distendendosi il suo territorio fino „ alla Città di Napoli, Pozzuoli, Capua, ed altri luoghi, e „ fino a' tetti de' suoi Casali, gli Eletti della stessa Città anco

„ han-

tendas confusiones pro pascuis, & pro cultura prædiorum, & pro aliis effectibus; unde propterea advertitur, pro ista contradistinctione recinctus proprius Civitatis contradistinctus a finibus singulorum locorum Comitatus appellari solet sub vocabulo agri, potius quam territorii . . . . Disputatio restringebatur ad factum, sive ad applicationem, an scilicet id Castrum dicendum esset de illa specie Comitatus, de qua superius allegati DD., quod scilicet importet idem territorium constitutivum ejusdem corporis, vel potius esset de illo Comitatu improprio, qui redolet solum Jurisdictionem, vel superioritatem, aut dominium accidentale, aut quoddam jus Metropoliticum.

„ hanno esercitata sopra detto territorio tutta giurisdizione,
„ con riconoscere li pesi, e bilance, ponere l'assisa a' comesti-
„ bili, esigere tutti quelli dritti, che di ragione li sono spetta-
„ ti; le parimente tutte le gabelle alla medesima spettanti; ed
„ ogni qual volta o da' Particolari, o pure da' Baroni delli sud-
„ detti Casali si è preteso in territorio della medesima aprire
„ Forno, Taverna, Chianca, o altra Bottega, se li è vietato:
„ nel quale pacifico possesso, o quasi si è mantenuta sempre
„ da tempi immemorabili, come al presente si trova.

Io vengo assicurato, che i Governanti di ciascun Casale esercitano ne' rispettivi lor territorj questi dritti di Portolania, Zecca, Pesi, Misure, ed ogni altro atto giurisdizionale, che allegasi a suo favore dalla Città di Aversa; e che niuno degli additati dritti, nè altro qualunque jus proibitivo abbia mai esercitato la Città di Aversa nel territorio de' Casali. Ma quando da me si esibissero questi documenti, contenendo essi de' fatti negativi, potrebbe Aversa contraddirli cogli atti affermativi, che ha ella esibiti. Veggiamo adunque, quali sieno questi atti.

Si confutano gli atti possessivi esibiti da Aversa per provar l'universalità del suo territorio.

I. Il primo atto possessivo lo ripete la Città di Aversa dalla contesa, che nel 1731 si agitò tra lei, e il Duca di Carinaro. Costui pretendeva, di costruir taverna, e forno fuori del suo Paese, nel luogo detto Torrebianca. Ma essendo stato impedito dalla Città di Aversa, vi fu accesso del Presidente Santoro, e si elessero anche i Periti (1). Quando meritasse attenzione una copia estratta *ab alia originali copia exhibita, & exhibenti restituta*; risponderei, che non vedendosi data fuori la perizia, e non essendovi decreto, anzichè giovare una tal controversia alla Città di Aversa, mostrerebbe, di non esser vero il preteso suo pacifico possesso. Oltrechè trattandosi d'impedimento in un sito fuori del Paese, poteva anche stare, che fosse nel confine de' due territorj di Aversa, e Carinaro, o anche in quello di Aversa, senza che tolga al Casale di Carinaro la esistenza del suo territorio.

II. Si è esibito un istrumento del 1642., col quale gli Eletti di Aversa cedettero al Barone di Panicocolo il dritto, e la giurisdizione, che alla Città compete sopra del territorio, *detto lo Sperduto*, per l'estensione di un quarto di miglio (2). Qualora sia vero un tal documento, nuocerebbe piuttosto ad Aversa, che ai Casali; da che mostrerebbe, che il Barone di Panicocolo, aven-

(1) *Fol.* 88 *& seqq.*
(2) *Fol.* 32. *ad* 34.

avendo il suo proprio territorio, volle accrescerlo coll' acquisto del contraddetto locale *lo Sperduto*. Del resto asserendosi nel detto istrumento, di esservi stata la contraddizione benanche degli altri Casali, e specialmente di Giugliano, e non essendo concorsi costoro alla convenzione; osterebbe ad Aversa la massima: *res inter alios acta, alteri neque nocet, neque prodest*.

III. Che essendosi conteso nel 1717. tra Aversa, e Vico di Pantano per l'esercizio di giurisdizione del Gaudo, e S. Maria a Cubito; ottenne Aversa, che niente si fosse innovato dalla Corte di Vico (1). Io debbo fermarmi su questo documento; da che l' Avvocato di Aversa si appoggiò molto sulla pertinenza territoriale del Gaudo. Ei disse, di averlo Aversa, se non erro, acquistato a titolo di compera dalla Regia Corte; e che, ciò non ostante, pretenda Giugliano, di esser compreso nel suo territorio. Quando fosse vero un tal acquisto, e vera ancora la contraddizione di Giugliano, allor s' intenderebbe il perchè avendo preteso Vico di Pantano, di esercitarvi egli la giurisdizione, si disse ragionevolmente col decreto, che niente si fosse innovato dalla Corte di Vico. Ma sarà vera pertanto la compera fatta da Aversa? Si dice; senza che mai siasi esibito negli atti verun documento. Intanto io trovo, che fra le Grazie domandate dalla Città di Napoli nel 1505: a Ferdinando il Cattolico, vi fu quella, di escludersi dalle cacce riservate *le Paludi di Napoli, lo territorio chiamato lo Gaudo de Jugliano, Belvedere, Pianura, Quarto, e lo Mazzone* (2).

IV. Rileva Aversa da varie sedi del 1706. in poi, che i suoi Eletti abbiano assisato nella taverna di Patria (3). Avrei meglio desiderato, che addotti si fossero degli atti possessivi prima del secolo XVIII. Ma qual conto può mai tenersi di questi abusivi, e criminosi atti, se da un diploma del 1121. rilevasi, di essersi conceduto dal Conte Roberto figlio di Rainulfo alla Mensa Vescovile d' Aversa il Castello di Patria, *cum toto territorio suo, & toto Lucrino lacu, & piscationibus, & fusariis, & redditibus, & sylvis, & venationibus bestiarum, & volucrum, & cum omnibus potestatibus ædificandi, & quoque plantan-*

(1) *Fol. 46. ad 49.*

(2) „ Item considerato, che li Rì passati della Serenissima Casa de Aragona
„ per piacere de le loro cacce hanno proibiti multi territorj de non poterse cultivare, tanto in lo districtu de Napoli, como in li altri lochi de la Provincia de
„ Terra de lavore, & maxime le Palude de Napoli, lo territorio chiamato *lo Gaudo de Jugliano*, Belovedere, Piaoura, Qoarto, lo Mazzone &c.

(3) *Fol. 35. ad 45.*

tandi in terra, & in aqua usque ad duo milliaria (1)? Nel dominio di questi fondi, e nel quasi possesso della giurisdizione inerente ai medesimi, ed alla contigua taverna, si trova tuttavia la Mensa Vescovile di Aversa. Tutto il dippiù del tenimento di Patria è compreso nel territorio di Giugliano. Se ciò non ostante, la Città di Aversa abbia assisato in detta taverna per connivenza, o indolenza de' Vescovi di Aversa; questi abusivi atti non possono certamente nuocere a Giugliano: tanto più, che *in* questi tempi trovavansi i suoi Baroni in patrimonio; ed erano in conseguenza negletti gli atti giurisdizionali appartenenti ai Baroni, ed alla stessa Università di Giugliano.

Finalmente vanta Aversa, di avere il dritto, di esercitar giurisdizione nel Monistero de' PP. Cappuccini, sito fra Giugliano, ed Aversa, anche in forza di decreto del S. C. del 1692. Io non capisco, come Aversa siasi tanto fortificata, e si fondi tuttavia sopra un punto di fatto, che distrugge tutto il suo assunto, e dimostra la separazione del territorio tra lei, e Giugliano. Il Monistero de' Cappuccini giace nel confine tra Gugliano, e Aversa, e quasi nella distanza di un miglio fra l'abitato dell' uno, e dell'altra. Non vi è dubbio, di essersi acremente conteso fra le due Università nella fine del secolo XVII., se doveano nel giorno di Pasqua esercitarvi giurisdizione, e mettervi l'assisa de' comestibili il Governadore e gli Eletti di Aversa, o pure di Giugliano. Asseriva Aversa, che nel 1536 a sua richiesta, ed a proprie spese si era edificato tal Monistero nel luogo detto di S. Juliana, ed appartenente alla Rettoria di S. Juliana, di padronato della famiglia Sirabone; e che Aversa dava ai PP. Cappuccini una prestazione di annui ducati dodici. All'incontro sosteneva Giugliano, che il fondo del Monistero, e la Rettoria medesima di S. Juliana, nome di Santa sua Padrona, erano nel suo territorio; e che il frontespizio della Chiesa, e del Monistero erano dalla parte di Giugliano. Il S. C. intanto con decreto de' 26 Marzo 1693 ordinò: *infra quatuor dies audiantur partes: & interim citra præjudicium jurium partium, Gubernator Civitatis Aversæ exerceat jurisdictionem in loco in judicio deducto, in quo pariter Syndicus, & Electi ejusdem Civitatis apponant assisiam, omnes tamen nomine S. C., facta obligatione de restituendo proventus &c.* (2).

Ben

(1) *Fol.* 241.
(2) *Fol.* 30. & 31.

Ben s' intende, che il S. C. nella necessità di delegare in suo nome, e pendente la lite, l' esercizio della giurisdizione ad una delle due Corti contendenti; dovea affidarla piuttosto ad un Regio Governadore, ed ai Governanti di una Città Regia, che non al Governadore, ed alla Università Baronale. Ma intanto resta fuor di dubbio, di esser distinto e separato il territorio di Aversa, e Giugliano; e che di quà dal Monistero sia tutto territorio di Giugliano (1).

Si dimostra che il territorio de' Casali è totalmente separato ed indipendente da quello di Aversa.

MA già mi avveggo dell'impazienza, che la presente contesa ha dovuto svegliar nell' animo del Tribunale: di sapere, cioè per fatto, se sia o no esistente la separazione del territorio d' Aversa da quello de' Casali, e se costi dagli atti una tal verità. Io credo, di poter togliere qualunque dubbio di fatto colle posizioni medesime della Città di Aversa, e collo stato permanente delle cose.

Domando primieramente: di che mai si è disputato tra Aversa, ed i Casali per undici, e più lustri? Se i Casali dovean farsi separatamente da Aversa il proprio catasto; se Aversa all' incontro dovea fare un solo catasto, tanto de' beni siti nel suo territorio, quanto di quei de' Casali; e se Aversa, e li Casali doveano vicendevolmente pagare il peso prediale o alla propria Università, in cui fumano, o a quella, in cui esistono i beni. Or poteva nascere, e sostenersi per tanti anni una tal contesa, se non vi fosse tra Aversa, e li Casali un' effettiva, ed indubitata distinzione di territorio?

Domando in secondo luogo; e prego la Regia Camera, a prestar tutta la sua attenzione su questo quisito. Se i Casali non avessero avuto alcun territorio campestre, e tutto fosse stato di Aversa; perchè impedirsi da costei colle prime e seconde sue posizioni, e per tanti e tanti anni, la formazione del catasto? Formando Aversa il suo catasto, avrebbe avuto l'incalcolabil vantag-

(1) Nel punto che imprimesi la presente Scrittura, vengo avvertito dal diligentissimo Procuratore de' Casali D. Antonio Topi, che a nome di Aversa si estraggan in fretta le copie di un gran numero di scritture ch' esistono nel voluminosi processi, ch' erano in suo potere tra Giugliano, ed Aversa. Io non credo, che nel momento di decidersi la causa, voglian prodursi quei numerosi documenti, che potean da gran tempo esibirsi. Ma nel dubbio di presentars' intempestivamente, non sapendone io il tenore, e mancandom' il tempo; ho pregato lo stesso Procuratore de' Casali, ben inteso de' fatti, e delle carte di Giugliano, di risponderci in fine della presente Memoria. Del resto son persuaso, che tai carte non avendo giovato ad Aversa nella causa di confinazione contra Giugliano, molto meno possan giovarle nella causa di bonatenenza contra tutt' i Casali.

taggio, di accatastar come suoi bonatenenti non solo i Cittadini Napoletani, ma gli stessi Naturali de' Casali, che posseggono beni nell'ideato suo vastissimo territorio. Perchè pretendere coll'ultima sua posizione, di fare un solo catasto per se, ed i Casali, e rinunziar non solo alla bonatenenza degli abitanti de' Casali, ma divider con costoro la bonatenenza de' Napoletani, e di qualunque altro Forestier possidente? *Timeo Danaos, & dona ferentes.*

Tanto è vera la separazione del territorio, quanto che ciascun Casale fin dal 1742 si ha fatto il proprio separato catasto; e quanto che oggi quasi tutti i Casali vivono a catasto, e non a gabella.

Più, noi abbiamo che il peso della decima, il quale è tutto prediale, si paga separamente da Aversa, e dai Casali, a tenore de' rispettivi catasti, ed onciarj, ed a proporzione delle rendite, che danno i di loro territorj (1). Lo stesso metodo, e distinzione io veggo serbato nella contribuzione anche prediale per le once immuni, per l'abolizione del dritto proibitivo del tabacco, e per le Regie strade di Calabria (2).

Finalmente ricordo al Tribunale, ch' essendosi non ha guari conteso presso di lui tra Aversa, e li Casali per la contribuzione dell'armamento, e vestiario delle Milizie Provinciali, se cioè gli Aversani, che posseggono beni ne' territorj de' Casali, dovevano contribuire il peso lor prediale all'Università di Aversa, in cui fumano, o alle rispettive Università de' Casali; si è deciso a pieni voti, e con approvazione di S. M., che gli Aversani pagar dovessero per detta tassa alle Università e Casali, ove posseggono i beni. Poteva, ripeto, sorgere tal contesa, se non vi fosse fra loro separazione di territorio? *Non entis nulla disceptatio est.*

Se il tempo lo permettesse, ed il bisogno lo richiedesse, potrei direttamente dimostrar la separazione, e indipendenza del territorio di ciascun Casale da quello di Aversa coi diplomi, istrumenti, ed apprezzi delle rispettive loro infeudazioni, e distrazioni. Ma per non abusar lungamente della sofferenza del Tribunale, permetterà egli, che, come per esempio, faccia qui menzione de' Casali di Casapuzzano, e Mugnano, di S. Antimo, e di Giugliano.

Per

(1) *Fol.*
(2) *Fol.*

Per Casapuzzano, e Mugnano vi é negli atti il diploma della concessione fatta nel 1458 da Ferdinando I. ad Antonio Seripando. In questo non solamente si dichiarò dal Monarca concedente, di essersi tai Casali, Feudi, e Castelli colle di loro pertinenze, tenimenti, distretti, e territorj anticamente estirpati, separati, e totalmente smembrati dalla Città di Aversa, e dalli di lei distretti, e territorj; ma a maggior cautela, *&, quatenus opus de novo ex Regia, & plenitudine potestatis*, vennero nuovamente segregati, scissi, ed interamente estirpati dalla stessa Città, e suoi distretti (1).

Dal Casale di S. Antimo vi è l'apprezzo, in cui si dice quanto il suo territorio si estenda in lunghezza, e larghezza per miglia, e passi dalla parte di ciascun de' Casali contigui, e della stessa Città di Aversa (2).

Ed in fine vi sono per Giugliano tre giuridici apprezzi, uno cioè del 1675, fatto dal Tavolario Venosa coll' intervento di un Re-

(1) *Fol. 218. & 219. Volentes, cernentes, & expresse declarantes, quod circa Casalia, Feuda, & Castra, cum dictis eorum, & earum pertinentiis, districtibus, tenimentis, & territoriis, hominibus, ædificiis, & rebus in eisdem existentibus, & prout in præsenti privilegio narrantur, & exprimuntur, tam mobilibus, quam stabilibus, & integriter cum omnibus eorum, & earum tenimentis, & territoriis, nunc, & in futurum teneantur penitus absoluti, extirpati, & separati a Civitate nostra Aversæ, & a suis districtibus, & territoriis, & ab omnibus, & singulis officialibus, jurisdictionibus, solutionibus, contributionibus cum dicta Civitate maxime, quod Majestati nostræ plene constitit, & constat, quod dicta Casalia, Feuda, & Castra integriter, ut supra narrati, fuerunt prout sunt ab antiquitus extirpati, separati, & penitus absoluti a dicta Civitate Aversæ, & suis districtibus, & ab omnibus Jurisdictionibus, solutionibus, contributionibus ipsius Civitatis, & ad majorem cautelam dicti Antonii suorum hæredum, & successorum prædictorum, quatenus opus est de novo ex Regia, & plenitudine potestatis omnino, & totaliter dictis Casalibus, Feudis, & Castris eo modo, ut supra narratum ab eadem Civitate Aversæ, & ab omnibus jurisdictionibus, solutionibus, contributionibus ejusdem quandocumq., qualitercumq., & ex quavis causa disgregamus, separamus, excipimus, integriter extirpamus, & penitus absolvimus a dicta Civitate, & suis districtibus, & territoriis, & ab omnibus officialibus præsentibus, & futuris. Itaque de cetero dicta Casalia, Feuda, & Castra, cum tota, & omnibus eorum districtibus, tenimentis, & territoriis sub vestris jurisdictionibus, & dominio eo modo, & forma, & jure, quibus vobis Antonio pertinent, & spectant integriter cum dictis districtibus, pertinentiis, tenimentis, & territoriis, hospitiis, hominibus, & rebus quibuscumque existentibus per præsens, & in futurum remaneant de per se, habeanturque, & reputentur pro disgregatis, separatis, & penitus, ac totaliter absolutis a dicta Civitate Aversa, suisque districtibus, & territoriis, ut est dictum, cum supradictis omnibus jurisdictionibus, datiis, gabellis, exactionibus, Juribus præeminentiæ, prærogativis, authoritatibus, dignitatibus, & separationibus, omnibusque aliis juribus &c.*

(2)

Regio Consigliere; l'altro nel 1690 fatto ben anche coll'intervento del Commessario dal Primario Caracciolo; ed il terzo nel 1764, fatto dal Tavolario Pollio coll' intervento del fu Presidente di Ferdinando, e del fu Avvocato Fiscale Caravita di recente memoria. In tutti e tre questi apprezzi si descrivono minutamente l'estensione, i diversi locali, ed i confini del suo vasto territorio tra quello di Aversa, di Lusciano, di Panicocolo, di Parete, di Mugnano, e di altri Casali. Ma ciò, che rende più fermi, e valutabili questi apprezzi, sono gli ultimi tre decreti sinodali profferiti dalla Regia Camera, due sul possessorio, ed il terzo sul petitorio nella celebre causa tra l'Ill. Principe di Stigliano, la Città di Aversa, e la di lei Mensa Vescovile. Negli atti si è esibita copia stampata dell'ultimo diffinitivo e ragionato decreto, scritto dall' aurea penna del fu Marchese Potenza. E che che sia piaciuto all'Avvocato di Aversa, di dir francamente contra queste decisioni, saranno sempre vane e dispettose parole fino a che il Tribunale medesimo non venga a ricedere dalla sua sentenza. Oltre a ciò la stessa objezione, di essersi ecceduto nella misura e confinazione del territorio di Giugliano per miglia e miglia, convalida semprepiù la separazione del medesimo.

Può quindi esser sicura la Regia Camera, che quando si consultassero le infeudazioni, gli apprezzi, e gl'istrumenti di distrazione di ciascun altro Casale, si troverebbero uniformemente descritti, e confinati i rispettivi lor territorj. Del resto io ricordo al Tribunale, di essere una dottrina ricevuta nel Foro, e sostenuta da tutti i Dottori, di non esservi Casale, non che Paese nel Regno, il quale governandosi indipendentemente dalla Città Metropoli, ed avendo colla medesima separazion di fuochi, e di giurisdizione, non abbia pure il suo proprio, e separato territorio; e che anzi non possa concepirsi concessione di giurisdizione sopra di alcun Feudo, se non abbia questo il proprio territorio, sopra di cui la giurisdizione si diffonda, ed aggiri, come nella sua determinata sfera (1). Questa universale, perfetta unità di territorio tra la Metropoli, ed i suoi Casali, non può verificarsi, che in un caso: quando cioè i Casali sieno nati dagli stessi Cittadini nel seno, e territorio della lor Madre padria, senza esserci colla medesima veruna separazion di governo, di fuochi, e di giurisdizione.

Ol-

(3) *Merlin. lib.I. cap. 100. n.9. ad 14., Parif. lib.IV. conf.16. n.24., Cancer. var. resol. tom. III. cap. 13., Barbosa de appell. verb. utriusq. jur., verb, Castrum, Boer. decis. 227. in fin., Camill. de Medic. conf. 21. &c.*

Oltre alle pruove, che poſſon dare i diplomi, ed i titoli di ciaſcun Feudo alla ſeparazione, ed indipendenza de' riſpettivi territorj de' Caſali infeudati, ſon anche ſicuro, che dove ſi riſcontraſſero gli acquiſti, e le carte poſſeſſive di ciaſcun fondo, che poſſeggono i Napoletani, gli Averſani medeſimi, ed altri Foreſtieri nel territorio de' Caſali, ſi troverebbero tai beni nominatamente deſcritti nel luogo A. B. C. ec. del tenimento di Giugliano, S. Arpino, Ducenta ec., non già di Averſa. E ſe conveniſſe al Tribunale di far decreti generali, ed indiffiniti, ſarei pur contento, che la deciſione della cauſa preſente ſi rimetteſſe alle deſcrizioni, e confinazioni degl' iſtromenti ed altre carte di acquiſto, e di poſſeſſo, che abbia per ſe ciaſcun Poſſidente.

Ma io credo, di poterſi troncare il nodo della quiſtione col ſeguente argomento. Noi non ſiamo in un giudizio *finium regundorum*, ma a ſenſo di Averſa in un giudizio piuttoſto *communi dividundo*. Si tratta a ben intendere, ſe poſſa ciaſcun Caſale farſi il ſuo ſeparato cataſto. O che il territorio riſpettivo de' Caſali ſi eſtenda più o meno dentro i ſuoi tetti, e fino alle Croci, o pur in mezzo alla campagna, ſarà queſta una diſputa ſubalterna, che ſvegliar ſi potrebbe, e diſcutere nella eſecuzione de' cataſti. Ma non perchè i Caſali abbiano un anguſto, o eſteſo territorio, può Averſa impedirli a non fare i particolari, ed indipendenti loro cataſti. A me pare queſto diſcorſo così ragionevole, che credo di doverſi fiſſar come termine delle ragioni de' Caſali contra di Averſa.

Ma la Città di Averſa, dicea compiangendola il ſuo valente Avvocato, non avrà, che picciolo e riſtretto territorio al paragon de' ſuoi Caſali, e ſopra tutti di Giugliano. Ciò naſce, io riſpondo, dalla natura della coſa, e dalla glorioſa ſua origine. Qual' ampiezza di territorio può mai contenere una Città, che ſi erge in mezzo a popolatiſſime Contrade? Il recinto appena delle proprie mura, e delle adjacenti ſue torri, e baſtioni: e forſe non altro, che il territorio *in Octabo* conceduto dal Duca Sergio al Conte Rainulfo ſuo fondatore. Nè queſto Eroe, e gli altri ſuoi Commilitoni, ed illuſtri Succeſſori abbaſſar poteanſi nelle corte vedute di proprietà agrarie, e di un materiale territorio della lor Sede. Eſſi non ſi occuparono, che ad eſtender la gloria del loro nome, ed il terror dell' armi Normanne ſulle Provincie dei due vacillanti Imperi di Oriente, ed Occidente, ed a conquiſtarne di mano in mano la Sovranità e Signoria. E ſe debba crederſi a Leone Oſtienſe, non altri-

E

trimenti riuscì ad Arduino Longobardo, di spinger Rainulfo all'acquisto della Puglia, che rappresentandogli le angustie della propria Terrecciuola di Aversa (1). Del rimanente gli Aversani lor discendenti, posson pure esser paghi dell'attuale nobiltà delle loro Famiglie, della fama ed ampiezza della stessa Città, e de' Feudi e tenute vastissime, che posseggono altrove, e nel territorio medesimo de' Casali.

IO non ho, che dire dippiù a favor de' Casali contra di Aversa. Dopo aver dimostrato, di non doversi tenere verun conto del decreto del 1755, col quale fu ordinata la confezione di un solo catasto per Aversa, ed i Casali; ho anche dimostrato evidentemente, di non esservi mai stata promiscuità, e comunion di territorio tra li Casali, ed Aversa, e di avere ciascun Casale il suo indipendente e separato territorio. Quindi credo, di poter legalmente conchiudere, che non ostando ai Casali l'anzidetto decreto, e non avendo Aversa ancor fissata, nè giustificata la sua azione contro ai Casali, debban eseguirsi i due diffinitivi ed uniformi decreti profferiti nella causa tra Napoli, e li Casali; e che questi stabiliscano il dritto de' Casali non solo contra li Cittadini Napoletani, ma anche contro agli Aversani, che posseggono beni ne' rispettivi lor territorj. Poichè essendosi deciso: *soluta promiscuitate*, *Cives Neapolitani bonatenentes in territorio Civitatis Aversæ, & Casalium*, *solvant bonatenentiam*, *uti cæteri Exteri bonatenentes*, siccome i Napoletani sono astretti dalla lettera del giudicato; così gli Aversani vengono condannati dalla ragion dello stesso giudicato, e dalla gran massima, che ripeto: *Quod quisque juris in alterum statuerit, ut ipse eodem jure utatur.*

Napoli il dì 2. Dicembre 1801.

Domenicantonio Franchini.

(1) *Chron. lib. II. cap. 68. Orationis igitur gratia Romam ire se simulans, Aversam venit, & Rainulfo Comiti causam suam aperiens, ad universam Apuleam, se Duce, facile acquirendam adhortatur; effeminatos prorsus atque remissos Græcos, terram opulentissimam; se jam, & numero multos, & armis insignes, angusti tamen unius oppiduli penuriis usque ad id tempus, non sine injuria sui esse contentos. Placet consilium.*

Estemporanea risposta alle ultime scritture della Città di Aversa.

LE mire principali della Città di Aversa sono dirette sopratutto contra la Università di Giugliano, come quella, che ha più vasto territorio, e d'onde potrebbe trarre maggior profitto. A tal fine ha messo in campo esser suo tutto il territorio di Giugliano, siccome quello degli altri pretesi Casali: di aver ella la giuridizione, ed ogni altro diritto civico sul medesimo: e che la giuridizione di Giugliano, e degli altri Casali, non oltrepassi le proprie mura.

Questo delirio lo manifestò la prima volta la Città di Aversa nell'anno 1764 contra del Regio Fisco, allorchè per la morte del Marchese Grillo, essendosi devoluto alla Regia Corte il feudo di Giugliano, si dovette procedere al di lui apprezzo, e confinazione, per mezzo del Tavolario Pollio coll' intervento del Fiscale Caravita, e del Presidente Commessario de Feidinando. Allora fu, che Aversa si oppose, dicendo esser suo tutto il territorio di Giugliano, e sopratutto il Galdo, o Gaudo, checontiene Licola, Patria, Varcaturo, ed altro, e per quanto si sforzò a poter ciò dimostrare con carte, e privilegj antichi, non vi riuscì affatto; in maniera, che con decreto del Signor Presidente Commessario interposto sulla faccia del luogo, precedente istanza Fiscale, e intese le parti, si disse: *Non esse locum petitis, & proinde cum effectu procedatur ad descriptionem, & circumscriptionem territorii jurisdictionalis hujus Terrae Juliani, oppositis per Universitatem Civitatis Aversae non obstantibus*. Il qual decreto fu anche confermato in grado di gravame prodotto dalla stessa Città di Aversa, e passò in giudicato.

In seguela del qual decreto si misurò tutto il territorio di Giugliano, e se ne formò anche la Pianta, secondo la quale poscia fu comprato dall' attual possessore l' Illustre Principe di Stigliano. Una tal confinazione non fu fatta a capriccio, ma precedente una esatta, e distintissima relazione del Razionale del Cedolario D. Giovanni Bruno data alle stampe per ordine del Fisco, di quanto si rilevava dai Regj Quinternioni, dal libri del Cedolario, dagli antichi Relevj, dagli antichi atti di due apprezzi fatti, uno dal Tavolario Venosa nell'anno 1665, un altro dal Primario Caracciolo nell'anno 1690, da altri atti, ed antiche scritture, e specialmente dalla Platea formata nell' anno 1401 dal famoso Paride del Pozzo. E su questi documenti, ed altre pruove, che si acquistarono su la faccia del luogo relative anche al pacifico, immemorabile, e non mai interrotto possesso furono appoggiati i sudetti decreti, e la sudetta confinazione di Giugliano, siccome il tutto rilevasi dagli Atti presso l' Attuario Letizia, che in ogni rincontro potrà a se richiamare il Tribunal della Regia Camera.

Questo stesso delirio lo appalesò per la seconda volta la Città di Aversa nell'anno 1780. contra dell' utile possessor di Giugliano l' Illustre Principe di Stigliano. Pose sossopra tutti gli Archivj, estrasse Diplomi, Privilegj, ed altre antiche carte, ch'esibì presso gli atti, ma tutte insignificanti. Fece ricorrere il Vescovo di Aversa ad affacciare alcuni dritti, e pretensioni su la Taverna di Patria; ma poco dopo con formale istanza costui rinunziò alla lite. Si trattò la Causa e del possessorio, e del petitorio con impegno straordinario: si esaminarono dal Tribunal della Regia Camera tutte le carte di Aversa, e tutti i suoi ardimentosi assunti; e con due decreti uniformi fu mantenuto il Principe di Stigliano nel possesso della giuridizione su tutto il territorio di Giugliano secondo la confinazione, e Pianta del Tavolario Pollio: e nel petitorio ne riportò parimente sentenza di *absolvatur ab impetitis pro parte Civitatis Aversae*. Una tal sen-

tenza fu ragionata, e stampata secondo l' uso di quel tempo, ed in essa si leggono confutati tutti i vaniloquj della Città di Aversa, siccome si rileva dalla copia negli atti esibita.

Lo mostrò per la terza volta sul principio dell' anno corrente in occasion della Tassa, che formar si dovette su le once de' beni di ciascun possessore per l' armamento delle Truppe provinciali a tenore del Real' Editto de' 12 Luglio scorso anno 1800, pretendendo, che i suoi Cittadini bonatenenti nel territorio di Giugliano non avessero dovuto contribuire per questa Tassa alla Università di Giugliano, per essere suo quel territorio, non già di Giugliano, il quale insieme cogli altri Casali avea promiscuità colla Città di Aversa.

Ma discusso l'affare in Regia Camera, con Appuntamento del dì 15 Aprile corrente anno 1801 si dichiarò, che non vi era la pretesa promiscuità, e che i Cittadini Aversani pagavano a Giugliano, ed altri Casali i pesi Fiscali per quei beni, che in esso possedeano, e che perciò avessero pagata anche la rata di detta tassa a quella Università de' Casali, ove possedeano i beni, conforme rilevasi dalla copia negli atti sistente.

Lo stesso delirio, come un male incurabile, ora per la quarta volta si è risvegliato dalla Città di Aversa nella presente Causa della bonatenenza, principalmente contra Giugliano. E per pescar sempre nel torbido, e profittar su la roba altrui, ha esibita una fede dell' Attuario Letizia colla copia di tutti quei privilegj, e carte insignificanti prodotte nella Causa col Principe di Stigliano, e ributtate colla suddivisata Sentenza, nelle quali ritrovansi buttate, e sparse accidentalmente alcune parole, che crede la Città di Aversa poter giovare al suo chimerico assunto, specialmente, dove si nomina il Galdo, o altro luogo; e si dice, *sito nel territorio Aversano, nel tenimento Aversano, o nelle pertinenze della Città di Aversa.*

Con queste parole crede provare Aversa, che il territorio del Galdo, ed altro territorio, sia proprio suo, e non già di Giugliano. Ma niun titolo di acquisto, niuna particolar Concessione, niun legittimo possesso ha dimostrato finora, nè puo dimostrare a suo favore. Gli Aversani però del 1665, e del 1690 non pensavano così, giacchè quelli non si opposero mica agli apprezzi, che allora si fecero, non dissero mai, che il territorio di Giugliano era di Aversa, che il Galdo era di Aversa, nè contraddissero mai al Marchese Grillo compratore allora del feudo di Giugliano il possesso, e l'esercizio della sua giurisdizione sopra del Galdo, e sopra tutto il territorio di Giugliano per lo corso di tanti, e tanti anni.

Giugliano all' incontro tiene per se tre apprezzi in tre diversi tempi fatti, la Pianta del Tavolario Pollio approvata dal Fisco, e dal Tribunal della Camera, la Relazione del Razionale del Cedolario D. Giovanni Bruno, ove si enunciano i libri del Cedolario, i Regj Quinternioni, gli antichi Rilevj, e specialmente la Platea del 1401 formata dal prelodato Paride del Pozzo: tiene il possesso immemorabile verificato in contraddizion di Aversa nel tempo dell' accesso del 1764: tiene l' informazione presa nell' anno 1771 dall' Attuario Demarco per ordine della Regia Camera in contraddizion di Aversa, con cui si costò, essere stato sempre il territorio di Giugliano distinto, e separato da Aversa: che tutto il territorio del Gaudo, la Taverna, Bottega, e lago di Patria erano in tenimento di Giugliano: che nè il Governadore di Aversa, nè la Mensa Vescovile aveano mai esercitata giuridizione in detti luoghi, ma la sola Corte di Giugliano: che i Parrochi di Giugliano aveano sempre amministrati i Sagramenti in tutti quei luoghi, e che dal Regio Fisco gli si corrispondeva la spesa del Galesso in forza di Appuntamento della Regia Camera de' 2. Maggio 1759, mentre Giugliano era in demanio del Re, e prima, e dopo, gli si corrispondeva dalla Camera Baronale ".

Da questo fatto prendono nuovo argomento gli Aversani, e dicono, che un tal territorio sia Parrocchiale soltanto, non già dell' Università. Ma si dimanda loro: E perchè i Parrochi di Giugliano, e non i Parrochi di Aversa vi ammi-

ministrano i Sagramenti? Se il territorio fosse di Aversa, e non di Giugliano, non permetterebbe certamente la Città di Aversa, che i Parrochj di Giugliano esercitassero la loro giuridizion spirituale su de' limiti suoi, sul suo territorio.

Or esaminiam per poco le Carte fatte estrarre dal Processo della Causa col Principe di Stigliano, e vediamone il merito. La prima è un Diploma di Carlo II. del 1307 emanato, acciocchè si fossero descritti i confini del Gualdo, e nel corpo di esso si dice *Gualdo di Aversa*. Ma si dice ancora, che un tal Gualdo era *di Regio Demanio*, non già di Aversa. Dunque le parole *Gualdo di Aversa* non si apposero ad altro oggetto, se non per distinguerlo dal confine della Città di Napoli. In fatti più appresso viene un Privilegio del Re Roberto del 1335, con cui furono concedute in feudo alcune Terre sistenti nel Gualdo, e si dice *Gualdo di Patria de tenimento Civitatis Aversæ*, le quali Terre erano *de mero demanio Regio . . . . Una, quæ est in Gualdo Patrani &c.* Ed ecco un altro Gualdo.

Siegue un Privilegio di Alfonso I. del 1340, ove la Città di Aversa si dolse, che i Casali (senza nominarli) si erano separati dalla giuridizione del suo Regio Governadore, ed ella perciò da ricca era divenuta povera; implorò, che i Cittadini de' Casali fossero stati anche sotto la giuridizione di quel Regio Governodore; e le fu accordato; ma quando la lite era tra un Aversano, ed un Casalista, siccome lo spiega il decreto della Regia Camera, che siegue appresso. Lo che non è gran fatto, trattandosi in simili casi di preferir la giuridizione Regia a quella de' Baroni. Ma, ciò non ostante, una tal giuridizione fu poscia anche tolta a quel Regio Governadore per le nuove infeudazioni de' non veri Casali susseguite. E perchè Giugliano era allora sotto la Diocesi di Cuma, siccome fu infino all' ultima distruzion di quella nell'anno 1207, non si vede perciò mai annoverato tra i Casali di Aversa, siccome si rileva da più diplomi esibiti dalla stessa Città di Aversa presso gli atti della Causa col Principe di Stigliano. Dopo poi la detta distruzion di Cuma passò Giugliano sotto la Diocesi di Aversa, e così a poco a poco s' incominciò a chiamare Casal di Aversa: vale a dire, in quanto allo spirituale, non già in quanto al temporale, essendo stato nel temporale mai sempre indipendente, distinto, e separato da Aversa. In maniera, che nell' anno 1540 con Privilegio dell' Imperador Carlo V. fu conceduta al Possessor di Giugliano la giuridizione abdicativa, privativa, e anoullativa da tutt' i Tribunali, e Giudici, *& signanter a Capitaneo, & Officialibus Civitatis Aversæ præsentibus, & futuris, etiam super personas*, ancorchè avessero delinquito *extra territorium*. Come dunque Aversa crede, che quel Privilegio di Carlo I. relativo alla giuridizion politica possa influire alla Causa presente, e possa giovarle?

Vi è ancora la confinazion del Casal di Paniocoli seguita nel 1533 dal Regio Ingegniere Stigliola senza intervento però di alcun Ministro, e senza intesa di Giugliano, dove si porta per uno de' confini la *Starza* del Duca dell'Acerenza Pinelli possessor di Giugliano, e si dice *dentro al territorio di Aversa*; quando che questa Starza attacca col palazzo Baronale, vale a dire, sta dentro Giugliano; ma perchè Panicocoli era, ed è Casale Napoletano, perciò, per distinguere i confini tra Napoli, ed Aversa, si disse, *sita dentro il territorio di Aversa*.

Viene appresso un Referitto di Carlo I. del 1275 a favor di un certo Bartolomeo dell'Aversana Napoletano intorno alla successione di un feudo in Giugliano, ed alla restituzione di alcune Terre usurpate *in Gualdo Aversæ, Campo Pandonis Terra Jullani*. Ed in tal tempo il Gualdo era demanio Regio, siccome si è detto di sopra; e Campo Pandone, che si dice di Giugliano, era conforme è sito dentro al Galdo.

Dippiù un Privilegio, o sia Assenso di Carlo II. del 1300, e 1301 sopra una permuta fatta dal Conte di Marsico di un certo feudo sito in Giugliano, ove si leggono le parole *in Casali Jullani de territorio Civitatis Aversæ*. Dippiù un Reloritto del Re Roberto del 1333, e 1334 a ricorso di un certo

Ric-

Riccardo de Sica, *de Casali Jullani pertinentiarum Civitatis Aversa*; Un Diploma della Regina Giovanna I. del 1343, In cui vi sono le parole: *Villa Jullani pertinentiarum Aversa*. E più innanzi nello stesso Diploma si leggono le parole: *Petie due terrarum sitarum in pertinentiis dicti Casalis Jullani*. E simili espressioni si leggono in tutti gli altri Privilegj, e Carte estratte dall'Attuario Letizia dall' accennato Processo.

Per l' opposto presso gli stessi atti vi sono degli obblighi *penes acta* della Corte di Giugliano del 1674, e 1690, di alcuni affitti di territorj, che si dicono siti *a Gaudo pertinentiarum Terra Juliani*. Si descrive il territorio di *Varcaturo*, e si dice *sito a Pantano pertinenze di Giugliano*. Vi è lo strumento della vendita di Varcaturo fatta nel 1483 dalla Chiesa, ed Ospedale dell' Annunziata di Napoli, e si dice sito *in pertinentiis Juliani*. Vi è l' Assenso prestato dalla Regina Giovanna, e Re Carlo nel 1516 su la vendita fatta appò di Alfonso Carafa della Gabella detta dello *Sperduto*, e si dice, *in Villa Juliani*. Vi è finalmente tra i Capitoli de' Privilegj, e Grazie della Città di Napoli, il Capitolo 95 *fol. mihi 70*, ove la Città di Napoli nell' anno 1505 implorò dal Re Ferdinando il Cattolico, che si fossero ridotti a coltura molti terreni boscosi addetti alla Caccia del Sovrano, tra quali nominò il Gaudo, e lo chiamò *Gaudo di Giugliano*, non già di Aversa.

Dunque da tutte siffatte Carte, che vanta la Città di Aversa, si va a rilevare, che l'espressioni di *territorio Aversano*, *pertinenze della Città di Aversa*, ed altre simili, sono adoperate in quelle antiche carte abusivamente, non già per dinotare, che il territorio era proprio, e privativo di Aversa, o che Aversa avesse avuta giuridizione, o altro dritto su quel tenimento; ma per significare, che quei luoghi erano fuori de' confini del distretto di Napoli, cioè nel distretto, o sia Diocesi di Aversa, nominandosi perloppiù Aversa, perchè Città principale, e capo della Diocesi, siccome portava il costume di quei tempi: Infatti sotto nome di Agro, o territorio Napoletano, di Agro, o territorio Capoano, Nolano, Acerrano, altro non intendiamo, se non che il distretto, l' ambito della Diocesi; non già, che tutto quell' agro, tutto quel territorio sia proprio, e privativo di Napoli, di Capoa, di Nola, di Acerra; mentre ognuno sa, che i Casali di Napoli, di Capoa, di Nola, e di Acerra, anno ciascuno il loro proprio territorio distinto, e separato dalla Città principale.

Che sia così, per quelche si appartiene a Giugliano, tutti ben sanno, che Giugliano è più antico di Aversa. Quando Aversa ebbe la sua Culla da Rainulfo Normanno, Giugliano era già canuto; e quando Aversa fu distrutta da Ruggiero, e poi di nuovo distrutta da Carlo I. d' Angiò, Giugliano stava col capo alzato a guardar curioso le sciagure degl'infelici posteri di Rainulfo; e quindi dovea avere il suo proprio, particolar territorio. Infatti è noto ad ognuno, che Giugliano era prima Villa di Giulio Cesare, e tal denominazione si legge nelle antiche carte, cioè *Villa Julii*, *Villa di Giulio*, *lo Giulio*: e così si raccoglie da Tacito, da Seneca, da Tito Livio, dal Petrarca, e da altri nostri Scrittori più moderni Benedetto di Falco, Cornelio Vitignano; Francesco de Amicis, ed altri. E' noto ancora, che Giugliano fu popolato dai Cumani, ed era della Diocesi di Cuma, in maniera, che nell' ultima distruzione di Cuma accennata di sopra, il Clero, e quell' avanzo di popolo Cumano trasferirono i loro Lari, ed il loro domicilio in Giugliano, siccome ce ne assicura l'Ughelli nella sua Italia Sacra: *Cumanam Ecclesiam*, scrive egli, *Aversana unitam fuisse, quemadmodum & proximam Atellanam quondam Cathedralem: Clerum in proximo insigni Juliani oppido ejusdem Dioecesis translatum esse*. E sempre *ab immemorabili* in Giugliano ogni novello Vescovo di Aversa ha preso il possesso del Vescovado di Cuma dentro la Chiesa di S. Sofia.

Tutto ciò è tanto vero, che l'antichissimo Emblema adoperato dalla Università di Giugliano sul suo pubblico sigillo, rappresenta Cuma, o sia una Donna gravida, che dorme, coll'epigrafe d'intorno: *Cumana posteritas*. Giugliano conserva molti antichi monumenti, e reliquie di Cuma, specialmente i tre Simu-

lacri

lacri di marmo scolpiti a basso rilievo, che sono collocati nella facciata del Campanile della Chiesa di S. Sofia, rappresentanti, il primo una Donna gravida dormiente coll' epigrafe *Cuma*, il secondo l' imagine del Sole, Nume adorato dai Cumani Gentili, il terzo l' imagine di S.Sofia Nume tutelare de' Cumani Cristiani coll' altra epigrafe: *Cumanus populus hic sperat in Divam*; ed indi anche Patrona di Giugliano. Come altresì alcuni marmi sul vestibolo, o sia Porta della Chiesa Parrocchiale di S. Nicolò colle parole *ex Cumanis ruinis marmoreis . . . Cumana posteritas*. Ed altre reliquie di marmo a basso rilievo fabbricate dietro all' Altare maggiore della Chiesa di S. Sofia.

Se Aversa fosse nata prima di Giugliano, e Giugliano fosse stato poscia edificato dentro del territorio di Aversa, allora potrebbe dire Aversa, che Giugliano non ha territorio, e che quello sia suo: allora potrebbe forse affacciare unione, promiscuità filiale, o altro. Ma essendo nato prima Giugliano, e poi Aversa, per poter questa rendersi padrona del territorio di Giugliano, dovrebbe esibire un titolo di acquisto, ed una prescrizione d' immemorabile non mai contraddetto possesso. Or si dimanda: Dimostri Aversa con legittimi documenti, quando mai ha ella Collettato, o esatta alcuna Gabella civica sul territorio di Giugliano descritto nella Pianta del Tavolario Pollio? Non puo certamente ciò dimostrare. Giugliano all' opposto ha dimostrato, e costa dagli accennati atti di apprezzo, che sempre egli ha collettato, ed ha esatte le Gabelle civiche, ed esercitato ogni altro dritto giuridizionale così Civile, come Ecclesiastico su tutto il suo territorio, e ne sta tuttavia in possesso. Ha dimostrato, che gli Aversani bonatenenti nel suo territorio a lui han pagato, e pagano il Contributo della Decima, il jus del Tabacco, il peso della Paglia dovuta alla Regia Corte, il jus dello bruciamento delle Ristoppie, che si esige dal Montiere maggiore, e finalmente la tassa dell' armamento provinciale, anche in forza di Appuntamento della Regia Camera. E se la Bonatenenza non ha finora esatta dagli Aversani, è stato, perchè in Giugliano si è vissuto, conforme si vive a Gabelle, e non a Catasto.

Essendo dunque così, come lo è senza meno, dovrebbe astenersi la Città di Aversa di far tanto schiamazzo, e di ripeter sempre la stessa cantilena or contra del Regio Fisco, or contra dell' utile Possessore Principe di Stigliano, ed or contra la stessa Università di Giugliano. Ma perchè non è da sperarlo, fa d'uopo, che il Tribunal della Regia Camera facendo uso della sua autorità, e dell' alta sua giustizia, reprima tant' orgoglio, e restituisca all' Università di Giugliano sopratutto quella pace, e quella tranquillità, che a torto le vuol turbare la Città di Aversa.

Napoli il dì 2 Dicembre 1801.

Antonio Topi.